


**SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA**  
**Commissione Conservazione**

**La legislazione nazionale e internazionale in materia di  
conservazione degli Anfibi e Rettili e dei loro habitat:  
raccolta delle normative riguardanti  
l' Erpetofauna italiana e fonti di riferimento.**

**Aggiornamento al 31.12.1997**



**HERP.LEX.98**

# Indice

## Premessa

### Organigramma Commissione Conservazione

### Linee guida per le reintroduzioni, i ripopolamenti e le introduzioni di Anfibi e Rettili

### Risoluzione CE n. 78(22) 1979 relativa agli Anfibi e Rettili minacciati in Europa.

## Convenzioni internazionali

**Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.)** "sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione". Washington 30.04.1973.

- Regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982. Italia<sup>1</sup> 19.12.1975 n. 874 (G.U. n. 49 del 24.2.1976), n. 150 del 7.2.1992; n. 59 del 13.3.1993.
- Regolamento (CE) n. 558/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, che modifica il regolamento (CEE) N. 3626/82 del Consiglio ...
- Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna ...
- Regolamento (CE) n. 2551/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche.

**Convenzione di Berna** "per la conservazione della fauna e flora selvatica europea e dei loro habitat naturali". Consiglio d'Europa. Berna, 19 settembre 1979.

- Ratifica italiana con Legge 5 agosto 1981, n. 503 (G.U. n. 250 del 11.9.1981)

**Direttiva Habitat** "sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche", Consiglio CEE 92/43 del 21 maggio 1992 (G.U. CEE n. L206/7 del 25.07.1992)

- D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, "Regolamento recante attuazione ... " (Supp. G.U. n. 219/L del 23.10.1997).

## Legge "Animali Pericolosi"

- Decreto M. 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" (G.U. n. 232 del 3.10.1996).

## Leggi Regionali

### • LOMBARDIA

Legge Regionale n. 33 del 27.07.1977 "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica"

### • PIEMONTE

Legge Regionale n. 32 del 2.11.1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"

Legge Regionale n. 29 del 21.06.1984 "... integrazioni e modifiche alla L.R. 32/1982 ..."

- **VALLE D'AOSTA**

Legge Regionale n. 22 del 1.04.1987 "Norme per la tutela dei rettili e anfibi"

- **LIGURIA**

Legge Regionale n. 14 del 3.4.1990 "Norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico ..."

Legge Regionale n. 4 del 22.01.1992 "Tutela della fauna minore"

Legge Regionale n. 36 del 15.12.1992 "Modifica ed integrazione alla legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 ..."

- **PROV. AUTONOMA DI TRENTO**

Legge Provinciale n. 16 del 25.07.1973 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna minore"

- **PROV. AUTONOMA DI BOLZANO**

Legge Provinciale n. 27 del 13.08.1973 "Norme per la Protezione della Fauna"

- **VENETO**

Legge Regionale n. 53 del 15.11.1974 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi"

Delibera del Sindaco e Giunta Municipale del Comune di Asiago (Vicenza), 1992, Regolamento di Polizia Rurale, art. 54 bis.

- **FRIULI VENEZIA GIULIA**

Legge Regionale n. 34 del 3.06.1981 "Norme per la Tutela della Natura ...".

- **EMILIA ROMAGNA**

Legge Regionale n. 25 del 6.08.1979 "Protezione e incremento della fauna ittica. Organizzazione delle acque interne ai fini della pesca. Norme per l'esercizio della pesca nell'Emilia Romagna".

- **TOSCANA**

Legge Regionale n. 82 del 8.11.1982 "Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell'ambiente naturale"

- **MARCHE**

Proposta di Legge Regionale n. 353/1993 "Tutela della fauna minore nella Regione Marche"

- **ABRUZZO**

Legge Regionale n. 50 del 7.9.1993 "Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore".

Delibera Regionale n. 5468 del 10.11.1995 "Modalità per l'applicazione delle sanzioni contenute nella L.R. n. 50 del 7.9.1993, in materia di tutela della fauna cosiddetta minore".

- **MOLISE**

Legge Regionale n. 28 del 6.9.1996 "Tutela di alcune specie di fauna minore".

- **LAZIO**

Legge Regionale n. 364 del 4.06.1987 "Tutela di alcune specie della fauna minore"

- **CALABRIA**

Legge Regionale n. 27 del 11.7.1986 "Norme per l'organizzazione del territorio ai fini della protezione della fauna e per la disciplina dell'attività venatoria nella Regione Calabria".

- **SICILIA**

Legge Regionale n. 37 del 30.03.1981 "... normativa venatoria regionale ...".

- **SARDEGNA**

Legge Regionale n. 32 del 28.04.1978 "Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna".

Calendario Venatorio della Regione Sardegna (a partire dal 1982-1983).

### Altre Normative

Decreto Min. 21 settembre 1984 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici". (G.U. n. 265 del 26.9.1984).

- Codice Penale, "Contravvenzioni di polizia", Articolo 727 : "Maltrattamento di animali".
- Legge n. 473 del 22 novembre 1993 "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.
- Decreto Legisl. 27 gennaio 1992 n. 116 "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici" (Supp. G.U. n. 40 del 18.2.1992).
- Legge 12 ottobre 1993 n. 413 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale"

#### IUCN Red-List Categories

- IUCN Species Survival Commission, 1994 – IUCN Red List Categories.



## **Premessa**

Seppure senza uniformità e chiarezza, negli ultimi anni diverse Regioni Italiane hanno promulgato apposite normative per la protezione dell'erpetofauna: Prov.Autonoma di Bolzano (L.Prov.le n. 27 del 13.8.1973), Calabria (L.R. n. 27 del 11.7.1986), Valle d'Aosta (L.R. n. 22 dell'1.4.1987), Lazio (L.R. n. 364 del 4.6.1987), Liguria (L.R. n. 4 del 22.1.1992), Abruzzo (L.R. n.50 del 7.9.1993), mentre altre hanno garantito comunque forme di protezione ad alcuni Anfibi (Lombardia, Piemonte, Veneto, Prov. di Trento, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) o di Rettili (Sardegna). A queste norme si aggiungono e si collegano quelle, poche per la verità, con valenza nazionale e alcune convenzioni internazionali già ratificate dall'Italia.

In attesa di una revisione generale finalizzata alla promulgazione di una normativa nazionale per la protezione di tutta l'erpetofauna autoctona e delle località individuate per la loro rilevanza erpetologica locale, regionale e nazionale, la Commissione Conservazione della SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA ha voluto riunire in questo pratico *vademecum* i diversi regolamenti a valenza nazionale o internazionale in materia di conservazione degli Anfibi e Rettili e dei loro habitat.

Le diverse normative sono presentate in forma completa o sintetica (quando la parte relativa all'erpetofauna è molto parziale); per alcune di esse si ripropongono le note critiche e/o interpretative riportate sulla rivista "Fauna" dell'Ente Nazionale Protezione Animali (Aa.Vv., 1992,1993), da Silvio Bruno (nel suo articolo "Legislazione erpetologica" del 1992), sulla Rivista "Panda" del WWF Italia e su "Leggi d'Italia" della De Agostini Giuridica.

Il presente lavoro è aggiornato al 31.12.1997 e può risultare incompleto per quanto riguarda alcune normative locali e regionali; per questo si invitano i Soci della S.H.I., e quanti lo leggeranno e lo utilizzeranno, a comunicare alla Commissione Conservazione tutte le possibili integrazioni per le prossime edizioni.

**Commissione Conservazione**  
**SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA**  
**Organigramma 1997 – 1998**

Coordinamento:

**Vincenzo Ferri**  
Via San Bassiano 6  
26841 Casalpuusterlengo (LO)  
tel. 0347.7923981                      fax 02/40308621  
E-mail: [vincenf@tin.it](mailto:vincenf@tin.it)

Membri:

**Franco Andreone**  
Museo Reg.le di Scienze Naturali  
Via Giolitti, 36  
I-10123 TORINO  
tel. 011.4323057                      fax 011/4323331  
E-mail: [frand@tin.it](mailto:frand@tin.it)

**Sebastiano Salvidio**  
Ist. di Zoologia Univ. di Genova  
Via Balbi, 5  
I-16126 GENOVA  
tel. 010/2099379                      fax 010/2099323  
E-mail: [zoologia@igecuniv.cisi.unige.it](mailto:zoologia@igecuniv.cisi.unige.it)

**Carlo Scoccianti**  
Lungarno Colombo, 44  
I-50136 FIRENZE  
tel./fax 055/679368

**Giovanni Scillitani**  
Dip. di Zoologia Univ. di Bari  
Via E. Orabona, 4  
I-70125 BARI  
tel. 080/5443360                      fax 0881/663972  
E-mail: [g.scillitani@biologia.uniba.it](mailto:g.scillitani@biologia.uniba.it)

# SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA

## Commissione Conservazione

### Linee guida per le reintroduzioni, i ripopolamenti e le introduzioni di Anfibi e Rettili.

Questo documento è la revisione in chiave erpetologica (effettuata dalla Commissione Conservazione S.H.I.) di quello elaborato e reso operativo in occasione del III Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina (Bologna, 9-11 Febbraio 1995).

La *Societas Herpetologica Italica* si è attivata per la sua diffusione e costituirà punto di riferimento ed organo consultivo nelle problematiche relative alla sua applicazione.

#### *Premessa*

La fauna italiana, nella sua attuale configurazione, anche per quanto concerne gli Anfibi e i Rettili, è in parte il risultato di trasformazioni storiche e recenti di origine antropica. A fianco di azioni indirette, quali i mutamenti ambientali, o dirette, di eliminazione, numerosi interventi di immissione hanno rappresentato, e tuttora rappresentano, un fattore di notevole influenza sulle zoocenosi. Una corretta politica di conservazione dovrebbe tendere ad evitare o ridurre il più possibile gli interventi dell'uomo sulla composizione e struttura delle comunità animali. Infatti, introduzioni, reintroduzioni e ripopolamenti, che caratterizzano in maniera consistente anche l'attuale gestione faunistica del nostro paese, pongono rilevanti problemi di natura biologica, conservazionistica e gestionale le cui cause vanno ricercate principalmente nei seguenti fattori:

- inadeguatezza del quadro normativo che non definisce modalità e limiti delle diverse tipologie degli interventi di immissione in maniera completa ed univoca;
- mancanza, nella grande maggioranza dei casi, di una seria progettazione di tali interventi, ovvero la loro pianificazione ed attuazione da parte di operatori spesso privi di una adeguata professionalità;
- progettazione e realizzazione degli interventi senza un'analisi del rapporto costi-benefici, a fronte di una limitatezza delle risorse complessivamente disponibili per la conservazione della fauna;
- assenza di un organismo formalmente delegato ad esprimere pareri in merito all'opportunità, alla congruità ed alla priorità degli interventi, nel contesto nazionale ed internazionale.

Da un'analisi critica di tale situazione nasce il presente documento che si propone di fornire le linee guida per una corretta pianificazione e realizzazione degli interventi di immissione faunistica. La sua elaborazione è stata condotta anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (I.U.C.N.)

#### *Definizioni*

Entità faunistica autoctona o indigena: *taxon*, a livello di specie o sottospecie, naturalmente presente in una determinata area nella quale si è originato o è giunto senza l'intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo.

Entità faunistica alloctona o esotica: *taxon* che non appartiene alla fauna originaria di una determinata area, ma che vi è giunto per l'intervento (intenzionale o accidentale) dell'uomo.

Entità faunistica naturalizzata: *taxon* alloctono per una determinata area ove è rappresentato da una o più popolazioni che si autosostengono.

Entità faunistica acclimata: *taxon* alloctono per una determinata area ove è rappresentato da una o più popolazioni non naturalizzate.

Immissione: trasferimento o rilascio, intenzionale o accidentale, di una entità faunistica. Un'immissione intenzionale viene indicata con il termine traslocazione.

Reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità faunistica in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta.

Ripopolamento: traslocazione di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio.

Introduzione: traslocazione di una entità faunistica in un'area posta al di fuori del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici.

### **Reintroduzioni**

La ricostituzione delle zoocenosi naturali alterate rappresenta uno degli scopi della conservazione. Le reintroduzioni possono costituire un efficace strumento in questo contesto.

Le reintroduzioni si prefiggono di ricostruire una popolazione vitale, in condizioni naturali, di un *taxon* localmente estinto, con le seguenti motivazioni:

- mantenimento della biodiversità attraverso la conservazione dei taxa minacciati;
- ricostruzione della complessità e della funzionalità dei sistemi naturali come elemento in grado di favorire la loro stabilità;
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dei problemi della conservazione;
- miglioramento della qualità della vita umana sotto il profilo estetico e culturale;
- possibilità di fruizione economica diretta o indiretta;
- miglioramento delle conoscenze scientifiche.

Tali interventi, se condotti senza adeguate basi scientifiche ed una specifica programmazione, possono tuttavia determinare i seguenti effetti negativi:

- introduzione di fattori di disequilibrio nella struttura e nella funzionalità delle zoocenosi;
- danni alle fitocenosi naturali e artificiali;
- inquinamento genetico e/o culturale delle forme autoctone conspecifiche in seguito ad espansione delle popolazioni reintrodotte, con possibile perdita di caratteri adattivi relativi a determinate realtà ambientali;
- diffusione di agenti patogeni responsabili di epidemie e zoonosi.

La realizzazione di programmi di reintroduzione non può dunque prescindere dall'applicazione di un protocollo organizzato in una successione logico-temporale, che viene esposta in appendice. I diversi punti di tale protocollo potranno essere sviluppati in maniera più o meno estesa ed approfondita in relazione alle caratteristiche del *taxon* oggetto della reintroduzione.

### **Ripopolamenti**

I ripopolamenti, intesi come potenziamento delle popolazioni naturali con individui provenienti da allevamento, rappresentano una pratica che può determinare diversi effetti negativi, se svolta senza rispettare i più elementari principi di conservazione faunistica:

- danni alle fitocenosi naturali e artificiali;
- introduzione di fattori di disequilibrio nella struttura e nella funzionalità delle zoocenosi;
- inquinamento genetico e/o culturale delle forme autoctone conspecifiche, con possibile perdita di caratteri adattivi relativi a determinate realtà ambientali;
- diffusione di agenti patogeni responsabili di epidemie e zoonosi;



2. quando un nucleo consistente di esemplari di una specie alloctona (p.e. *Trachemys scripta* e *Testudo hermanni boettgeri*) o di una specie che pur appartenendo alla fauna originaria ha subito una consistente alterazione del patrimonio genetico in conseguenza di incroci tra popolazioni diverse (*Testudo h. hermanni*) deve essere mantenuta in aree seminaturali, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- l'area di introduzione è completamente circoscritta o facilmente delimitabile per evitare spostamenti incontrollabili degli esemplari;
  - l'area di introduzione, pur rispettando le necessità d'habitat, termiche e trofiche, non è compresa nell'areale attuale o storico della specie.

Nel caso in cui, dopo una attenta analisi critica delle motivazioni e dei limiti sopra elencati, si decida di attuare un'introduzione, sarà necessario attenersi a protocolli relativi allo studio di fattibilità e alla progettazione, analoghi a quelli indicati per le reintroduzioni, riportati in appendice.

### **Immissioni**

In passato molte immissioni faunistiche sono state causate dal trasporto involontario da parte dell'uomo, o dalla fuga di animali in cattività. A immissioni accidentali sono dovute molte delle introduzioni di specie esotiche di Uccelli e Mammiferi nel nostro Paese. Per quanto riguarda gli Anfibi e i Rettili gli esempi sono, fortunatamente, limitati e riguardano soprattutto *Rana catesbeiana* e *Tarentola mauritanica*.

Nel caso di future immissioni accidentali, di specie autoctone, andranno valutati i rischi di inquinamento genetico, di impatto sulle varie componenti delle biocenosi, e sulle attività umane di interesse economico. Sulla base di tali valutazioni verranno quindi eventualmente definiti, da parte degli organismi territorialmente competenti, interventi volti a limitare l'impatto derivante dall'immissione.

Nel caso di future introduzioni accidentali va prevista l'attuazione di interventi di eradicazione a cura degli organismi territorialmente competenti.

Al fine di limitare il rischio di immissioni accidentali di specie alloctone mantenute in cattività, è necessario che le condizioni di detenzione siano tali, per localizzazione e struttura dell'area di stabulazione, da permettere l'eventuale rimozione della totalità degli individui.

Per le popolazioni naturalizzate o in via di naturalizzazione, va previsto un accurato monitoraggio del relativo status, nonché un'analisi critica dell'impatto esercitato sulle biocenosi e dei problemi comunque posti dalla loro presenza. Ciò al fine di definire interventi volti, di caso in caso, alla eradicazione, al contenimento nell'areale occupato, ovvero anche ad un eventuale ampliamento della distribuzione esclusivamente qualora sussistano le condizioni previste per l'introduzione a fini di conservazione.

Tali considerazioni valgono anche per i casi di immissione volontaria, ma che esulano da una corretta pianificazione o che sono condotti sulla base di motivazioni non valide, ovvero di introduzione indiretta determinata dall'espansione spontanea di un *taxon* a seguito di modificazioni ambientali causate dall'azione dell'uomo.

### **Strumenti Normativi ed Autorità per l'avallo dei Progetti**

Le linee guida di carattere biologico e tecnico esposte nel presente documento potranno trovare concreta applicazione nella prassi gestionale solo qualora si realizzino due condizioni:

1. revisione ed adeguamento del quadro normativo di settore;
2. individuazione di un organismo nazionale per la valutazione e l'approvazione dei progetti relativamente alla fase dello studio di fattibilità ed eventualmente anche della progettazione.

Il recente Decreto Legge n. 357 del 8.9.1997, seppure nella specificità delle sue competenze territoriali e faunistiche, potrebbe sopperire in parte a queste necessità.

## Appendice

### Protocollo di attività per la pianificazione e la realizzazione degli interventi di reintroduzione

#### 1) Studio di fattibilità

Valutazione, attraverso l'analisi critica di tutti gli elementi necessari, dell'opportunità e della possibilità di realizzare il progetto di reintroduzione:

- a) esposizione critica delle motivazioni dell'intervento;
- b) inquadramento dell'intervento nelle strategie di conservazione locali, nazionali ed internazionali;
- c) valutazione dello status legale del *taxon* in oggetto;
- d) indagine storica finalizzata alla definizione dei seguenti parametri relativi all'entità faunistica oggetto dell'intervento:
  - e) posizione sistematico-tassonomica dell'entità faunistica originariamente presente;
  - f) distribuzione pregressa;
  - g) caratteristiche ambientali presenti nell'area in cui si intende operare l'intervento nel periodo precedente l'estinzione e il declino dell'entità faunistica di interesse;
  - h) cause e periodo di estinzione.
- i) verifica della disponibilità di fondatori con i seguenti requisiti:
  - appartenenza allo stesso *taxon* della popolazione originariamente presente, possibilmente a livello sottospecifico;
  - appartenenza ad una popolazione per la quale il prelievo dei fondatori non costituisca un sostanziale fattore di rischio;
  - provenienza da aree con condizioni ecologiche il più possibile simili a quelle dell'area di intervento;
  - gestione dello *stock* secondo i principi della moderna biologia della conservazione dal punto di vista genetico-demografico nel caso esso provenga dalla cattività o da popolazioni presenti in natura, ma fortemente manipolate;
  - appartenenza ad una popolazione la cui idoneità sanitaria sia stata verificata con indagini mirate, condotte su base campionaria.
- j) analisi dei parametri biologici dell'entità faunistica oggetto dell'intervento, con particolare riferimento alle esigenze ecologiche ed all'individuazione dei principali fattori limitanti;
- k) accertata rimozione o concreta possibilità di rimozione delle cause di estinzione locale;
- l) stima delle dimensioni della minima popolazione vitale (M.V.P.), eventualmente mediante l'applicazione di modelli di analisi di vitalità della popolazione (P.V.A.);
- m) individuazione dell'area di reintroduzione, in base a:
  - stima della capacità portante anche mediante l'applicazione di idonei protocolli di valutazione ambientale (*Habitat Evaluation Procedure, Habitat Suitability Index*, ecc.) a differenti livelli di risoluzione;
  - stima dell'estensione necessaria a sostenere la minima popolazione vitale;  
il raggiungimento di tale obiettivo può essere previsto anche attraverso un sistema di aree disgiunte in grado di sostenere una metapopolazione;
- n) verifica dell'idoneità dell'area di reintroduzione da un punto di vista sanitario da effettuarsi con indagini mirate, condotte su base campionaria, nei confronti delle popolazioni locali delle specie selvatiche e domestiche;
- o) verifica dell'adeguatezza del quadro legale ed eventualmente delle possibilità di modifiche ed integrazioni;
- p) valutazione dell'adeguatezza del quadro socio-culturale ed eventualmente della possibilità di realizzare interventi di educazione e sensibilizzazione;

- q) valutazione dei potenziali effetti della reintroduzione sulle diverse componenti della biocenosi;
- r) verifica della compatibilità con altri progetti di conservazione che interessino l'area di intervento;
- s) valutazione dei potenziali effetti della reintroduzione sulle popolazioni umane locali e sulle attività antropiche di interesse economico;
- t) verifica della possibilità di attuazione di interventi di controllo della popolazione e di prevenzione o risarcimento dei danni da essa prodotti.

## 2) *Progettazione*

Preparazione di un programma esecutivo che preveda le azioni e definisca le componenti operative coinvolte nella reintroduzione.

- a) Pianificazione degli interventi eventualmente necessari per rimuovere le cause di estinzione;
- b) definizione di eventuali interventi di recupero ambientale finalizzati al miglioramento dell'idoneità dell'area di reintroduzione;
- c) definizione di una gerarchia delle fonti per lo stock in base alle considerazioni di carattere sistematico, conservazionistico, ecologico, genetico, comportamentale, demografico e sanitario già esposte al punto 1.e.
- d) definizione della consistenza minima e della struttura (rapporto sessi, distribuzione degli individui nelle classi di età e/o sociali) dello stock di fondatori, e del calendario delle immissioni. Tali parametri vanno valutati, in base alle previsioni di modelli di accrescimento ed a considerazioni di carattere genetico, al fine di costituire una minima popolazione vitale ben strutturata;
- e) stesura di un progetto operativo che definisca:
  - ruoli e responsabilità tecnico-legali;
  - eventuale adeguamento del quadro normativo;
  - informazione ed eventuale coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, enti ed associazioni interessate al progetto e territorialmente competenti;
  - informazione e sensibilizzazione delle popolazioni locali;
  - eventuale istruzione del personale coinvolto nelle operazioni;
  - tempi e metodi di cattura e trasporto dei fondatori;
  - tempi, siti e tecniche di marcaggio e rilascio dei fondatori;
  - controllo sanitario nelle fasi di cattura, trasporto e rilascio dei fondatori;
  - eventuali interventi sull'ambiente atti a favorire l'insediamento dei fondatori;
  - piano di controllo e di studio degli animali rilasciati e delle fasi iniziali di accrescimento della nuova popolazione, in grado anche di orientare e perfezionare gli interventi della fase di realizzazione;
- f) definizione di un dettagliato piano finanziario globale ed identificazione delle fonti di finanziamento.

## 3) *Realizzazione del progetto*

- a) Realizzazione delle varie fasi descritte nel progetto di reintroduzione, sino alla fase di rilascio dei fondatori;
- b) monitoraggio degli individui rilasciati (sopravvivenza, riproduzione, condizioni sanitarie, spostamenti, ecc.) e dell'evoluzione demografico-distributiva della popolazione neo-costituita;
- c) adeguata produzione di relazioni scientifiche e divulgative sui diversi stadi di avanzamento del progetto e sui risultati conseguiti;
- d) costante valutazione critica dei risultati, ed eventuale revisione o sospensione del progetto.

## Consiglio d'Europa – Comitato dei Ministri

### Risoluzione n. 78(22) 1979 relativa agli Anfibi e Rettili minacciati in Europa.

CONSIGLIO D'EUROPA - COMITATO DEI MINISTRI

#### RISOLUZIONE N°(78)22 RELATIVA AGLI ANFIBI E RETTILI MINACCIATI IN EUROPA

(omissis)

Si raccomanda ai Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa di ispirarsi nella loro politica ambientale ai principi qui enunciati:

#### *Principi generali*

1. adottare il principio di una protezione adeguata di tutti gli anfibi e rettili ad eccezione delle specie esotiche;
2. accordare un'attenzione speciale alle specie minacciate o suscettibili di diventarlo in futuro fino a quando gli effettivi delle loro popolazioni non abbiano raggiunto un'adeguata consistenza;

#### *Sorveglianza, inventario e ricerche*

3. creare, a livello nazionale, quando necessario, un organismo incaricato della sorveglianza delle specie faunistiche minacciate;
4. preparare o completare un inventario nazionale degli anfibi e rettili minacciati che dovrebbe particolarmente mettere in evidenza le ragioni del declino di queste specie e precisare le disposizioni necessarie per garantire la loro sopravvivenza;
5. assicurarsi che esistano programmi appropriati e coordinati di ricerca nel campo dell'erpetologia allo scopo di migliorare specialmente le conoscenze sui bisogni ecologici di queste specie e favorire l'assegnazione, alle organizzazioni competenti, dei mezzi finanziari necessari;

#### *Protezione e gestione degli habitat*

6. conservare e proteggere gli habitat esistenti e ricostituire oppure, in caso di bisogno, crearne dei nuovi. Essi devono avere estensione sufficiente rispetto alle necessità ecologiche delle specie e devono inglobare biotopi diversificati allo scopo di permettere la loro colonizzazione da parte di molteplici raggruppamenti di specie;
7. creare zone protette in ambiente litoraneo nella regione mediterranea dove le tartarughe marine si riproducono;
8. prendere le disposizioni necessarie per permettere la riproduzione degli anfibi e dei rettili e la loro migrazione stagionale;
9. selezionare fra le zone protette gli habitat, le biocenosi o gli ecosistemi che ospitano specialmente specie di anfibi e di rettili minacciate e proporle per la rete europea di Riserve biogenetiche oggetto della risoluzione (76)17;

10. mettere in pratica una gestione ecologica nelle zone protette e attribuire ai responsabili della zona i mezzi finanziari necessari;

#### *Disposizioni particolari*

11. controllare le attività umane e specialmente l'uso di sostanze tossiche che potrebbero dimostrarsi dannose per gli anfibi, i rettili e i loro habitat;
12. controllare strettamente e, in caso di necessità proibire, specialmente nelle isole e negli habitat isolati dove un equilibrio biologico sarebbe facilmente perturbato, l'introduzione di specie non indigene che potrebbero entrare in concorrenza con gli anfibi e i rettili e ridurre la consistenza delle loro popolazioni;
13. sopprimere i sistemi in vigore di premiazione della distruzione di certi rettili considerati come nocivi, compresi i velenosi;
14. diminuire strettamente il prelevamento in natura di anfibi e di rettili specialmente a scopi sieroterapici, scientifici, alimentari e commerciali e sostituirli con allevamenti di specie in cattività e semilibertà, realizzati in condizioni d'ambiente controllato vicino alla natura e che avranno come scopo, per esempio:
  - a) la raccolta del veleno dei rettili per la preparazione di sieri liofilizzati;
  - b) la fornitura ai laboratori di ricerca di anfibi e rettili, solamente quando l'utilizzazione di queste specie non può essere sostituita in altro modo;

#### *Cooperazione internazionale*

15. esaminare la possibilità di ratificare, se gli Stati non l'avessero già fatto, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie selvatiche di flora e di fauna minacciate di estinzione conclusa a Washington il 3 marzo 1973;

#### *Informazione del pubblico*

16. incoraggiare e promuovere l'informazione del pubblico e introdurre un insegnamento adeguato specialmente nelle scuole primarie e secondarie su:
  - a) il ruolo che hanno gli anfibi e i rettili nell'equilibrio biologico della natura;
  - b) la necessità di proteggere gli anfibi e i rettili, spesso considerati nocivi, compresi i velenosi;
  - c) le differenze fra le specie d'anfibi e di rettili e specialmente di rettili velenosi, fra l'altro a mezzo di una larga diffusione dello studio sugli anfibi e i rettili minacciati in Europa.

## **CONVENZIONI**

**Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) “sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione”. Washington 30.04.1973.**

## CONVENZIONI

Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) "sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione". Washington 30.04.1973.  
Italia 19.12.1975 n. 874 (G.U. n. 49 del 24.2.1976), n. 150 del 7.2.1992; n. 59 del 13.3.1993.

# DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150

**D**isciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A chiunque contravviene a quanto previsto agli articoli 1 e 2 — riguardanti gli esemplari indicati nell'allegato A, appendice I e nell'allegato C, parte I, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni — del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, recante attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità economica europea

della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione, vengono applicate le seguenti sanzioni:

a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire quindici milioni a lire quattrocento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni e ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2.

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, di cui all'articolo 1, comma 1, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene, trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato A, appendici II e III, e nell'allegato C, parte 2, del citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire dieci milioni a lire duecentocinquanta milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno e ammenda da lire dieci milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.

Art. 4.

1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero dello loro parti o prodotti derivati.

Nel caso di esemplari vivi è disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2.

Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2.

# NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI ESOTICI

A seguito della pubblicazione di recenti normative in merito al commercio di animali esotici, riportiamo il testo aggiornato della legge 7 febbraio 1992 n°150, che disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione di Washington, come modificata dal decreto legge 12 gennaio 1993 n°2 coordinato con la legge di conversione 13 marzo 1993 n°59 (testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°60 del 13 marzo 1993).

## Art. 1

1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1982, o del decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1983, o nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o ricompra, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie elencate nell'appendice A, appendice I, e III - sezione quarta, inserite nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, e nell'appendice C, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindicimila a lire duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindicimila a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale, la condanna consegue la sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato entro ovi l'oggetto è stato acquistato, è punito con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diecimila milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

3. L'exportazione o la ricettazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1, eccetto gli oggetti di poltrona ad uso personale e le calzature, è consentita previo rimborso di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington.

## Art. 2

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1983, o del decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1983, o nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o ricompra, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'appendice A, appendice I, e III - sezione quarta, inserite nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, e nell'appendice C, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, la condanna consegue la sospensione dell'attività per un periodo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

## Art. 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o transito sul territorio italiano di esemplari di vivi o morti degli animali esotici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro prodotti derivati.

## Art. 4

1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli

esemplari vivi o morti degli animali esotici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi è disposta il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private, in grado di garantire il mantenimento a scopi didattici e scientifici di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici o, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2.

2. Il decreto del Ministero dell'Interno, in materia di commercio con il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità, è letta presso il Ministero dell'Ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di utilizzazione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 871.

## Art. 5

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali esotici e delle piante di cui all'art. 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, altrimenti, con decreto del Ministero dell'Interno e delle foreste, ad efficacia retroattiva, sono dichiarati contrari alla costituzione di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 871, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 871, i suddetti uffici, ritenute appaia ricevuta. Previa verifica della regolarità dell'importazione, a suo tempo avvenuta.

2. È fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali esotici e delle piante di cui all'art. 1, comma 1, di

## APPLICAZIONE NELLA COMUNITÀ DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE

Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 (modificato con Regolamenti (CEE) n. 3143/87 della Commissione del 19 ottobre 1987, n. 3189/88 della Commissione, del 17 ottobre 1988 e Regolamento (CEE) n. 610/89 della Commissione, del 9 marzo 1989)

### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(Omissis)

### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Art. 1.

La convenzione figurante nell'allegato A è applicabile nella Comunità alle condizioni previste dagli articoli seguenti.

Applicando il presente regolamento saranno rispettati gli obiettivi ed i principi della convenzione.

#### Art. 2.

Gli esemplari ai quali si applica il presente regolamento sono i seguenti:

a) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice I della convenzione, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente regolamento, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dell'imballaggio, del marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;

b) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice II della convenzione, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente regolamento, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dell'imballaggio, del marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali appartenenti a queste stesse specie;

c) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice III della convenzione e qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente regolamento.

#### Art. 3.

1. Gli esemplari delle specie elencate nell'allegato C, parte I, sono considerati come esemplari delle specie elencate nell'appendice I della convenzione.

2. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C, parte 2, è subordinata ad una licenza di importazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

#### Art. 4.

Le modifiche che è necessario apportare alle appendici I, II e III della convenzione ed all'allegato B del presente regolamento, a seguito di modifiche decise dalle parti alla convenzione e accettate dalla Comunità, nonché le eventuali aggiunte all'allegato B, sono apportate conformemente alla procedura fissata all'articolo 21, paragrafi 2 e 3.

#### Art. 5.

1. L'introduzione nella Comunità di esemplari di cui agli articoli 2 e 3 è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolate le formalità doganali, di una licenza d'importazione o certificato d'importazione previsti a tal fine all'articolo 10.
2. L'esportazione o la riesportazione fuori della Comunità di esemplari di cui all'articolo 2 è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolate le formalità doganali, del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
3. Gli uffici doganali presso i quali sono state presentate le licenze, in conformità dei paragrafi 1 e 2, restituiscono la licenza all'organo di gestione dello Stato membro dal quale dipendono.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la presentazione, presso i competenti servizi doganali, delle licenze di cui all'articolo 10 non è richiesta per quanto riguarda gli esemplari introdotti nella Comunità e posti sotto un regime di transito doganale o di deposito provvisorio, a condizione che un documento di esportazione applicabile a tali esemplari sia rilasciato dall'organo di gestione del paese esportatore. In tal caso gli Stati membri possono esigere la presentazione della documentazione di esportazione prevista dalla convenzione o di un documento che ne compri l'esistenza.

#### Art. 6.

1. È vietato esporre a scopi commerciali, vendere, detenere per la vendita, offrire in vendita o trasportare per la vendita esemplari di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, salvo deroga che può essere accordata dagli Stati membri, prendendo in considerazione gli obiettivi della convenzione e le disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (<sup>1</sup>), per le seguenti ragioni:
  - a) gli esemplari sono entrati, conformemente alla convenzione e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel territorio in cui quest'ultimo è applicabile;
  - b) gli esemplari di una specie animale sono stati allevati in cattività, gli esemplari di una specie vegetale sono stati moltiplicati artificialmente, gli esemplari sono parti di tali animali o vegetali, o sono stati ricavati dagli stessi;
  - c) gli esemplari sono destinati a scopi di ricerca, di insegnamento o di allevamento o coltivazione;
  - d) gli esemplari originari di uno Stato membro sono stati tolti dal loro ambiente naturale in virtù di disposizioni vigenti in tale Stato membro o con l'autorizzazione delle autorità competenti dello stesso;
  - e) gli esemplari sono entrati, conformemente alla convenzione e dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, nel territorio in cui quest'ultimo è applicabile e non sono utilizzati per scopi essenzialmente commerciali.
2. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli esemplari di cui all'articolo 2, lettere b) e c), non contemplati dal paragrafo 1 se questi sono stati introdotti in violazione dell'articolo 5.
3. Prendendo in particolare considerazione l'articolo VIII della convenzione, le autorità competenti degli Stati membri hanno la facoltà di vendere gli esemplari da esse sequestrati a norma del presente regolamento o di legislazione nazionali e tali esemplari possono essere allora utilizzati a tutti i fini utili come se fossero stati introdotti legalmente.

<sup>1</sup> G.U. n. L 103 del 25-4-1979, pag. 1

#### Art. 7.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e gli indirizzi degli organi di gestione e delle autorità scientifiche di cui all'articolo IX della convenzione, nonché, se del caso, delle altre autorità competenti di cui al presente regolamento. La Commissione pubblica questi dati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

#### Art. 8.

Le competenti autorità degli Stati membri:

- a) rilasciano le licenze e i certificati di cui all'articolo 10 o vistano i certificati di importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- b) autorizzano le deroghe di cui all'articolo 6;
- c) rilasciano i certificati di cui all'articolo 11 e l'etichetta di cui all'articolo 12;
- d) rinviano agli organi di gestione che le hanno rilasciate le licenze loro trasmesse dagli uffici doganali in applicazione dell'articolo 5;
- e) comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre i registri e le relazioni previsti dall'articolo VIII, paragrafi 6 e 7, della convenzione.

#### Art. 9.

1. Fatto salvo l'articolo 15, ogni Stato membro riconosce le decisioni delle autorità competenti degli altri Stati membri.
2. Ad eccezione dei documenti di cui all'articolo 11, lettera a), le licenze e i certificati di cui al presente regolamento rilasciati in uno Stato membro sono validi in tutta la Comunità.
3. Le richieste di licenze di importazione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono trasmesse all'organo di gestione competente per il luogo di destinazione dell'esemplare.
4. Le richieste di licenze di introduzione per esemplari provenienti dal mare sono trasmesse all'organo di gestione competente per il luogo di introduzione degli esemplari.
5. Le richieste di licenze di esportazione e di certificati di riesportazione di esemplari vivi, di cui all'articolo 10, paragrafo 3, sono trasmesse all'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trova l'esemplare.

#### Art. 10.

1. a) L'introduzione nella Comunità di esemplari di cui all'articolo 2, lettera a), ed all'articolo 3, provenienti da paesi terzi o dal mare è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione.
    - b) Le licenze di importazione previste all'articolo 3, paragrafo 2, sono concesse soltanto se:
      - è evidente o è dimostrato in modo attendibile dal richiedente che la cattura o la raccolta dell'esemplare nel suo ambiente naturale non influisce negativamente sulla conservazione delle specie, né sull'area di distribuzione delle relative popolazioni;
      - il richiedente dimostra con documenti rilasciati dalle competenti autorità del paese d'origine che l'esemplare è stato procurato conformemente alle normative per la tutela della specie in causa;
      - in caso di importazione di un animale vivo, il richiedente dimostra che il destinatario previsto dispone degli impianti adatti per una sistemazione e per le abitudini delle specie e che sono garantite le cure adatte;
      - non si oppongono altre esigenze in materia di conservazione della specie.
- Le licenze sono eventualmente corredate di disposizioni complementari per garantire l'osservanza di tali condizioni.

2. L'introduzione nella Comunità di esemplari di tutte le altre specie contemplate dal presente regolamento, provenienti da paesi terzi dal mare, è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione o di un certificato di importazione visitato dal servizio doganale e attestante che le formalità prescritte dalla convenzione sono state espletate.  
La licenza di importazione e il certificato di importazione sono stabiliti su un formulario identico.

3. L'esportazione o la riesportazione fuori della Comunità degli esemplari di cui all'articolo 2 è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione a seconda dei casi, oppure, nel caso di piante riprodotte artificialmente, di una delle due di tali licenze o del documento di cui all'articolo 11, lettera b).

#### Art. 11.

Le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'interessato, corredata dei necessari documenti giustificativi, i certificati seguenti:

- un documento attestante che un dato esemplare è entrato, conformemente alla convenzione, nel territorio cui si applica il presente regolamento, prima dell'entrata in vigore dello stesso, ovvero che è stato acquistato prima che la convenzione fosse applicabile alla detta specie;
- un documento attestante che si tratta di un esemplare di una specie animale nato e allevato in cattività o un esemplare di una specie vegetale riprodotto artificialmente o che si tratta di una parte di un animale o di una pianta di questo genere, o di un prodotto da essi derivato.

#### Art. 12.

In deroga all'articolo 5, la presentazione ai servizi doganali dei documenti di cui all'articolo 10 non è generalmente richiesta per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello è fissato secondo la procedura dell'articolo 21 ovvero un'etichetta analoga, rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratta di prestiti, di doni e di scambi a fini non commerciali tra scienziati ed istituti scientifici registrati da un organo di gestione del rispettivo Stato.

#### Art. 13.

1. Se gli esemplari di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, che ai sensi della licenza di importazione devono essere conservati a un indirizzo determinato, sono spediti in un altro Stato membro dopo l'immissione in libera pratica, alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione deve essere apporata la prova che le merci hanno avuto la destinazione prescritta.

2. Ogni trasporto all'interno della Comunità di animali vivi della specie di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, con partenza dall'indirizzo specificato nella licenza di importazione, è subordinato ad un'autorizzazione preliminare rilasciata dall'organo o dagli organi di gestione interessati.

3. Se gli esemplari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sottoposti ai regimi di transito comunitario, il principale obbligato appone nella casella della dichiarazione di transito comunitario che è riservata alla designazione delle merci una delle diciture seguenti:

- "Udrydelestruede arter";
- "Gefährdete Arten";
- "Είδη του απειλούμετα με εξαφάνιση";
- "Endangered species";
- "Espèces menacées d'extinction";
- "Specie minacciate di estinzione";
- "Bedreigde soorten".

#### Art. 14.

Deroghe agli articoli 5 e 10 possono essere accordate dagli Stati membri per gli esemplari che sono oggetti personali o sono destinati ad uso domestico.

#### Art. 15.

1. Per quanto riguarda le specie a cui si applica il presente regolamento, gli Stati membri possono mantenere o prendere misure più rigorose per uno o più dei seguenti scopi, in osservanza del trattato, in particolare dell'articolo 36:

- miglioramento delle condizioni di sopravvivenza degli esemplari vivi nei paesi destinatari;
  - conservazione della specie indigene;
  - conservazione di una specie o di una popolazione di una specie nel paese d'origine.
- Allorché, conformemente al presente paragrafo, uno Stato membro prende le misure in questione che in nessun caso possono essere motivate da considerazioni di politica commerciale, queste devono applicarsi anche agli scambi con i paesi terzi.
2. Se uno Stato membro intende ricorrere al paragrafo 1, esso informa immediatamente la Commissione delle misure che si propone di prendere.
3. Per proteggere la salute e la vita degli animali e delle piante, gli Stati membri possono prendere, per le specie non contemplate dal presente regolamento, misure analoghe a quelle in esso previste.

#### Art. 16.

I punti di entrata e quelli di uscita, eventualmente fissati dagli Stati membri in conformità dell'articolo VIII, paragrafo 3, della convenzione, sono notificati alla Commissione, che ne pubblica l'elenco nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea.

#### Art. 17.

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento.

2. Le informazioni fornite a norma del presente regolamento non possono essere divulgate né utilizzate a scopi diversi da quello per cui sono state richieste, a meno di un'autorizzazione esplicita da parte di chi le ha fornite e purché le disposizioni in vigore nello Stato membro che le ha ricevute non vietino tale uso.

Tutte le informazioni comunicate, soggette all'obbligo del segreto professionale, godono della protezione garantita a tali informazioni sia dalla legislazione dello Stato membro che ha ricevuto, sia dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle autorità della Comunità.

Le informazioni soggette all'obbligo del segreto professionale possono in particolare essere comunicate solo a persone che lavorano negli Stati membri o in seno alle istituzioni comunitarie e le cui funzioni richiedono l'accesso alle informazioni stesse.

#### Art. 18.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie relative alle ricerche che riguardano la situazione delle specie minacciate di estinzione e metodi di controllo del commercio a riguardo alle parti o ai prodotti ricavati da animali o da piante affinché la Commissione possa eventualmente prendere le iniziative adeguate per il coordinamento di queste ricerche.

A tale riguardo gli Stati membri prendono in considerazione i lavori effettuati dalle organizzazioni internazionali che esistono nel settore.

Art. 19.

*E istituito un comitato della convenzione, in seguito denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.*

Art. 20.

*Il comitato esamina qualsiasi problema relativo all'applicazione del presente regolamento ad esso sottoposto dal suo presidente, o su iniziativa di quest'ultimo o dietro richiesta del rappresentante di uno Stato membro.*

Art. 21.

1. Secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 il comitato:
  - a) determina il tipo dei documenti di cui agli articoli 10 e 11, il modello delle etichette di cui all'articolo 12 nonché i marchi, i piombi e i contrassegni di cui all'articolo VI della convenzione;
  - b) fissa le condizioni uniformi per il rilascio dei documenti di cui agli articoli 10 e 11;
  - c) stabilisce i principi che disciplinano la validità e l'uso del documento di cui all'articolo 11, lettera a), e la concessione delle deroghe di cui all'articolo 14.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire tenendo conto dell'urgenza del problema di cui trattasi. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato.  
b) Se le disposizioni previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle disposizioni da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.  
c) Se, allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui il Consiglio è stato adito, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in questione sono adottate dalla Commissione.

Art. 22.

*Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che adotta per l'applicazione del presente regolamento.  
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.*

Art. 23.

*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.  
Gli articoli da 1 a 17 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1984.  
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.*

(Omissis)

ALLEGATO A

*Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione*

*Gli Stati contraenti,*

*Riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;*

*Coscienti del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche;*

*Riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche;*

*Riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatiche contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale;*

*Convinti che si devono prendere d'urgenza delle misure a questo scopo,*

*Hanno Convenuto quanto segue:*

Articolo I  
Definizioni

*Al fini della presente convenzione, e salvo che il contesto richieda un'altra interpretazione, le espressioni seguenti significano:*

- a) «specie»: ogni specie, sottospecie, oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e geograficamente isolati;
- b) «specimen»:
  - i) qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti;
  - ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte nelle appendici I e II, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, quando sono menzionati nella suddetta appendice;
  - iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte nell'appendice I, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'appendice II o nell'appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, quando sono menzionati nelle suddette appendici;
- c) «commercio»: l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione con provenienza dal mare;
- d) «riesportazione»: l'esportazione di qualunque specimen precedentemente importato;
- e) «introduzione con provenienza dal mare»: il trasporto, in uno Stato, di specimens di specie che sono stati presi nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato;
- f) «autorità scientifica»: un'autorità scientifica nazionale designata conformemente all'articolo IX;
- g) «autorità amministrativa»: un'autorità amministrativa nazionale designata conformemente all'articolo IX;
- h) «parte»: uno Stato per il quale la presente convenzione è entrata in vigore.

Articolo II  
Principi fondamentali

1. L'appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli specimens di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.
2. L'appendice II comprende:
  - a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli specimens di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
  - b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice II in applicazione della lettera a).
3. L'appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre parti per il controllo del commercio.
4. Le parti non permettono il commercio degli specimens delle specie iscritte nelle appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo III

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice I

1. Ogni commercio di specimens di una specie iscritta nell'appendice I dovrà essere conforme alle disposizioni del presente articolo.
2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione, il quale permesso sarà concesso soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti:
  - a) un'autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
  - b) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
  - c) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti;
  - d) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per il suddetto specimen.
3. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione oppure un certificato di riesportazione. Un permesso di importazione deve soddisfare alle condizioni seguenti:
  - a) un'autorità scientifica dello Stato di importazione avrà emesso il parere che gli scopi dell'importazione non nuocciano alla sopravvivenza della detta specie;
  - b) un'autorità scientifica dello Stato di importazione avrà la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario possiede le installazioni adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo con cura;

c) un'autorità amministrativa dello Stato di importazione ha la prova che lo specimen non sarà utilizzato per fini principalmente commerciali.

4. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione;

b) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti;

c) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per qualunque specimen vivente.

5. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato da parte dell'autorità amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto. Il detto certificato dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'autorità scientifica dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto, avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;

b) un'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario ha le installazioni adeguate per conservarlo e trattarlo con cura;

c) un'autorità amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto, avrà la prova che lo specimen stesso non sarà utilizzato a fini principalmente commerciali.

Articolo IV

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice II

1. Qualunque commercio di specimens di una specie iscritta nell'appendice II deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo.

2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione. Questo permesso deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;

b) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;

c) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

3. Per ognuna delle parti, un'autorità scientifica sorveglierà in maniera continua la concessione, ad opera della medesima parte, dei permessi di esportazione per gli specimens di specie iscritte all'appendice II, come pure le esportazioni reali di questi specimens. Quando un'autorità scientifica determinerà che l'esportazione di specimens di una qualunque di queste specie dev'essere limitata allo scopo di conservarla, in tutto il suo habitat, ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cui si trova, e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe la iscrizione della detta specie nell'appendice I, essa informerà l'autorità amministrativa competente comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione per il commercio degli specimens della detta specie.

4. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva presentazione sia di un permesso di esportazione, sia di un certificato di riesportazione.

5. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

6. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato emesso dall'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto. Detto certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica dello Stato nel quale detto specimen è stato introdotto avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà trattato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

7. I certificati di cui al paragrafo 6 più sopra possono essere concessi, su parere dell'autorità scientifica emanato dopo consultazioni con altre autorità scientifiche nazionali, e, se del caso, con autorità scientifiche internazionali, per il numero totale di specimen di cui è autorizzata l'introduzione durante periodi non superiori a un anno.

#### Articolo V

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice III

1. Qualunque commercio di specimens di una specie iscritta nell'appendice III deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo.

2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice III da parte di qualunque Stato, che ha iscritto la detta specie nell'appendice III, sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione che dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen in questione non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in questo Stato;

- b) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

3. Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo, l'importazione di qualunque specimen di una specie iscritta nell'appendice III sarà soggetta alla presentazione preventiva di un certificato d'origine, e, nel caso di una importazione con provenienza da uno Stato che ha iscritto la detta specie nell'appendice III, di un permesso d'esportazione.

4. Quando si tratta di una riesportazione, un certificato emesso dall'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione, che precisi che lo specimen è stato trasformato in questo Stato, oppure che verrà riesportato, costituirà prova per lo Stato di importazione che le disposizioni della presente convenzione sono state rispettate per gli specimens in questione.

10

#### Articolo VI

Permessi e certificati

1. I permessi e certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo.

2. Un permesso di esportazione deve contenere le informazioni precisate nel modulo riprodotto nell'appendice IV; esso non sarà valevole per l'esportazione che per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio.

3. Qualunque permesso o certificato deve contenere il titolo della presente convenzione; contiene il nome e il timbro dell'autorità amministrativa che lo ha emanato ed un numero di controllo attribuito dall'autorità amministrativa.

4. Qualunque copia di un permesso o di un certificato emanato da un'autorità amministrativa deve essere chiaramente marcata come copia e non può essere utilizzata al posto dell'originale di un permesso o di un certificato, a meno che non sia stipulato altrimenti sulla copia.

5. Si richiederà un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di specimens.

6. Un'autorità amministrativa dello Stato di importazione di qualunque specimen annullerà e conserverà il permesso di esportazione o certificato di riesportazione e qualsiasi permesso di importazione corrispondente presentato in relazione all'importazione del detto specimen.

7. Quando ciò sia fattibile e appropriato, un'autorità amministrativa potrà fissare una marca su qualunque specimen per facilitarne l'identificazione. A tale scopo, marca significa qualunque impressione o stampiglia indelebile, sigillo di piombo o altro mezzo adeguato ad identificare uno specimen, e tale marca sarà studiata e progettata in modo tale che la sua falsificazione ad opera di persone non autorizzate sia resa più difficile possibile.

#### Articolo VII

Esenzione e altre disposizioni speciali in relazione al commercio

1. Le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno al transito o trasbordo di specimens attraverso il territorio, o nel territorio, di una parte mentre gli specimens restano sotto controllo doganale.

2. Quando un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà verificato che uno specimen fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni della presente convenzione rispetto a detto specimen le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno a questo specimen se la detta autorità emette un certificato a tale effetto.

3. Le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno a specimens che siano articoli personali o di uso domestico. Queste regole peraltro non si applicheranno nei seguenti casi:

- a) nel caso di specimens iscritti nell'appendice I, se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e vengono importati in questo Stato; oppure
- b) nel caso di specimens iscritti nell'appendice III:

- i) se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e in uno Stato nel cui ambiente selvatico si è verificata la cattura o la raccolta;

- ii) se i medesimi vengono importati nello Stato di residenza abituale del proprietario;
- iii) lo Stato nel quale si è verificata la cattura o la raccolta richiede la previa concessione di un permesso di esportazione prima di qualsiasi esportazione di detti specimens;

a meno che un'autorità amministrativa non abbia verificato che gli specimens furono acquisiti prima che le disposizioni della presente convenzione entrassero in vigore rispetto a tale specimen.

4. Gli specimens di una specie animale iscritta nell'appendice I e allevati in cattività per fini commerciali, o di una specie vegetale iscritta nell'appendice I e riprodotti artificialmente per fini commerciali, saranno considerati specimens delle specie iscritte nell'appendice II.

5. Quando un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà verificato che qualunque specimen di una specie animale è stato allevato in cattività o che qualunque specimen di una specie vegetale è stato riprodotto artificialmente, o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, o di uno dei suoi prodotti, un certificato di questa autorità amministrativa a tale effetto sarà accettato in sostituzione dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli articoli III, IV o V.

6. La disposizione degli articoli III, IV e V non si applicheranno al prestito, donazione o interscambio non commerciale fra scienziati o istituzioni scientifiche che risultano registrati da una autorità amministrativa del loro Stato, relativamente a specimens da erbario, altri specimens conservati, disseccati o inglobati da museo, e materiali di piante vive che portino un'etichetta emessa o approvata da un'autorità amministrativa.

7. Un'autorità amministrativa di qualunque Stato potrà accordare deroghe rispetto ai requisiti degli articoli III, IV e V, e permettere il movimento, senza permessi o certificati, di specimens che formino parte di un giardino zoologico, circo, collezione zoologica o botanica ambulante o altre mostre itineranti, a condizione che:

a) l'esportatore o importatore dichiari le caratteristiche complete di questi specimens all'autorità amministrativa;

b) i detti specimens rientrino nelle categorie specificate al paragrafo 2 o 5 del presente articolo;

c) l'autorità amministrativa abbia verificato che qualunque specimen vivente venga trasportato e curato in maniera tale che si riduca al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

#### Articolo VIII

Misure che dovranno essere prese dalle parti

1. Le parti adotteranno le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione e per proibire il commercio di specimens in violazione delle medesime. Queste misure comprenderanno:

a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali specimens;

b) la confisca o il rinvio allo Stato esportatore degli specimens in questione.

2. Oltre alle misure prese in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque parte potrà, quando lo reputi necessario, prevedere una qualunque procedura di rimborso interno per le spese incontrate a seguito della confisca di uno specimen acquisito in violazione delle misure prese in applicazione della presente convenzione.

3. Per quanto possibile, le parti cureranno che le formalità richieste per il commercio degli specimens siano eseguite con un minimo di dilazione. Allo scopo di facilitare queste formalità, ognuna delle parti dovrà designare dei porti di uscita e dei porti d'entrata dove gli specimens dovranno essere presentati per essere sdoganati. Dei porti le parti dovranno verificare che ogni specimen vivo, durante qualunque periodo di transito, permanenza o trasporto, sia adeguatamente trattato, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

4. Nel caso di confisca di uno specimen vivente in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo:

a) lo specimen sarà affidato ad una autorità amministrativa dello Stato che effettua la confisca;

b) l'autorità amministrativa, dopo una consultazione con lo Stato di esportazione, rimanderà lo specimen al suddetto Stato a spese del medesimo, oppure ad un centro di osservazione e salvaguardia o ad altro luogo considerato dalla detta autorità amministrativa appropriato e compatibile con gli scopi della presente convenzione.

12

c) l'autorità amministrativa potrà ottenere il consiglio di un'autorità scientifica, oppure, quando lo riterrà desiderabile, potrà consultarsi con la segreteria, allo scopo di facilitare la decisione da prendersi in conformità col capoverso b) del presente paragrafo, comprendendosi in ciò la scelta del centro di osservazione e salvaguardia o di un altro luogo.

5. Un centro di osservazione e salvaguardia, come definito dal paragrafo 4 del presente articolo, è un'istituzione designata da un'autorità amministrativa per aver cura degli specimens viventi, specialmente di quelli che fossero stati confiscati.

6. Ognuna delle parti dovrà tenere registri relativi al commercio di specimen delle specie iscritte nelle appendici I, II e III, i quali registri dovranno contenere:

a) i nomi e gli indirizzi degli esportatori e degli importatori;

b) il numero e la natura dei permessi e certificati emessi; gli Stati con i quali si è verificato il detto commercio; le quantità e tipi di specimens, i nomi delle specie iscritte nelle appendici I, II e III, e, se del caso, la grandezza e il sesso dei detti specimens.

7. Ognuna delle parti preparerà e trasmetterà alla segreteria rapporti periodici in merito all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, e in particolare:

a) un rapporto annuale che contenga un riassunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente articolo;

b) un rapporto biennale in merito alle misure legislative, regolamentari e amministrative adottate al fine di adempiere alle disposizioni della presente convenzione.

8. Le informazioni, alle quali si riferisce il paragrafo 7 del presente articolo saranno disponibili per il pubblico nella misura in cui ciò non è incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della parte interessata.

#### Articolo IX

Autorità amministrative e scientifiche

1. Ai fini della presente convenzione, ognuna delle parti designerà:

a) una o più autorità amministrative competenti per concedere permessi o certificati in nome della detta parte;

b) una o più autorità scientifiche.

2. Al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato comunicherà al governo depositario il nome e l'indirizzo della autorità amministrativa autorizzata per comunicare con le altre parti e con la segreteria.

3. Qualunque variazione nelle designazioni o autorizzazioni previste nel presente articolo sarà comunicata alla segreteria della parte corrispondente, allo scopo di far sì che venga trasmessa a tutte le rimanenti parti.

4. Su domanda della segreteria o di qualunque autorità amministrativa designata in conformità col paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità amministrativa designata da una parte trasmetterà modelli di timbri, sigilli, e altri mezzi utilizzati per autenticare permessi o certificati.

#### Articolo X

Commercio con Stati che non sono parti della convenzione

Nel caso di un'esportazione o riesportazione con destinazione ad uno Stato che non è parte della presente convenzione, oppure di un'importazione con provenienza da un tale Stato, le parti possono, invece di permessi e dei certificati richiesti dalla presente convenzione, accettare dei documenti simili, rilasciati dalle autorità competenti di tale Stato; questi documenti devono, per la parte essenziale, conformarsi alle condizioni richieste per la concessione dei permessi e certificati di cui alla presente convenzione.

13

Articolo XI  
Conferenza delle parti

1. La segreteria convocherà una conferenza delle parti non più tardi di due anni dall'entrata in vigore della presente convenzione.
2. Successivamente, la segreteria convocherà riunioni ordinarie della conferenza almeno una volta ogni due anni, a meno che la conferenza decida altrimenti, nonché riunioni straordinarie in qualsiasi momento, su domanda, per iscritto, di almeno un terzo delle parti.
3. Nelle riunioni ordinarie o straordinarie della conferenza, le parti esamineranno l'applicazione della presente convenzione e potranno:
  - a) adottare qualunque misura necessaria per facilitare il disimpegno delle funzioni della segreteria;
  - b) considerare e adottare emendamenti alle appendici I e II in conformità con quanto dispone l'articolo XV;
  - c) analizzare il progresso realizzato nella restaurazione e conservazione delle specie iscritte nelle appendici I, II e III;
  - d) ricevere e considerare le informazioni presentate dalla segreteria o da qualcuna delle parti;
  - e) se del caso, formulare raccomandazioni destinate a migliorare l'efficacia della presente convenzione.
4. In ogni riunione ordinaria della conferenza, le parti potranno determinare la data e la sede della successiva riunione ordinaria che si terrà in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
5. In qualunque riunione, le parti potranno determinare e adottare regole di procedimento per la riunione stessa.
6. Le Nazioni Unite, i relativi organismi specializzati e l'Ente internazionale per l'energia atomica, come pure qualsiasi Stato con facente parte della presente convenzione, potranno essere rappresentati nelle riunioni della conferenza per mezzo di osservatori che avranno diritto a partecipare senza voto.
7. Qualunque organismo o ente tecnicamente qualificato nella protezione, preservazione o amministrazione della fauna e della flora selvatiche e che sia compreso in una qualsiasi delle categorie menzionate in seguito potrà comunicare alla segreteria il suo desiderio di essere rappresentato da parte di un osservatore alle riunioni della conferenza, e vi sarà ammesso salvo che vi si oppongano almeno un terzo delle parti presenti:
  - a) organismi o enti internazionali, sia governativi che non governativi nazionali;
  - b) organismi o enti nazionali non governativi che sono stati autorizzati a questo scopo dallo Stato in cui sono domiciliati.Una volta ammessi, questi osservatori avranno il diritto di partecipare senza voto ai lavori della riunione.

Articolo XII  
La segreteria

1. All'entrata in vigore della presente convenzione, il direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente fornirà una segreteria. Nella misura in cui lo giudicherà opportuno, il direttore esecutivo potrà essere aiutato da organismi o enti internazionali o nazionali, governativi o non governativi, con competenza tecnica nella protezione, conservazione e amministrazione della fauna e della flora selvatiche.
2. Le funzioni della segreteria comprenderanno le seguenti:
  - a) organizzare le conferenze delle parti e prestar loro i necessari servizi;
  - b) disimpegnare le funzioni che le sono affidate in conformità con gli articoli XV e XVI della presente convenzione;

c) realizzare studi scientifici e tecnici, in conformità con programmi autorizzati dalla conferenza delle parti, che contribuiscano alla migliore applicazione della presente convenzione, compresi studi connessi con le norme relative all'adeguata preparazione e imbarco di specimens viventi e ai mezzi per la loro identificazione;

d) studiare le informazioni delle parti nonché i rapporti delle medesime e richiedere ad esse qualunque informazione addizionale che da questo punto di vista fosse necessaria per assicurare la migliore applicazione della presente convenzione;

e) segnalare all'attenzione delle parti qualunque questione connessa con gli scopi della presente convenzione;

f) pubblicare periodicamente, e distribuire alle parti, edizioni revisionate delle appendici I, II e III, oltre a qualunque altra informazione che potesse facilitare l'identificazione di specimens delle specie comprese nelle dette appendici;

g) preparare rapporti annuali per le parti in merito alle attività della segreteria e sull'applicazione della presente convenzione, oltre a tutti gli altri rapporti e informazioni che venissero richiesti dalle parti;

h) formulare raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi e disposizioni della presente convenzione, compreso lo scambio di informazioni di natura scientifica o tecnica;

i) disimpegnare qualunque altra funzione che le fosse affidata dalle parti.

Articolo XIII  
Misure internazionali

1. Quando la segreteria, in base ad informazione ricevuta, si troverà a considerare che una qualunque specie iscritta nelle appendici I e II è minacciata dal commercio di specimens di detta specie, oppure che le disposizioni della presente convenzione non vengono applicate in maniera efficace, la segreteria comunicherà questa informazione all'autorità amministrativa autorizzata dalla parte o dalle parti interessate.

2. Quando una parte riceve comunicazione dei fatti indicati al paragrafo 1 del presente articolo, essa informerà, il più rapidamente possibile e nella misura in cui la sua legislazione lo permette, la segreteria di tutti i fatti a ciò connessi, e se del caso proporrà misure correttive. Quando la parte stimerà che occorre procedere ad un'inchiesta, la stessa potrà essere eseguita da una o più persone espressamente autorizzate dalla rispettiva parte.

3. Le informazioni fornite dalla parte o procedenti da un'inchiesta fatta in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 del presente articolo, sarà esaminata dalla seguente conferenza delle parti, la quale potrà formulare qualunque raccomandazione consideri opportuna.

Articolo XIV

Effetto sopra la legislazione nazionale e convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo il diritto delle parti di adottare:

a) misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio, cattura, possesso o trasporto di specimens di specie incluse nelle appendici I, II e III, misure che possono arrivare fino all'interdizione completa; oppure

b) misure interne che limitino o proibiscano il commercio, la cattura, il possesso o il trasporto di specie non incluse nelle appendici I, II e III

2. Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in modo alcuno le disposizioni di qualunque misura interna o le obbligazioni delle parti derivanti da un trattato, convenzione o accordo internazionale relativi ad altri aspetti del commercio, cattura, possesso o trasporto di specimen, già in vigore o con entrata in vigore posteriore per qualunque delle parti, ivi comprese le misure relative alle dogane, la salute pubblica o le quarantene di vegetali o animali.

3. Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo le disposizioni o obbligazioni derivanti dai trattati, convenzioni o accordi internazionali conclusi fra Stati e che creano un'unione o accordo commerciale regionale che stabilisce o mantiene un regime doganale comune rispetto all'esterno che sopprime le barriere doganali interne fra le parti rispettive in quanto si riferiscono al commercio fra gli Stati membri di quest'unione o accordo.

4. Uno Stato parte della presente convenzione, che è anche parte di un altro trattato, di un'altra convenzione o di un altro accordo internazionale, in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, e le cui disposizioni accordano una protezione alle specie marine iscritte nell'appendice II, sarà liberato degli obblighi ad esso imposti in virtù delle disposizioni della presente convenzione per ciò che concerne il commercio degli specimen di specie iscritte nell'appendice II catturati da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni del detto trattato, della detta convenzione o del detto accordo internazionale.

5. Nonostante le disposizioni degli articoli III, IV e V della presente convenzione, per l'esportazione d'uno specimen catturato in conformità col paragrafo 4 del presente articolo si richiederà soltanto un certificato di un'autorità amministrativa dello Stato dove avviene l'introduzione, che attesti che lo specimen è stato catturato in conformità alle disposizioni dei trattati, convenzioni o accordi internazionali relativi.

6. Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare da parte della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata in conformità alla risoluzione 2750 C (XXV) dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e tesi giuridiche presentate o future di qualunque Stato relativamente al diritto del mare e alla natura ed alla estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esso esercita sulle navi che battono la sua bandiera.

#### Articolo XV

##### Emendamenti alle appendici I e II

1. Nelle riunioni della conferenza delle parti si adotteranno le seguenti disposizioni in relazione all'adozione di emendamenti alle appendici I e II:

a) qualunque parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II per la discussione alla seguente riunione. Il testo dell'emendamento proposto dovrà essere comunicato alla segreteria con un anticipo non minore di 150 giorni rispetto alla data della riunione. La segreteria si consulterà con le rimanenti parti o enti interessati in conformità con quanto disposto nei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente articolo e comunicherà le risposte a tutte le parti al più tardi 30 giorni prima della riunione;

b) gli emendamenti saranno adottati da una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti. A questo fine, «parti presenti e votanti» significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento;

c) gli emendamenti adottati in una riunione entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione, con l'eccezione delle parti che formulano riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.

2. In relazione agli emendamenti alle appendici I e II presentati nell'intervallo fra due riunioni della conferenza delle parti, si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) qualunque parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II affinché siano esaminati nell'intervallo fra due riunioni della conferenza mediante il procedimento per corrispondenza enunciato nel presente paragrafo.

b) per ciò che si riferisce alle specie marine, la segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto, lo comunicherà immediatamente a tutte le parti. Inoltre si consulterà con gli enti intergovernativi che ebbero una qualche funzione in relazione alle dette specie, particolarmente allo scopo di ottenere qualunque informazione scientifica che si possa avere da esse e di assicurare la coordinazione delle misure di conservazione applicate da parte dei detti enti. La segreteria trasmetterà a tutte le parti, nel più breve tempo possibile, le opinioni espresse e i dati forniti dai suddetti enti, aggiungendo le proprie conclusioni e raccomandazioni;

c) per ciò che si riferisce alle specie non marine, la segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto, lo comunicherà immediatamente a tutte le parti, e successivamente, nel più breve tempo possibile, comunicherà a tutte le parti le proprie raccomandazioni al riguardo.

d) qualunque parte, entro 60 giorni dopo la data nella quale la segreteria avrà comunicato le sue raccomandazioni alle parti in conformità coi capoversi b) e c) del presente paragrafo, potrà trasmettere alla segreteria i suoi propri commenti sull'emendamento proposto, assieme a tutti i dati scientifici relativi e ad ogni altra informazione;

e) la segreteria trasmetterà a tutte le parti, nel più breve tempo possibile, tutte le risposte ricevute, insieme con le proprie raccomandazioni;

f) se la segreteria non riceverà nessuna obiezione all'emendamento proposto nei 30 giorni decorrenti dalla data in cui essa comunicò le risposte ricevute conformemente alle disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l'emendamento entrerà in vigore 90 giorni dopo per tutte le parti, con eccezione di quelle che avessero formulato riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo;

g) se la segreteria riceverà un'obiezione da qualunque parte, l'emendamento proposto sarà messo in votazione per corrispondenza in conformità alle disposizioni dei capoversi h) e i) del presente paragrafo;

h) la segreteria notificherà a tutte le parti che è stata ricevuta un'obiezione;

i) salvo che la segreteria riceverà voti favorevoli, contrari o astenuti di almeno la metà delle parti entro 60 giorni a partire dalla data di notifica in conformità del capoverso h) del presente paragrafo, l'emendamento proposto sarà trasmesso alla seguente riunione della conferenza delle parti;

j) nel caso in cui i voti ricevuti rappresentino almeno la metà delle parti, l'emendamento proposto sarà adottato con una maggioranza di due terzi degli Stati che hanno votato a favore o contro;

k) la segreteria notificherà a tutte le parti il risultato della votazione;

l) se si adotta l'emendamento proposto esso entrerà in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la data in cui la segreteria notifica la sua adozione, salvo per le parti che formularanno riserve in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.

3. Nel periodo di tempo d'190 giorni previsto al capoverso c) del paragrafo 1 o nel capoverso i) del paragrafo 2 del presente articolo, qualunque parte potrà formulare una riserva a detto emendamento mediante notifica scritta al governo depositario. Finché non ritirerà la sua riserva, la parte sarà considerata come uno Stato non facente parte della presente convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie relativa.

#### Articolo XVI

##### Appendice III e suoi emendamenti

1. Qualunque parte potrà, in qualunque momento, inviare alla segreteria una lista di specie che essa dichiara sottoposte a regolamentazione nella sua giurisdizione al fine menzionato nel paragrafo 3 dell'articolo II. Nell'appendice III si includeranno il nome della parte che ha fatto includere la specie, il nome scientifico della specie presentata e qualsiasi parte o derivato dei relativi animali o vegetali, specificato rispetto alla detta specie ai fini del capoverso b) dell'articolo I.

2. La segreteria comunicherà alle parti, il più rapidamente possibile dopo averle ricevute, le liste presentate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. La lista entrerà in vigore come parte dell'appendice III 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione della detta lista, qualunque parte può, a mezzo notifica per iscritto al governo depositario, formulare una riserva in merito a qualunque specie, a qualunque parte o a qualunque prodotto ottenuto a partire dagli animali o vegetali appartenenti a detta specie. Finché tale riserva non è ritirata, lo Stato rispettivo sarà considerato come non facente parte della presente convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato di cui si tratta.

3. Qualunque parte che invia una lista di specie, da iscrivere nell'appendice III, potrà ritirare qualunque specie dalla data lista in qualunque momento, mediante notifica alla segreteria la quale comunicherà detto ritiro a tutte le parti. Il ritiro entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detta notifica.

4. Qualunque parte che presenti una lista conforme alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, consegnerà alla segreteria copie di tutte le leggi e regolamenti interni applicabili alla protezione di detta specie insieme con le interpretazioni che la parte considera appropriate o che possono essere richieste dalla segreteria. La parte, durante il periodo nel quale la specie in questione si trova inclusa nell'appendice III, comunicherà qualunque emendamento o variazione alle suddette leggi e ai suddetti regolamenti, come pure qualunque nuova interpretazione, mano a mano che vengono adottate.

#### Articolo XVII

##### Emendamenti alla convenzione

1. La segreteria, dietro petizione per iscritto di almeno un terzo della parti, convocherà una riunione straordinaria della conferenza delle parti, per discutere e adottare emendamenti alla presente convenzione. Gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti. A tale scopo, «parti presenti e votanti» significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza di due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.

2. La segreteria trasmetterà a tutte le parti i testi delle proposte di emendamento almeno 90 giorni prima della relativa discussione da parte della conferenza.

3. Qualunque emendamento entrerà in vigore per le parti che l'accettano 60 giorni dopo che due terzi delle parti avranno depositato presso il governo depositario i loro rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento. A partire da questa data, l'emendamento entrerà in vigore per qualunque altra parte 60 giorni dopo che detta parte avrà depositato il suo proprio strumento di accettazione del medesimo.

#### Articolo XVIII

##### Risoluzione di controversie

1. Qualunque controversia che potesse sorgere fra due o più parti, in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, sarà sottoposta a negoziato fra le parti in controversia.

2. Se la controversia non potesse essere risolta in conformità col paragrafo 1 del presente articolo, le parti potranno, per mutuo consenso, sottoporre la controversia ad arbitrato in particolare alla Corte permanente di arbitrato dell'Ala e le parti che avranno così sottoposto la controversia saranno obbligate a seguire la decisione arbitrale.

#### Articolo XIX

##### Firme

La presente convenzione sarà aperta alla firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e, a partire da questa data, a Berna fino al 31 dicembre 1974.

#### Articolo XX

##### Ratifica, accettazione e approvazione

La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il governo della confederazione svizzera, che sarà il governo depositario.

#### Articolo XXI

##### Adesione

La presente convenzione resterà indelintatamente aperta all'adesione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo depositario.

#### Articolo XXII

##### Entrata in vigore

1. La presente convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui sarà stato depositato presso il governo depositario il decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione, oppure che aderisca alla medesima, posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

#### Articolo XXIII

##### Riserve

1. La presente convenzione non è soggetta a riserve generali. Si potranno unicamente formulare riserve specifiche in conformità alle disposizioni del presente articolo nonché degli articoli XV e XVI.

2. Qualunque Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà formulare una riserva specifica relativamente a:

a) qualunque specie compresa nelle appendici I, II e III;  
b) qualunque parte o derivato specificato relativamente ad una specie inclusa nell'appendice III.

3. Finché una delle parti della presente convenzione non ritirerà la riserva della stessa formulata in conformità con le disposizioni del presente articolo, tale Stato sarà considerato come uno Stato non parte della presente convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato specificato nella detta riserva.

	Appendice I	Appendice II
<b>Estrinidae</b> Astrididi		
<b>Sturnidae</b> Storni	<i>Leucopser rothschildi</i> Storno o maina di Rothschild o maina di Bali	<i>Geohelone yniphora</i> = 348 Testuggine a sperone del Madagascar <i>Gopherus flavomarginatus</i> Testuggine dal bordo giallo <i>Psammobates geometricus</i> = 348 Testuggine geometrica
<b>Paradisaeidae</b> Paradisee		<b>Cheloniidae</b> Tartarughe di mare <b>Dermochelyidae</b> Dermochelide coriacea o tartaruga liuto o stargide <b>Trionychidae</b> Tritonici
		<i>Lissemys punctata punctata</i> Lissemide puntata <i>Trionyx ater</i> Tritonice nera <i>Trionyx gangeticus</i> Tritonice del Gange <i>Trionyx hurum</i> Tritonice pavone <i>Trionyx nigricans</i> Tritonice scuro
<b>TESTUDINATA</b> Testudinati		<b>Pelomedusidae</b> Pelomedusidi
<b>Dermatemyidae</b> Dermatemidi	<i>Dermatemys mawii</i> Dermatemide	<i>Erymnochelys madagascariensis</i> = 349 (C2) <i>Peltocephalus dumeriliana</i> = 349 (C2) <i>Fodocnemis</i> spp Tartarughe fluviali
<b>Emyidae</b> Emididi	<i>Gelemys hamiltonii</i> Tartaruga di Hamilton <i>Kachuga tecta tecta</i> Tartaruga a tetto dell'India <i>Melanochelys tricarinata</i> = 347 Tartaruga tricarinata <i>Morenia ocellata</i> Tartaruga della Birmania <i>Terrapene coahuila</i> Tartaruga-botte acquatica	
		<b>Chelidae</b> Tartarughe dal collo di serpente
<b>Testudinidae</b> Testuggini	<i>Testudinidae</i> spp (*) Testuggini (tutte le specie) [C 1: Testudo graeca Testuggine greca Testudo hermanni Testuggine di Hermann o comune Testudo marginata Testuggine marginata]	<i>Pseudemadura umbrina</i> Tartaruga dal collo corto
		<b>CROCODYLIA</b> Coccodrilli
		<b>Alligatoridae</b> Alligatori
		<i>Alligator sinensis</i> Alligatore della Cina <i>Caiman crocodylus asporioris</i> Caimano del Rio Apaporis <i>Caiman latirostris</i> Jacaré o caimano dal muso largo <i>Melanosuchus niger</i> Caimano o melanosuco nero
		<b>CROCODYLIA</b> spp (*) = 350 (C2) Coccodrilli, alligatori, gaviali (tutte le specie)

**REPTILIA**  
**RETTILI**



	Appendice I	Appendice II
<b>Varanidae</b> Varani	<i>Varanus bengalensis</i> Varano del Bengala <i>Varanus flavescens</i> Varano giallo <i>Varanus griseus</i> Varano del deserto <i>Varanus komodoensis</i> Brago o varano di Komodo	<i>Varanus</i> spp (*) Varani (C2)
<b>SERPENTES</b> Serpenti		
<b>Boidae</b> Boa		<i>Boidae</i> spp (*) Boidi (tutte le specie) IC2: <i>Boa constrictor</i> <i>Boa constrictor</i> <i>Eunectes</i> spp <i>Anaconda</i> <i>Python</i> spp (*) Pitoni <i>Eryx jaculus jaculus</i> Erice jaculo
<b>Acrantophis</b> spp Boa del Madagascar		
<i>Boa constrictor occidentalis</i> = 352		
<i>Boa constrictor</i> dell'Argentina		
<i>Eolyeria multocarinata</i> Boa di Round		
<i>Casarea dussumieri</i> Boa di Dussumier		
<i>Epicrates inornatus</i> Boa di Porto Rico		
<i>Epicrates monensis</i> Boa di Mona		
<i>Epicrates sublianus</i> Boa della Giamaica		
<i>Python molurus molurus</i> Pitone dell'India		
<i>Sanzinia madagascariensis</i> Boa arboreo del Madagascar		
<b>Colubridae</b> Colubridi		<i>Clelia clelia</i> = 353 Mussurano <i>Cyclophis gigas</i> = 354 Falso cobra <i>Elachistodon westermanni</i> Mangiatore di uova indiano <i>Hoplocephalus bungaroides</i>
<b>Elapidae</b> Elapidi		
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera ursinii</i> + 213 Vipera di Orsini	
<b>CAUDA</b>		
<b>Ambystomidae</b> Ambistomidi		<i>Ambystoma dumerilii</i> Salamandra del lago Palacuaro <i>Ambystoma mexicanum</i> Salamandra tigre o Axolotl
<b>Cryptobranchidae</b> Salamandre giganti		<i>Andrias</i> spp = 355 Salamandre giganti
<b>ANURA</b> Anuri		
<b>Bufo</b> spp Rospi		<i>Ateolopus varius zeléki</i> Rospo dorato di Zelék <i>Bufo superciliosus</i> Rospo del Camerun <i>Nectophrynoides</i> spp Nettorinoidi o Rospi vivipari africani
<b>Myobatrachidae</b> Dendrobatidae		<i>Rheobatrachus</i> spp <i>Uendrobates</i> spp Dendrobati <i>Phyllobates</i> spp Filobati <i>Rana hexadactyla</i> <i>Rana tigrina</i>
<b>Ranidae</b> Ranidi		
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i>	

Aggiornamento alla GU 06/01/98

97. COMMERCIO CON L'ESTERO

1) Provvedimenti vari

L. 7 febbraio 1992, n. 150 (1).

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44.

(Giurisprudenza)

1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o ricsporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES unessa dallo Stato estero o ve l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1, eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington (2).

(2) Così sostituito dall'art. 1, D.L. gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII.

(Giurisprudenza)

2. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o ricsporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato

4, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni (3).

(3) Così sostituito dall'art. 2, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII.

3. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o transbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.

4. 1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi è disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità, è istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (4).

(4) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII.

5. 1. Entro novantia giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta.

2. E' fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. E' fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all'articolo

2. ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo, i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e ricorpazione in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (5).

4. I permessi dei Paesi di origine degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero delle loro parti o prodotti derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all'articolo XII della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, vengono accertati errori o falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, che riferisce all'autorità competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. E' in tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato sulla base dei suddetti permessi dei Paesi d'origine.

5. E' fatto obbligo di marcare conformemente a *standard* internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, gli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni (6).

(5) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII.

(6) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII.

5-bis. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.

2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. (Soppresso dalla legge di conversione).

4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonché nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni - a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione - dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82.

5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.

6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione

amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro (7).

(7) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, che ha, tra l'altro, soppresso il comma 3.

5-ter. 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovrà riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonché il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla segreteria di cui all'articolo XII della convenzione di Washington. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, stabilisce, con apposito decreto, le modalità e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità di animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, misure più restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le specie maggiormente soggette a mortalità durante il trasporto internazionale (8).

(8) Articolo aggiunto dall'art. 4-bis, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII, a sua volta aggiunto dalla relativa legge di conversione.

6. 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie (9).

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità

delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggiatori, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione (10).

(9) Con D.M. 18 maggio 1992 (Gazz. Uff. 4 giugno 1992, n. 130) sono state individuate le specie di mammiferi e rettili selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica. Con D.M. 19 aprile 1996, riportato al n. IV/II, è stato approvato l'elenco delle specie animali pericolose per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.

(10) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII, a sua volta modificato dalla relativa legge di conversione.

7. 1. Restano valide le deroghe previste dalla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

8. 1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (11), il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato.

2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (12).

(11) Ripetuta alla voce MINISTERO DELL'AMBIENTE.

(12) Vedi il D.M. 4 settembre 1992, riportato al n. VIII. Inoltre, il comma 2 dell'art. 8, è stato così modificato dall'art. 11, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII.

8-bis. 1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato 4, appendici I e II, nonché nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate, entro dieci giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -- Direzione generale per l'economia montana e foreste -- Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983 (13).

) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII, nel testo modificato dalla relativa legge di

conversione.

8-ter. 1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato 4, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marceggio gratuito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero. Il costo delle marche necessarie al marceggio delle pelli da riepurazione è a carico delle singole ditte.

2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -- Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantità, il tipo di pelle -- intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri -- e la specie a cui la pelle appartiene.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste -- Direzione generale per l'economia montana e foreste, è tenuto a realizzare il marceggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro conioventi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni (14).

(14) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

8-quater. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede al pagamento del contributo annuale da versare al segretario CITES, il cui ammontare è determinato in lire 240 milioni annui a decorrere dal 1993 (15).

(15) Articolo aggiunto dall'art. 8, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

8-quinquies. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sono determinate la misura e le modalità di versamento all'erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare:

a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES, previsti dal decreto del Ministro del commercio con l'estero di cui all'articolo 2, comma 1;

b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatiche previste dagli articoli 5, comma 1, e 5-bis, comma 4;

c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'articolo 5-bis, comma 8;

d) l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'articolo 6, comma 3;

e) la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggiatori, prevista dall'articolo 6, comma 6;

f) il certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività previsto dall'articolo 8-bis;

r) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall'articolo 8-ter, nonché il marcaggio di cui all'articolo 5, comma 5 (15/a).

2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3.

3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura della spesa annua di lire 240 milioni relativa al contributo che viene versato al segretario CITES in adempimento della convenzione di Washington.

3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 e del decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede all'istituzione nonché al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazione delle disposizioni citate nel medesimo articolo 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio, conformemente a standard internazionali, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 (16).

(15/a) V. cd. il D.L. 28 maggio 1993, riportato al n. IV/3.

(16) Articolo aggiunto dall'art. 9, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

8-sevices. 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sottolineate hanno il seguente significato:

r) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e

fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1976;

b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte I e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;

c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato A, appendici I, II e III, e nell'allegato C, parte I e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio;

d) esemplare riprodotto in cattività: prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine «esemplare riprodotto in cattività» si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato;

e) esemplare nato in cattività: esemplare, così come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine «esemplare nato in cattività» si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato;

f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate;

g) esemplare di specie selvatica: esemplare, così come definito nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione (17).

(17) Articolo aggiunto dall'art. 10, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 551/95 DELLA COMMISSIONE**  
del 10 marzo 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

**LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1534/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che alla nona sessione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, svoltasi a Fort Lauderdale dal 7 al 19 novembre 1994, sono stati apportati emendamenti alle appendici I e II della convenzione; che sono state approvate emendamenti all'appendice III della convenzione; che il regolamento (CEE) n. 3626/82 deve quindi essere modificato in conformità degli emendamenti recitati dagli Stati membri della convenzione, e che le parti I e 2 dell'allegato C del regolamento devono essere modificate;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1995.

Per la Commissione  
Rin BIERREGAARD  
Membro della Commissione

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

Le appendici I, II e III dell'allegato A, nonché le parti I e 2 dell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

**Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

**ALLEGATO A**

**Appendice I e II(1)**

**Interpretazione**

1. Le specie che figurano nelle presenti appendici sono indicate:

- a) secondo il nome della specie,  
oppure,  
b) secondo l'iniziale delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.

2. L'abbreviazione "sp." serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.  
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di fornire da informazione e da classificazione.  
4. L'abbreviazione "p.p." serve a designare specie probabilmente estinte.  
5. Un asterisco (\*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon si trovano incluse nell'appendice I e che sono escluse dall'appendice II.  
6. Due asterischi (\*\*) posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon figurano nell'appendice II e che sono escluse dall'appendice I.  
7. Il simbolo (-) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che le popolazioni geograficamente isolate, sottospecie, specie, gruppi di specie o famiglie di tali specie o taxon, sono escluse dall'appendice in questione, come segue:

- 101 Popolazione della *Crocevalada occidentalis*
- 102 Popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan
- 103 Popolazione dell'Australia
- 104 Popolazione degli Stati Uniti
- 105 — *Citr*: parte della popolazione della provincia di Primorska, la regione di Trnopolj
- *Frit*: l'intera popolazione
- 106 Popolazione dell'Afghanistan, del Bhutan, dell'India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan
- 107 Colombia
- 108 *Atelaphaenops unicolor*, *Nymphalium bellandieri* e *Pittandora bremeri*
- 109 Popolazioni dell'Ecuador, soggette a quote di esportazione uguali a zero nel 1995 e 1996 e poi alle quote annuali di esportazioni approvate dal segretario Cites e dal gruppo specifico sui coccodilli UICN/SSC

- 110 Popolazioni del Botswana, dell'Etiopia, del Kenya, del Malawi, del Mozambico, del Sudafrica, della Repubblica Unita della Tanzania, dello Zambia e della Zimbabwe e popolazioni dei seguenti paesi, soggette a quote annuali di esportazione specifiche così riportate:

	1995	1996	1997
— Madagascar	4 700	5 200	5 200
— esemplari di allevamento	4 300	5 000	5 000
— esemplari schivati	200	200	200
— Uganda	3 500	2 500	2 500

(1) Le massime (CI) e (CII) per le specie di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon figurano nell'allegato C, parte I o parte 3 del regolamento.  
(2) Le tradizioni dei nomi italiani hanno un valore indicativo.

Oltre agli esemplari di allevamento, la Repubblica Unita di Tanzania autorizza per il 1995 e il 1996 l'esportazione di non oltre 1 000 esemplari selvatici (compresi 100 trofei di caccia), e per il 1997 di un determinato numero che deve essere approvato dal segretario del Cites e del gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC.

- 111 Popolazioni dell'Australia, dell'Indonesia e della Papuaia-Nuova Guinea.

- 112 Popolazione del Cile

- 113 Tutte le specie non succulente

- 114 *Alce vera*; denominato altresì *Alce barbadoris*.

8. Il simbolo (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che soltanto popolazioni geograficamente isolate, sottospécie o specie di detta specie o di detto taxon, sono incluse nell'appendice in questione, come segue:

+ 201 Popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan

+ 202 Popolazioni del Bhutan, della Cina, del Messico e della Mongolia

+ 203 Popolazioni del Camerun e della Nigeria

+ 204 Popolazione dell'Asia

+ 205 Popolazioni dell'America del Nord e dell'America Centrale

+ 206 Popolazioni del Bangladesh, dell'India e della Thailandia

+ 207 Popolazione dell'India

+ 208 Popolazione dell'Australia

+ 209 Popolazioni del Sudfrica

+ 210 — *Cile*: parte della popolazione della provincia di Parinacota, la regione di Tarapacá

— *Perù*: l'intera popolazione

+ 211 Popolazioni dell'Afghanistan, del Bhutan, dell'India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan

+ 212 Popolazione del Messico

+ 213 Popolazioni dell'Algeria, del Burkina Faso, del Camerun, della Repubblica Centrafricana, del Cile, del Mali, della Mauritania, del Marocco, del Niger, della Nigeria, del Senegal e del Sudan

+ 214 Popolazioni delle Seychelles

+ 215 Popolazioni dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'Unione delle Repubbliche Socialiste Socialiste

+ 216 Tutte le specie della Nuova Zelanda

+ 217 Popolazione del Cile.

9. Il simbolo (=) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che la denominazione di detta specie o di detto taxon va interpretata come segue:

- 301 denominato altresì *Phalanger maculatus*

- 302 comprende la famiglia Tupiidae

- 303 precedentemente compreso nella famiglia Lemnidae

- 304 precedentemente compreso come sottospécie di *Callithrix jacchus*

- 305 comprende il sinonimo generico *Leontideus*

- 306 precedentemente compreso nella specie *Lepus sylvaticus*

- 307 precedentemente compreso nella specie *Alouatta palliata*

- 308 comprende il sinonimo *Crotophaga sulcirostris*

- 309 precedentemente compreso nel genere *Pipilo*

- 310 comprende il sinonimo generico *Junco*

- 311 comprende il sinonimo *Colaptes auratus*

- 312 comprende il sinonimo *Colaptes auratus*

- 313 comprende il sinonimo generico *Rhinophrynus*

- 314 denominato altresì *Pratycaeus anellatus*

- 315 denominato altresì *Pratycaeus* e *Sternopygus*

- 316 denominato altresì *Pratycaeus pallidus* e *Sternopygus pallidus*

- 317 comprende i sinonimi *Brodiparus bitorquatus* e *Brodiparus griseus*

— 21 —

- 318 comprende il sinonimo *Prodenia gigantea*

- 319 comprende il sinonimo *Phytos macrocephala*

- 320 comprende il sinonimo *Enchiridius glaucus*

- 321 precedentemente incluso nel genere *Bulnesia*

- 322 precedentemente incluso nel genere *Duroyon*

- 323 include il sinonimo *Duroyon fulvipes*

- 324 comprende il sinonimo generico *Francosa*

- 325 denominato altresì *Sideroxylon tibeticum*

- 326 denominato altresì *Aonyx micradon* o *Paroselyx micradon*

- 327 precedentemente incluso nel genere *Laura*

- 328 precedentemente incluso nel genere *Laura*, comprende i sinonimi *Laura anacardis*, *Laura hirsuta*, *Laura sinensis* e *Laura fulvicornis*

- 329 comprende i sinonimi *Euphrasia major*

- 330 denominato altresì *Hymen buxiana*

- 331 denominato altresì *Filix caracas* e *Lycopodium caracas*

- 332 precedentemente incluso nel genere *Filix*

- 333 denominato altresì *Filix pardina* o *Filix lync pardina*

- 334 precedentemente incluso nel genere *Emithra*

- 335 denominato altresì *Epura sinensis*

- 336 precedentemente compreso nella specie *Epura bimaculata*

- 337 denominato altresì *Epura caballus przewalskii*

- 338 denominato altresì *Choreyptis tibeticus*

- 339 denominato altresì *Crossus parvus annamensis*

- 340 denominato altresì *Crossus parvus calamiensis*

- 341 denominato altresì *Crossus parvus kublisi*

- 342 denominato altresì *Crossus dama micropalmatus*

- 343 comprende il sinonimo *Bai fowellii*

- 344 comprende il sinonimo *Bai granitensis*

- 345 comprende il sinonimo generico *Nyctala*

- 346 comprende il sinonimo generico *Anas*

- 347 denominato altresì *Damaulius donati donati*

- 348 precedentemente compreso nella specie *Numenius gmelini*

- 349 denominato altresì *Cyrtornis sumatrensis*

- 350 comprende il sinonimo *Oxy tes*

- 351 comprende il sinonimo *Oxy tes ophion*

- 352 denominato altresì *Polypterus volitans annalis*

- 353 denominato altresì *Pteronemion parvum*

- 354 denominato altresì *Sula abbotti*

- 355 denominato altresì *Ciconia ciconia byronia*

- 356 comprende i sinonimi *Anas chlorotis* e *Anas nettion*

- 357 denominato altresì *Anas platyrhynchos layardensis*

- 358 probabilmente un ibrido tra *Anas platyrhynchos* e *Anas superciliosa*

- 359 denominato altresì *Aquila bicolor adalberti*

- 360 denominato altresì *Chondrohierax willsonii*

- 361 denominato altresì *Falco peregrinus balyanensis* e *Falco peregrinus polygynoides*

- 362 denominato altresì *Circus mitis mitis*

- 363 precedentemente compreso nel genere *Asurnia*

- 364 precedentemente compreso nella specie *Polypterus emarginatus*

- 365 precedentemente compreso nella specie *Polypterus malinensis*

- 366 comprende il sinonimo *Rhinoceros sibiricus*
- 367 denominato altrimenti *Trichostema sibiricum*
- 368 denominato altrimenti *Chlorostema sibiricum*
- 369 denominato altrimenti *Hebe sibirica*
- 370 denominato altrimenti *Amorpha sibirica*
- 371 sortente commercializzato sotto l'etichetta denominazione *Ara canina*
- 372 denominato altrimenti *Cyananthus sibiricus*
- 373 denominato altrimenti *Opuntia sibirica*
- 374 denominato altrimenti *Passiflora sibirica*
- 375 precedentemente compreso nella specie *Passiflora sibirica*
- 376 denominato altrimenti *Philadelphus sibiricus*
- 377 precedentemente compreso nel genere *Gallia*; denominato altrimenti *Taraxacum sibiricum*
- 378 denominato altrimenti *Onos modicum*
- 379 denominato altrimenti *Nicotiana sibirica*
- 380 precedentemente compreso nel genere *Glaucium*
- 381 comprende il sinonimo generico *Phlox sibirica*
- 382 precedentemente compreso nel genere *Rhinopeltis*
- 383 denominato altrimenti *Panicum sibiricum*
- 384 denominato altrimenti *Alnus sibirica*
- 385 denominato altrimenti *Desmodium sibiricum*
- 386 denominato altrimenti *Althaea sibirica*
- 387 precedentemente compreso nel genere *Spiraea*
- 388 precedentemente compreso come *Karwinskia sibirica*
- 389 comprende i sinonimi generici *Nivaria* e *Gerardia* (parte)
- 390 denominato altrimenti *Geophila sibirica*; menzionato altrimenti nel genere *Taraxacum*
- 391 menzionato altrimenti nel genere *Taraxacum*
- 392 menzionato altrimenti nel genere *Asplenium*
- 393 precedentemente compreso in *Pedicularis* spp.
- 394 comprende *Alliaria sibirica*, *Crocodylus sibiricus*
- 395 denominato altrimenti *Crocodylus sibiricus*
- 396 precedentemente compreso in *Chamaedaphne* spp.
- 397 denominato altrimenti *Castilleja sibirica*
- 398 comprende il sinonimo *Pyrola sibirica*
- 399 denominato altrimenti *Hydrocotyle sibirica*
- 400 comprende il sinonimo generico *Algalactia sibirica*
- 401 denominato altrimenti *Centropogon sibiricus*
- 402 denominato altrimenti nel genere *Dryas* e *Plagiella*
- 403 comprende il sinonimo generico *Prunella*
- 404 menzionato altrimenti nel genere *Carum*
- 405 menzionato altrimenti nel genere *Carum*
- 406 denominato altrimenti *Cyananthus sibiricus* e *Lampyris sibirica*
- 407 denominato altrimenti *Cyananthus sibiricus* e *Lampyris sibirica*
- 408 comprende il sinonimo generico *Mitella*
- 409 comprende il sinonimo generico *Pyrola*

- 411 comprende solo la famiglia *Urticaceae* con una specie *Hesperis matronalis*
  - 412 denominato altrimenti *Polygala sibirica* e *Synthyris sibirica*
  - 413 menzionato altrimenti nel genere *Echinops*
  - 414 denominato altrimenti *Lobelia sibirica* o *Nepenthes sibirica*
  - 415 denominato altrimenti *Echinops sibiricus*
  - 416 denominato altrimenti *Wilsonia sibirica*
  - 417 menzionato altrimenti nel genere *Corydalis*
  - 418 denominato altrimenti *Selene sibirica*
  - 419 denominato altrimenti *Berberis sibirica*
  - 420 menzionato altrimenti nel genere *Taraxacum*
  - 421 comprende il sinonimo *Asplenium sibiricum*
  - 422 menzionato altrimenti nel genere *Nolypodium* o nel genere *Echinops*
  - 423 menzionato altrimenti nel genere *Taraxacum* o nel genere *Polygonum*
  - 424 menzionato altrimenti nel genere *Nolypodium*
  - 425 denominato altrimenti *Saxifraga sibirica*
  - 426 comprende *Euphorbia sibirica* var. *subrepens*
  - 427 denominato altrimenti *Euphorbia sibirica* var. *subrepens*
  - 428 denominato altrimenti *Engelhardia sibirica*
  - 429 comprende *Alcea sibirica* var. *subrepens* e *Alcea sibirica* var. *subrepens*
  - 430 comprende *Alcea sibirica* var. *subrepens*
  - 431 comprende *Alcea sibirica* var. *subrepens*
  - 432 comprende le famiglie *Asteraceae* e *Cypripedium* come sottofamiglie *Asteraceae* e *Cypripedium*
  - 433 denominato altrimenti *Saxifraga sibirica*
  - 434 denominato altrimenti *Saxifraga sibirica*
  - 435 comprende il sinonimo *Saxifraga sibirica*
  - 436 denominato altrimenti *Taxus sibirica* var. *subrepens*
  - 437 comprende il sinonimo *Wolffia sibirica*
10. Il simbolo (\*) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o usato più elevato va interpretato come segue:
- \* 501 Esempio delle forme addomestiche che non sono soggetti alle disposizioni della convenzione
  - \* 502 Quote annuali di esportazione per gli esemplari vivi e uccelli di caccia:
    - Burundi: 5.
    - Namibia: 150.
    - Zimbabwe: 50.
- Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo III della convenzione.
- \* 503 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adatte e accettabili e come uccelli di caccia.
- \* 504 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di tessuti fabbricati con lana tratta da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'appendice II (vedi + 210) e della provvista esistente in Perù di 2 249 kg di lana e di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, il governo del Perù deve recare il proprio addosso dagli Stati di origine della specie, che sono firmatari della Convenzione per la Conservazione e il Commercio di Mammiferi e le Corno devono recare le parole "Venezuela-Chile o le parole "Venezuela-Chile", a seconda del paese d'origine.
- \* 505 I fossili non soggetti alle misure della convenzione.
- \* 506 Fino alla decisione definitiva della conferenza delle parti è vietata l'esportazione di piante erbacee di *Polygala sibirica* provenienti dal Madagascar.
- \* 507 Le culture di tessuti o di piante in vivo, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori ermetici non sono soggette alle disposizioni della convenzione.

11. A norma dell'articolo 1, lettera b), punto III) della convenzione, il simbolo (®) seguito da un numero posto dopo il nome di una pianta designa l'ibrido ottenuto in seguito all'applicazione II serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue nell'appendice II serve ad indicare:

- a) semi, spore e polline (massa polliniche compresse); e
- b) culture di tessuti o di piantine in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili.
- a.1 Serve a designare tutte le parti e i prodotti, eccetto:
- a.2 Serve a designare tutte le parti e i prodotti, eccetto:
- a) semi e polline;
- b) culture di tessuti e culture di piantine in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) prodotti chimici;
- a.3 Serve a designare le radici e le loro parti facilmente identificabili.
- a.4 Serve a designare tutte le parti e i prodotti, eccetto:
- a) semi e polline;
- b) culture di tessuti e culture di piantine in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) fusti, parti e prodotti derivati di piante scimmizzate o propagate artificialmente, e
- d) elementi separati di loro (cubi, tronchi) parti e prodotti derivati dal genere *Opuntia* spp. sottogenera *Opuntia* scimmizzate o propagate artificialmente.
- a.5 Serve a designare tronchi da taglio, legname secco, fogli per impiallacciatura
- a.6 Serve a designare tronchi, tronchi o frammenti di legno non trattati.
- a.7 Serve a designare tutte le parti e i prodotti, eccetto:
- a) semi e polline (massa polliniche compresse);
- b) culture di tessuti e di piantine in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportati in contenitori sterili;
- c) fusti recisi di piante propagate artificialmente; e
- d) fusti e parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
- a.8 Serve a designare tutte le parti e prodotti, eccetto:
- a) semi e polline;
- b) culture di tessuti e culture di piantine in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportati in contenitori sterili; e
- c) prodotti finiti farmaceutici.

12. Poiché alcune delle specie e dei taxa più elevati di *Ficus* inclusi nell'appendice I sono annessi affinché i loro ibridi siano in grado di beneficiare della protezione accordata dalla convenzione, questo significa che ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di queste specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di autenticazione, e che i semi e il polline (massa polliniche compresse), i fusti recisi, le culture di piantine e tessuti in vitro, prodotti liquidi o solidi, trasportate in contenitori sterili di detti ibridi non sono soggetti alle disposizioni della convenzione.

REPTILIA

Reptili

*Tachydusa*  
*Triton*  
*Dromastix*  
*Dromastix*  
*Emilia*  
*Emilia*

*Bufo*  
*Triton*

*Dromastix*  
*Dromastix*

*Chromy*  
*Chromy*

*Triton*  
*Triton*





## **Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio**

Con decorrenza 1 giugno 1997 è entrato in vigore il nuovo regolamento nelle Comunità Europee per quanto attiene la normativa C.I.T.E.S. (convenzione internazionale per il controllo del commercio di specie animali e vegetali minacciate).

Notevoli e complesse le misure previste che dovrebbero essere ora accorpate e, in qualche caso, ridefinite, nella legislazione specifica italiana.

Nuova l'elencazione delle specie considerate (Tab. 1) che ora sono suddivise tra quattro allegati (Allegati A, B, C e D) così definiti:

### Allegato A (art.3.1)

*Comprende le specie che figurano nell'Appendice I della C.I.T.E.S. e le specie che:*

- siano o possano essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella C.E. o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;
- appartengano a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie figurino nell'All. A, in base ai criteri precedenti, e la cui inserzione nell'allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa.

### Allegato B (art.3.2)

*Comprende le specie che figurano nell'App. II della C.I.T.E.S. e che non siano già state incluse nell'All. A, e le specie che siano oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:*

- con la loro sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi;
- con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente.

*Comprende altresì:*

- le specie la cui inserzione sia fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli All. A e B
- le specie per le quali si è stabilito che l'introduzione di esemplari vivi negli ambienti naturali della C.E. costituisca un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora indigene della C.E. (è il caso della *Rana catesbeiana* e di *Trachemys scripta elegans*).

### Allegato C (art.3.3)

*Comprende le specie che figurano nell'App. III della C.I.T.E.S. e che non siano già state incluse negli Allegati A o B.*

### Allegato D (art.3.4)

*Comprende le specie non elencate negli Allegati da A a C di cui l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza.*

Tabella 1. Anfibi e Rettili presenti sul territorio italiano e inseriti negli Allegati CE della C.I.T.E.S. (ai sensi del Regolamento Comunità Europee n. 338/97 del 9.12.1996).

**AMPHIBIA**

*Rana catesbeiana* (Allegato B)

**REPTILIA**

*Testudo graeca* (Allegato A / App. II)

*Testudo hermanni* (Allegato A / App. II)

*Testudo marginata* (Allegato A / App. II)

*Trachemys scripta elegans* (Allegato B / =436)

*Chamaeleo chamaeleon* (Allegato A / App. II)

*Vipera ursinii* (Allegato A / App. I / +212)

=436 denominata anche *Chrysemys scripta elegans*

+212 popolazioni dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'U.R.S.S.

	Alligato A	Alligato B	Alligato C
<i>Crocodylus niloticus</i> ** (I) -108 (Coccodrillo del Nilo)			
<i>Crocodylus novaeguinae mindorensis</i> (I)			
<i>Crocodylus palustris</i> (I)			
<i>Crocodylus porosus</i> ** (I) -109 (Coccodrillo marino)			
<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			
<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			
<i>Crocodylus stamense</i> (I)			
<i>Osteolemus tetraspis</i> (I)			
(Osteolemo o Coccodrillo dal muso corto del Congo)			
<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			
(Falso gaviale o Tomistoma)			
<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			
(Gaviale del Gange)			
<i>Sphenodon</i> spp. (I)			
(Stenodonte o Tuatara)			
<i>Pheltma quenstedtii</i> (II)			
<i>Cyrtodactylus serpenunale</i> (II)			
(Cieco dell'Isola Serpenale)			
<i>Plethura</i> spp.* (II)			
(Gechi diurni o Felame)			
<i>Uromastyx</i> spp. (II)			
(Uromastice)			
<i>Bradypodion</i> spp. (II) s444			
(Camaleoni)			
<i>Chamaeleo</i> spp.* (II)			
(Camaleoni)			
<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)			
(Iguana marina)			
<i>Coniophis</i> spp. (II)			
(Iguane terrestri)			
<i>Iguana</i> spp. (II)			
(Iguane)			
<i>Liolaimus graevenhorstii</i>			
<b>Phrynosoma coronatum</b> (III)			
(Phrynosoma coronato di San Diego)			

	Alligato A	Alligato B	Alligato C
<i>Chelonia</i> spp. (I)			
(Tartarughe di mare)			
<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			
(Dermocottide comune o Tartaruga liscia o fargola)			
<i>Lissemys punctata</i> (I)			
(Lissemide punctata)			
<i>Trionyx ater</i> (I) s439			
(Trionice nero)			
<i>Trionyx galapagoensis</i> (I) s439			
(Trionice del Gange)			
<i>Trionyx burman</i> (I) s439			
(Trionice pavone)			
<i>Trionyx nigricans</i> (I) s439			
(Trionice scuro)			
<i>Trionyx triunguis</i> (III GH)			
(Trionice africano)			
<i>Pelomedusa subcapitata</i> (III GH)			
(Pelomedusa rostrata)**			
<i>Pelomedusa castaneus</i> (III GH)			
(Peluiso di Adanson)			
<i>Peluiso castaneus</i> (III GH)			
(Peluiso bruno)			
<i>Peluiso gabonensis</i> (III GH) s441			
(Peluiso del Capo)			
<i>Peluiso niger</i> (III GH)			
(Peluiso nero)			
<i>Erymnochelys madagascariensis</i>			
(II) s440			
<i>Pelleocephalus dumeriliana</i>			
(II) s440			
<i>Podocnemis</i> spp. (II)			
<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			
(Tartaruga dal collo corto)			
<b>CROCODYLIA</b>			
<i>Aligator sinensis</i> (I)			
(Alligatore della Cina)			
<i>Caiman crocodylus apperonensis</i> (I)			
(Caimano del Rio Apaporis)			
<i>Caiman lewistonsis</i> (I)			
(Jacaré o Caimano dal muso largo)			
<i>Melanochelys niger</i> ** (II) -107			
(Caimano o Melanochelys nero)			
<i>Crocodylus acutus</i> (I)			
(Coccodrillo americano o acuto)			
<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			
(Coccodrillo cataphratto o Falso gaviale africano)			
<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			
(Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco)			
<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			
(Coccodrillo di Morelet)			
<b>CROCODYLIA</b> spp.* (II) s442			
(Caimani, coccodrilli, alligatori e altre le specie)			

**Sacrocauda variegata** (I)  
(Churchilla dell'Isola di San Esteban)

	Alligato A	Alligato B	Alligato C
Lacertidae	<i>Cellularia sinuata</i> (I) (Lucertola gigante di Hierro) <i>Podarcis tilfordi</i> (II) (Lucertola delle Baleari) <i>Podarcis pityusensis</i> (II) (Lucertola di Ibiza)	<i>Cordylus</i> spp. (II) (Cordilli) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) (Pseudocordilli) <i>Cnemidophorus hyperythrus</i> (II) (Cnemidoforo dalla gola arancione) <i>Crocodilurus lacertinus</i> (II) (Drago lacertino) <i>Draconia</i> spp. (II) (Draconi della Guyana) <i>Tropidurus</i> spp. (II) (Teghi) <i>Coniopsis zebra</i> (II) <i>Stimulans crocodillus</i> (II) <i>Heloderma</i> spp. (II) (Elodermi) <i>Varanus</i> spp.* (II) (Varani)	
Colubridae			<i>Eryx jaculus</i> (II) (Ereice jaculo) <i>Python molurus molurus</i> (I) = 446 (Pitone dell'India) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) (Boa arborea del Madagascar)
Tenidae			<i>Chisalia olea</i> (II) = 447 (Musurana) <i>Cyrtopogon giganteus</i> (II) = 448 (Falso cobra) <i>Dromicus chemisisonis</i> = 449 <i>Elachistodon westermanni</i> (II) (Mangiatore di uova indiano) <i>Fryas mucosus</i> (II) (Serpente dei nati indiano)
Scorpididae			<i>Xenodrognathus piscator</i> (III IN) = 450 (Nasite pescatrice)
Xenosauridae			<i>Micruroides diastema</i> (III HN) (Serpente corallo) <i>Micruroides nigroocellatus</i> (III HN) (Serpente ovale negro laccaio)
Xenodermatidae			
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) (Varano del Bengala) <i>Varanus flavescens</i> (I) (Varano giallo) <i>Varanus griseus</i> (I) (Varano del deserto) <i>Varanus komodoensis</i> (I) (Drago o Varano di Komodo) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Hoplocephalus bugaroides</i> (II)  <i>Naja naja</i> (II) (Cobra dagli occhiali) <i>Ophiophagus hannah</i> (II) (Cobra reale)	<i>Agkistrodon bilineatus</i> (III HN) (Ancistrone del Messico) <i>Bolitrophi asper</i> (III HN) (Ferro di lancia) <i>Bolitrophi nasutus</i> (III HN) (Crotalo nasuto) <i>Bolitrophi nummifer</i> (III HN) (Crotalo salicete) <i>Bolitrophi ophryomoeus</i> (III HN) (Crotalo a muso di porco) <i>Bolitrophi schlegelii</i> (III HN) (Crotalo delle palme cornuto) <i>Crotalus durissus</i> (III HN) (Cacavale)  <i>Vipera russelli</i> (III IN) (Vipera di Russel)
VERVENTES			
Boidae	<i>Acrochordus</i> spp. (I) (Boa del Madagascar) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) = 445 (Boa costruttrice dell'Argentina) <i>Bolyeria melanostriata</i> (I) (Boa di Rondò) <i>Catara douvillei</i> (I) (Boa di Douville) <i>Epicratis morotoni</i> (I) (Boa di Porto Rico) <i>Epicratis monurus</i> (I) (Boa di Moma) <i>Epicratis sulflavus</i> (I) (Boa della Grammaica)	<i>Crotalus unicolor</i> <i>Crotalus willardi</i>  <i>Vipera berus</i> (I) = 212 (Vipera di Ortoni)	

	Alligato A	Alligato B	Alligato C
Colubridae	<i>Eryx jaculus</i> (II) (Ereice jaculo) <i>Python molurus molurus</i> (I) = 446 (Pitone dell'India) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) (Boa arborea del Madagascar)	<i>Chisalia olea</i> (II) = 447 (Musurana) <i>Cyrtopogon giganteus</i> (II) = 448 (Falso cobra) <i>Dromicus chemisisonis</i> = 449 <i>Elachistodon westermanni</i> (II) (Mangiatore di uova indiano) <i>Fryas mucosus</i> (II) (Serpente dei nati indiano)  <i>Hoplocephalus bugaroides</i> (II)	<i>Atractaspis adrianae</i> (III IN) (Ereice schizzato) <i>Crotalus rhynchops</i> (III IN) (Serpente d'acqua del muso di cane)
Elapidae			<i>Xenodrognathus piscator</i> (III IN) = 450 (Nasite pescatrice)
Viperidae			<i>Micruroides diastema</i> (III HN) (Serpente corallo) <i>Micruroides nigroocellatus</i> (III HN) (Serpente ovale negro laccaio)  <i>Agkistrodon bilineatus</i> (III HN) (Ancistrone del Messico) <i>Bolitrophi asper</i> (III HN) (Ferro di lancia) <i>Bolitrophi nasutus</i> (III HN) (Crotalo nasuto) <i>Bolitrophi nummifer</i> (III HN) (Crotalo salicete) <i>Bolitrophi ophryomoeus</i> (III HN) (Crotalo a muso di porco) <i>Bolitrophi schlegelii</i> (III HN) (Crotalo delle palme cornuto) <i>Crotalus durissus</i> (III HN) (Cacavale)  <i>Crotalus unicolor</i> <i>Crotalus willardi</i>  <i>Vipera berus</i> (I) = 212 (Vipera di Ortoni)  <i>Vipera wagneri</i> (II)

	Alligato A	Alligato B	Alligato C
--	------------	------------	------------

AMPHIBIA

- Ambystoma dumerilii* (II)  
(Salamandra del Lago Tacussano)
- Ambystoma mezzianum* (II)  
(Salamandra ligre o Asolot)

*Andrias* spp. (I) =451  
(Salamandre giganti)

*Axiolopus varius zotzki* (I)  
(Rospo dorato di Zetek)

*Bufo perigrinus* (I)  
(Rospo dorato)

*Bufo imperialis* (I)  
(Rospo del Camerun)

*Nectophrynoides* spp. (I)  
(Nectofrinoidi o Rospa waipati africani)

*Bufo retiformis* (II)  
(Rospo verde di Sonora)

*Dendrobates* spp. (III)  
(Dendrobati)

*Phyllobates* spp. (III)  
(Fillobati)

*Rheobatrachus* spp. (II)

CAUDA  
*Ambystomidae*

*Cryptobranchidae*

ANURA

*Bufo* spp.

*Dendrobates*

*Microhylidae*

*Myobatrachidae*

*Rana* spp.

FISCES

*Neoceratodus forsteri* (II)  
(Noceratodo di Forster)

CERATODONTIFORMES  
*Ceratodus*

COELACANTHIFORMI  
*Latimeria chalumnae* (I)  
(Lammeria)

	Alligato A	Alligato B	Alligato C
--	------------	------------	------------

ACIPENSERIFORMES  
*Acipenseridae*

*Acipenser baerii* (I)  
(Storione dal rostro breve)

*Acipenser sturio* (I)  
(Storione comune)

*Polyodonidae*

*Acipenser oxyrinchus* (II)  
(Storione dell'Adriatico)

*Polyodon spatulide* (II)

OSTEOGLOSSIFORMES  
*Osteoglossidae*

*Scleropages formosus* (I)  
(Scleropage asiatico)

CYPRINIFORMES  
*Cyprinidae*

*Probarbus jullieni* (I)  
(Ban temoloch)

*Chasmistes esurus* (I)  
(Cui-ai)

*Pangasiodon gigas* (I)  
(Siluro gigante)

PERCIFORMES  
*Sciaenidae*

*Gynoscion macedonaldi* (I)  
(Tocoba o Acupa di Mac Donald)

INSECTA

LEPIDOPTERA  
*Papilionidae*

*Atrophaneura polu*

*Baronia brevicornis*

*Bhutanitis* spp. (II)  
(Papilioni del Butan)

*Graphium sandiacum*

*Graphium stricemanni*

*Omiodytes* spp. (III)  
(Ornitorce)

*Papilio benguetana*

*Papilio esperanza*

*Papilio groenlandi*

*Omiodytes alexandriae* (I)  
(Parfala della Regina Alexandra)

*Papilio chikae* (I)  
(Mascione di Luzon)



**REGOLAMENTO (CE) N. 2551/97 DELLA COMMISSIONE****del 15 dicembre 1997****che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di alcune specie di fauna e flora selvatiche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, punto 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 338/97 prevede la possibilità per la Commissione di stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate negli allegati A e B e indica i presupposti di tali restrizioni;

considerando che le specie elencate nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione<sup>(3)</sup>, erano soggette a restrizioni all'introduzione nella Comunità in base alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 del suddetto regolamento; che, data la sostituzione di tale regolamento con il regolamento (CE) n. 338/97, le restrizioni in questione dovrebbero ora basarsi sui criteri analoghi indicati all'articolo 4, paragrafo 6 di quest'ultimo; che i paesi di origine delle specie soggette a tali restrizioni sono stati consultati in vista della loro adozione;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 338/97 prevede d'includere nell'al-

legato B di detto regolamento le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di esemplari vivi, nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità e che, in conseguenza di ciò, le specie *Trachemys scripta elegans* e *Rana catesbeiana* sono state catalogate come tali; che l'articolo 4, paragrafo 6, lettera d) del suddetto regolamento prevede la possibilità per la Comunità di stabilire restrizioni all'introduzione nella Comunità di tali specie per le stesse ragioni;considerando che l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione<sup>(4)</sup> prevede modalità d'applicazione da parte degli Stati membri delle restrizioni decise dalla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1Salvo il disposto dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97, l'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie di fauna e di flora selvatiche riportate nell'allegato del presente regolamento è sospesa.Articolo 2Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

venerdì 22/12/97

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Rit BJRREGAARD

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 325 del 27. 11. 1997, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 9.

Specie	Esemplari	Paese di origine	Base articolo 4, paragrafo 6 punto:
<i>Otus magicus</i>	di origine selvatica	Seychelles	b
<i>Otus mindorensis</i>	di origine selvatica	Filippine	b
<i>Otus mirus</i>	di origine selvatica	Filippine	b
<i>Otus pauliani</i>	di origine selvatica	Comore	b
<i>Otus rutilus</i>	di origine selvatica	Comore	b
<i>Scotopelia ussleri</i>	di origine selvatica	Costa d'avorio, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone	b
<i>Strix davidi</i>	di origine selvatica	Repubblica popolare cinese	b
<b>CORACIIFORMES</b>			
<b>Bucerotidae</b>			
<i>Buceros rhinoceros</i>	di origine selvatica	Tailandia	b
<b>PASSERIFORMES</b>			
<b>Picidae</b>			
<i>Pitta nympha</i>	di origine selvatica	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<b>REPTILIA</b>			
<b>TESTUDINES</b>			
<b>Emydidae</b>			
<i>Trachemys scripta elegans</i>	tutti gli esemplari vivi, compresi quelli allevati in cattività	Tutti i paesi di origine	d
<b>Testudinidae</b>			
<i>Geochelone carbonaria</i>	di origine selvatica	Argentina, Panama	b
<i>Geochelone chilensis</i>	di origine selvatica	Argentina	b
<i>Geochelone denticulata</i>	di origine selvatica	Bolivia, Ecuador	b
<i>Geochelone elegans</i>	di origine selvatica	Bangladesh, Pakistan	b
<i>Geochelone pardalis</i>	di origine selvatica	Mozambico, Namibia, Swaziland, Tanzania	b
	di allevamento	Mozambico	b
<i>Geochelone sulcata</i>	di origine selvatica	Gibuti, Eritrea, Guinea, Niger, Togo	b
<i>Gopherus agassizii</i>	di origine selvatica	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Gopherus berlandieri</i>	di origine selvatica	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Gopherus polyphemus</i>	di origine selvatica	Stati Uniti d'America	b
<i>Hemopus signatus</i>	di origine selvatica	Namibia	b
<i>Indotestudo elongata</i>	di origine selvatica	Bangladesh, India	b
<i>Indotestudo forstenii</i>	di origine selvatica	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Kinixys belliana</i>	di origine selvatica	Burundi, Repubblica centrafricana, Costa d'avorio, Gibuti, Liberia, Madagascar, Mauritania, Mozambico	b
	di allevamento o allevati in cattività	Benin, Mozambico	b
<i>Kinixys erosa</i>	di origine selvatica	Benin, Guinea-Bissau, Togo	b
<i>Kinixys homeana</i>	di allevamento o allevati in cattività	Benin	b
<i>Kinixys natalensis</i>	di origine selvatica	Mozambico, Sudafrica, Swaziland	b
<i>Manouria emys</i>	di origine selvatica	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Manouria impressa</i>	di origine selvatica	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Pyxis arachnoides</i>	di origine selvatica	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Testudo horsfieldii</i>	di origine selvatica	Repubblica popolare cinese, Pakistan	b
<b>Pelomedusidae</b>			
<i>Erymnochelys madagascariensis</i>	di origine selvatica	Madagascar	b
<i>Peltecephalus dumerilianus</i>	di origine selvatica	Perù	b

## CONVENZIONI

Convenzione di Berna "per la conservazione della fauna e flora selvatica europea e dei loro habitat naturali" . Consiglio d'Europa. Berna, 19.IX.1979.

46

Convenzione di Berna "per la conservazione della fauna e flora selvatica europea e dei loro habitat naturali" . Consiglio d'Europa. Bern, 19.IX.1979.  
Italia 11.2.1982 (01.06.1982). UE 07.05.1982 (01.09.1982).

## 24. STRUTTURA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione si propone di garantire la conservazione della flora e della fauna selvatica e dei loro habitat, ed in particolare delle specie migratrici. Le parti contraenti si impegnano a:

- cooperare ogni volta che ciò sarà utile, in particolare qualora tale cooperazione potesse rafforzare l'efficacia delle misure adottate;
- incoraggiare e coordinare i lavori di ricerca collegati agli obiettivi della Convenzione;
- incoraggiare la reintroduzione delle specie indigene di flora e di fauna quando ciò contribuisca a conservare una specie minacciata di estinzione.

Con la Convenzione è stato istituito un Comitato permanente nel quale ogni parte contraente dispone di un voto; tale organismo è incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione.

Quattro allegati obbligano le parti contraenti ad assumere impegni più precisi.

L'allegato I comprende 119 specie vegetali attualmente minacciate di estinzione che dovranno essere protette severamente; sono soprattutto specie dell'Europa meridionale.

L'allegato II comprende le specie animali protette completamente e che perciò è vietato cac-


ciare. Fra questi animali vi sono 55 specie di mammiferi, 294 specie di uccelli, 34 specie di rettili e 17 di anfibi.

Nell'allegato III figurano animali che richiedono una certa protezione ma ancora sufficientemente numerosi da consentire una caccia ridotta. Esso comprende alcuni mammiferi, certe specie di uccelli e tutte le specie di rettili e di anfibi non incluse nell'allegato II.

Infine il IV allegato enumera i mezzi ed i metodi di caccia vietati per le specie citate nell'allegato III.

La Convenzione è stata aperta alla firma il 19 settembre 1979 a Berna, in occasione della III Conferenza dei Ministri europei responsabili dell'ambiente. Tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa (salvo per il momento Malta, l'Islanda e Cipro) nonché la Finlandia e la Comunità economica europea, l'hanno firmata, ma non tutti l'hanno ratificata.

La Convenzione, nota come "Convenzione di Berna" è diventata legge dello Stato italiano nel 1981 (Legge 5 agosto 1981, n. 503; Gazzetta Ufficiale, suppl. ordinario al n. 250 dell'11 settembre 1981).



Un emblema della situazione ecologica europea: fauna e flora in pericolo.

La fauna dei Vertebrati (Mammiferi, Uccelli, Anfibi, Rettili, Pesci) delle 21 Nazioni del Consiglio d'Europa (considerando per i Pesci solo le 200 specie di acqua dolce e per gli Uccelli solo le 400 specie nidificanti), risulta composta da 901 specie (per Uccelli è considerata la fauna europea esclusa solo la Russia).

Le 300 specie di Vertebrati minacciate rappresentano il 33% dell'intera fauna dei Vertebrati europei.

La fauna dei Vertebrati italiani considerata con gli stessi criteri (per i Pesci solo le 56 specie d'acqua dolce e per gli Uccelli solo le 230 specie nidificanti), risulta composta da 472 specie.

Le 155 specie di Vertebrati in qualche modo minacciate o in procinto di esserlo in Italia secondo gli studi degli specialisti del Consiglio d'Europa rappresentano il 33% dell'intera fauna dei Vertebrati italiani.

Della flora dell'Europa (esclusa la Russia), che comprende 11.000 specie, il 22% (2.375 specie) risulta minacciato. Secondo la letteratura internazionale, della flora italiana, costituita da 6.190 specie, il 6% (374 specie) risulta minacciato. Secondo un censimento italiano (Raimondo 1981) le specie minacciate sono 537, cioè l'8,6% della flora italiana.

**Legge 5 agosto 1981, n. 503:  
Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica  
e dell'ambiente naturale in Europa**

(Dal Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981)

**PREAMBOLO**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Considerato che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi membri;

Considerata la volontà del Consiglio d'Europa di collaborare con altri Stati nel campo della conservazione della natura;

Nel riconoscere che flora e fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico ed intrinseco che va preservato e trasmesso alle generazioni future;

Nel riconoscere il ruolo fondamentale della flora e della fauna selvatiche per il mantenimento degli equilibri biologici;

Nel constatare la grave rarefazione di numerose specie della flora e della fauna selvatiche nonché la minaccia di estinzione che grava su alcune di esse;

Consci che la conservazione degli *habitats* naturali è uno degli elementi essenziali della protezione e della conservazione della flora e della fauna selvatiche;

Nel riconoscere che la conservazione della flora e della fauna selvatiche dovrebbe rientrare negli obiettivi e nei programmi nazionali dei governi, e che una cooperazione internazionale dovrebbe instaurarsi per preservare in particolare le specie migratrici;

Consci delle varie richieste di un'azione congiunta avanzata da governi e da istanze internazionali, fra cui quelle espresse dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente del 1972, e dall'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa;

Desiderosi in particolare di seguire, nel campo della conservazione della natura, le raccomandazioni della Risoluzione n. 2 della Seconda Conferenza Ministeriale Europea sull'Ambiente,

Hanno convenuto quanto segue:

**CAPITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro *habitats* naturali, in particolare delle specie e degli *habitats* la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione.
2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili.

**Articolo 2**

Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale.

**Articolo 3**

1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli *habitats* naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli *habitats* minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Ogni Parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche.

---

ecologia/ambiente ecologia/ambiente ecologia/ambiente ecologia/ambiente ecologia/ambiente ecologia

---

3. Ogni Parte contraente promuoverà l'educazione nonché la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro *habitats*.

## CAPITOLO II

### PROTEZIONE DEGLI *HABITATS*

#### Articolo 4

1. Ogni Parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli *habitats* di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli *habitats* naturali che minacciano di scomparire.
2. Le Parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone.
3. Le Parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta.
4. Le Parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde proteggere gli *habitats* naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera.

## CAPITOLO III

### PROTEZIONE DELLE SPECIE

#### Articolo 5

Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vieterà, per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie.

#### Articolo 6

Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere

alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:

- a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;
- b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;
- c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione;
- d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;
- e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

#### Articolo 7

1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III.
2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2.
3. Le misure da adottare contempleranno:
  - a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento;
  - b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni;
  - c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti.

#### Articolo 8

In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le Parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il

ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.

#### Articolo 9

1. Nel caso che non vi siano alternative, e a condizione che la deroga non sia dannosa per la sopravvivenza della popolazione in oggetto, ogni parte contraente potrà derogare alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, nonché al divieto del ricorso ai mezzi contemplati all'articolo 8:

nell'interesse della protezione della flora e della fauna;

per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;

nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, o di altri interessi pubblici prioritari;

per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, per la reintroduzione e per il necessario allevamento;

per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro limiti precisati, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.

2. Le Parti contraenti sottoporranno al Comitato permanente un rapporto biennale circa le deroghe concesse in virtù del precedente paragrafo. I rapporti dovranno menzionare:

le popolazioni facenti oggetto o che hanno fatto oggetto di deroghe e, ove possibile, il numero di esemplari implicati;

i mezzi di uccisione o di cattura autorizzati;

le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per le quali tali deroghe sono intervenute;

l'autorità abilitata a dichiarare che tali condizioni sussistono e abilitata a decidere quali mezzi adottare, entro quali limiti e quali persone designare per l'esecuzione;

i controlli operati.

#### CAPITOLO IV

### DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI LE SPECIE MIGRATICI

#### Articolo 10

Oltre alle disposizioni contemplate agli arti-

coli 4, 6, 7 e 8, le Parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori.

2. Le Parti contraenti provvederanno a sincerarsi che i periodi di chiusura e/o gli altri provvedimenti regolanti lo sfruttamento adottati in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), ben corrispondano alle necessità delle specie migratrici specificate nell'allegato III.

#### CAPITOLO V

### DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

#### Articolo 11

1. Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione le Parti contraenti si impegnano a:

a) collaborare ogni qualvolta necessario, specie quando tale collaborazione consente di dare maggiore efficacia alle disposizioni prese in base ad altri articoli della presente Convenzione;

b) promuovere e coordinare i lavori di ricerca tenuto conto delle finalità della presente Convenzione.

2. Ogni Parte contraente si impegna:

a) a favorire la reintroduzione di specie indigene di flora e fauna selvatiche ove ciò contribuisca alla conservazione di una specie minacciata di estinzione, purché precedentemente, e sulla base delle esperienze attuate da altre Parti contraenti, sia effettuato uno studio per accertare che tale reintroduzione è efficace e accettabile;

b) a controllare rigorosamente l'introduzione di specie non indigene.

3. Ogni Parte contraente informerà il Comitato permanente delle specie rigorosamente protette sul proprio territorio e non menzionate negli allegati I e II.

#### Articolo 12

Le Parti contraenti potranno adottare misure più rigorose di quelle previste dalla presente Convenzione ai fini della conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro *habitats* naturali.

CAPITOLO VI  
COMITATO PERMANENTE

Articolo 13

1. Un Comitato permanente è istituito ai fini della presente Convenzione.
2. Ogni Parte contraente può essere rappresentata in seno al Comitato permanente da uno o più delegati. Ogni delegazione dispone di un voto. Nei campi di sua specifica competenza, la Comunità economica europea disporrà, nelle votazioni, di un numero di voti pari al numero dei suoi Paesi membri che risultino Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunità economica europea non eserciterà il proprio diritto di voto qualora i suoi Paesi membri esercitino direttamente il loro diritto di voto e viceversa.
3. Qualsiasi Stato membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte contraente della Convenzione può farsi rappresentare presso il Comitato da un osservatore.  
Il Comitato permanente può, all'unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte contraente della presente Convenzione a farsi rappresentare da un osservatore ad una delle proprie riunioni.  
Qualsiasi organismo o istituto tecnicamente qualificato nel campo della protezione, conservazione o gestione della flora e della fauna selvatiche e dei loro *habitats*, e appartenente ad una delle seguenti categorie:
  - a) organismi o istituzioni internazionali, sia governativi sia non governativi, o organismi o istituzioni nazionali governativi;
  - b) organismi o istituzioni nazionali non governativi a tal fine riconosciuti dallo Stato in cui hanno sede,potrà informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre mesi prima della riunione del Comitato, che intende farsi rappresentare a tale riunione da degli osservatori. Questi saranno ammessi salvo che, almeno un mese prima della riunione, un terzo delle Parti contraenti non comunichi al Segretario Generale la sua opposizione.
4. Il Comitato permanente sarà convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Terrà la sua prima riunione entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione. Successivamente, si riunirà almeno ogni due anni

nonché ogni qualvolta la maggioranza delle Parti contraenti lo richieda.

5. La maggioranza delle Parti contraenti costituisce il *quorum* necessario per la convocazione del Comitato permanente.

6. Subordinatamente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilirà il proprio regolamento interno.

Articolo 14

1. Il Comitato permanente è incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. Potrà in particolare:

rivedere costantemente le disposizioni della presente Convenzione, inclusi gli Allegati, ed esaminare le modifiche che si rendessero necessarie;

formulare raccomandazioni alle Parti contraenti circa le misure da adottare per l'attuazione della presente Convenzione;

raccomandare opportune misure per informare il pubblico delle azioni intraprese nel quadro della presente Convenzione;

sottoporre al Comitato dei Ministri raccomandazioni relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione;

avanzare proposte per una maggiore efficacia della presente Convenzione e tendenti a concludere con Stati che non siano Parti contraenti della Convenzione accordi per una efficace conservazione delle specie o gruppi di specie.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato permanente potrà, di propria iniziativa, promuovere riunioni di gruppi di esperti.

Articolo 15

A seguito di ogni sua riunione, il Comitato permanente trasmetterà al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione.

CAPITOLO VII  
EMENDAMENTI

Articolo 16

1. Qualsiasi emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte

contraente o dal Comitato dei Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesso almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente agli Stati Membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi in conformità con le disposizioni dell'articolo 20.

2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo sarà esaminato dal Comitato permanente, il quale:

a) per gli emendamenti agli articoli da 1 a 12 sottoporrà alla accettazione delle Parti contraenti il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei votanti;

b) per gli emendamenti agli articoli da 13 a 24 sottoporrà alla approvazione del Comitato dei Ministri il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei votanti. Una volta approvato, il testo sarà trasmesso per accettazione alle Parti contraenti.

3. Qualsiasi emendamento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla notifica al Segretario Generale della sua accettazione da parte delle Parti contraenti.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafi 1, 2a e 3 si applicheranno all'adozione di nuovi Allegati alla presente Convenzione.

#### Articolo 17

1. Qualsiasi emendamento agli Allegati della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesso almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi in conformità con le disposizioni dell'articolo 20.

2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo sarà esaminato dal Comitato permanente, il quale potrà adottarlo con la maggioranza

dei due terzi delle Parti contraenti. Il testo adottato sarà comunicato alle Parti contraenti.

3. Allo scadere di tre mesi dalla sua adozione da parte del Comitato permanente, e salvo che un terzo delle Parti contraenti abbia notificato delle obiezioni, qualsiasi emendamento entrerà in vigore nei confronti delle Parti contraenti che non hanno mosso obiezioni.

#### CAPITOLO VIII

#### COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

#### Articolo 18

1. Il Comitato permanente favorirà per quanto possibile la composizione amichevole di qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'applicazione della Convenzione.

2. Qualsiasi controversia fra le Parti contraenti sulla interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione che non sia stata composta in base alle disposizioni del precedente paragrafo o in via negoziale fra le Parti, sarà, a richiesta di una di esse, sottoposta ad arbitrato. Ognuna delle parti designerà un arbitro ed i due arbitri designeranno un terzo arbitro. Subordinatamente alle disposizioni del presente articolo, paragrafo 3, qualora entro tre mesi dalla richiesta di arbitrato, una delle Parti non abbia designato il proprio arbitro, il Presidente della Corte europea per i diritti dell'uomo provvederà, a richiesta della controparte, a designarlo entro un nuovo termine di tre mesi. Identica procedura sarà seguita nel caso in cui i due arbitri non riuscissero ad accordarsi sulla scelta del terzo arbitro entro tre mesi dalla loro designazione.

3. In caso di controversia tra due Parti contraenti di cui una è uno Stato membro della Comunità economica europea, essa pure Parte contraente, l'altra Parte contraente inoltrerà la richiesta di arbitrato sia allo Stato membro sia alla Comunità che, entro due mesi dal ricevimento della richiesta, le notificheranno congiuntamente se è lo Stato membro o la Comunità, o lo Stato membro e la Comunità congiuntamente, a costituirsi Parte nella vertenza. In mancanza di una notifica nei suddetti termini si riterrà che lo Stato membro e la Comunità costituiscano la sola e unica controparte nella vertenza ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano la costituzione nonché la

procedura seguita dal tribunale arbitrale. Lo stesso avverrà ogni qualvolta lo Stato membro e la Comunità si costituiranno congiuntamente parte nella disputa.

4. Il tribunale arbitrale fisserà le proprie norme di procedura. Le decisioni saranno prese a maggioranza. La sentenza sarà definitiva e vincolante.

5. Ogni parte nella vertenza sosterrà le spese dell'arbitro che avrà designato e le parti sosterranno in egual misura le spese del terzo arbitro, così come le altre spese per l'arbitrato.

## CAPITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 19

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, ed a quella della Comunità economica europea.

Fino alla data della sua entrata in vigore, sarà anche aperta alla firma di qualsiasi altro Stato invitato a sottoscriverla dal Comitato dei Ministri.

La Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti in ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data in cui cinque Stati, fra cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.

3. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di qualsiasi Stato firmatario o della Comunità economica europea, che successivamente esprimeranno il proprio consenso ad essere ad essa vincolati, il primo del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

### Articolo 20

1. Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri

del Consiglio d'Europa potrà, una volta consultate le Parti contraenti, invitare ad aderire alla Convenzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio che, invitato a sottoscriverla conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, non l'abbia ancora fatto, e qualsiasi altro Stato non membro.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

### Articolo 21

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il o i territori cui la presente Convenzione si applicherà.

2. Qualsiasi Parte contraente può, nel momento in cui deposita il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi successivo momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni territorio specificato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitata a stipulare atti.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere ritirata in merito ai territori in essa specificati, tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro diventerà effettivo il primo del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

### Articolo 22

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, formulare una o più riserve nei confronti di talune specie elencate negli allegati I-III e/o per talune delle specie indicate nella o nelle riserve, formulare riserve nei confronti di taluni mezzi o metodi di caccia e di altre forme di sfruttamento contemplate all'allegato IV. Non sono ammesse riserve di carattere generale.

2. Qualsiasi Parte contraente che estenda l'appli-

cazione della presente Convenzione ad un territorio specificato nella dichiarazione prevista all'articolo 21, paragrafo 2, può, per il territorio in oggetto, formulare una o più riserve conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.

3. Non è ammessa nessun'altra riserva.

4. Qualsiasi Parte contraente che abbia formulato una riserva in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può ritirarla in blocco o in parte indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Il ritiro diventerà effettivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

#### Articolo 23

1. Qualsiasi Parte contraente può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione con notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia diverrà effettiva il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

#### Articolo 24

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato firmatario, alla Comunità economica europea firmataria della presente Convenzione, e ad ogni Parte contraente:

- a) qualsiasi forma;
- b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c) qualsiasi data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli articoli 19 e 20;
- d) qualsiasi informazione comunicata in virtù delle disposizioni del paragrafo 3, articolo 13;
- e) qualsiasi rapporto elaborato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 15;
- f) qualsiasi emendamento o qualsiasi nuovo allegato adottato in conformità con gli articoli 16 e 17 nonché la data di entrata in vigore di tale emendamento o nuovo allegato;
- g) qualsiasi dichiarazione fatta in virtù delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, articolo 21;
- h) qualsiasi riserva formulata in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, articolo 22;

i) il ritiro di qualsiasi riserva effettuato in virtù delle disposizioni del paragrafo 4, articolo 22;

j) qualsiasi notifica fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 23 e la data di entrata in vigore della denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 19 settembre 1979, in francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, a ciascuno Stato firmatario e alla Comunità economica europea firmataria nonché ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione o ad aderirvi.

*(Seguono le firme)*



Allegato II

SPECIE DI FAUNA RIGOROSAMENTE PROTETTE

RETTILI

TESTUDINES

*Testudinidae*

- Testudo hermanni
- Testudo graeca
- Testudo marginata

*Emydidae*

- Emys orbicularis
- Mauremys caspica

*Dermochelyidae*

- Dermochelys coriacea

*Cheloniidae*

- Caretta caretta
- Lepidochelys kempi
- Chelonia mydas
- Eretmochelys imbricata

SAURIA

*Gekkonidae*

- Cyrtodactylus kotschy

*Chamaeleontidae*

- Chamaeleo chamaeleon

*Lacertidae*

- Algyroides marchi
- Lacerta lepida
- Lacerta parva
- Lacerta simonyi
- Lacerta princeps
- Lacerta viridis
- Podarcis muralis
- Podarcis lilfordi
- Podarcis sicula
- Podarcis filfolensis

*Scincidae*

- Ablepharus kitaibelii

OPHIDIA

*Colubridae*

- Coluber hippocrepis
- Elaphe situla
- Elaphe quatuorlineata
- Elaphe longissima
- Coronella austriaca

*Viperidae*

- Vipera ursinii
- Vipera latasti
- Vipera ammodytes
- Vipera xanthina
- Vipera lebetina
- Vipera kaznakovi

ANFIBI

CAUDATA

*Salamandridae*

- Salamandra (Mertensiella) luschani
- Salamandrina terdigitata
- Chioglossa lusitanica
- Triturus cristatus

*Proteidae*

- Proteus anguinus

ANURA

*Discoglossidae*

- Bombina variegata
- Bombina orientalis
- Alytes obstetricans
- Alytes cisternasii

*Pelobatidae*

- Pelobates cultripipes
- Pelobates fuscus

*Bufo*

- Bufo calamita
- Bufo viridis

*Hylidae*

- Hyla arborea

*Ranidae*

- Rana arvalis
- Rana dalmatina
- Rana latastei

Allegato III

SPECIE DI FAUNA PROTETTE

RETTILI

Tutte le specie non incluse nell'Allegato II

ANFIBI

Tutte le specie non incluse nell'Allegato II

# CONVENTION DE BERNE

## Annexe II : Espèces de faune strictement protégées

### VERTÉBRÉS

#### Amphibiens

##### CAUDATA

- Salamandridae
  - *Salamandra atra*
  - *Salamandra (Mertensiella) luschani*
  - *Salamandra terdigitata*
  - *Chioglossa lusitanica*
  - *Euproctus montanus*
  - *Euproctus platycephalus*
  - *Triturus cristatus*
  - *Triturus montandoni*
  - *Triturus italicus*
  - *Triturus carnifex*
  - *Triturus dobrogicus*
  - *Triturus karelinii*
- Plethodontidae
  - *Hydromantes genei*
  - *Hydromantes flavus*
  - *Hydromantes supramontes*
  - *Hydromantes imperialis*
  - *Hydromantes italicus*
- Proteidae
  - *Proteus anguinus*

##### ANURA

- Discoglossidae
  - *Bombina variegata*
  - *Bombina bombina*
  - *Discoglossus pictus*
  - *Discoglossus galganoi*
  - *Discoglossus sardus*
  - *Discoglossus jeanneae*
  - *Alytes obstetricans*
  - *Alytes cisternasii*
  - *Alytes muletensis*
- Pelobatidae
  - *Pelobates cultripes*
  - *Pelobates fuscus*
  - *Pelobates syriacus*
  - *Pelodytes caucasicus*
- Bufonidae
  - *Bufo calamita*
  - *Bufo viridis*
- Hylidae
  - *Hyla arborea*
  - *Hyla meridionalis*
  - *Hyla sarda*
- Ranidae
  - *Rana arvalis*
  - *Rana dalmatina*
  - *Rana latastei*
  - *Rana iberica*
  - *Rana italica*

#### Reptiles

##### • TESTUDINES

- Testudinidae
  - *Testudo hermanni*
  - *Testudo graeca*
  - *Testudo marginata*
- Emydidae
  - *Emys orbicularis*
  - *Mauremys caspica*
- Dermochelyidae
  - *Dermochelys coriacea*
- Cheloniidae
  - *Caretta caretta*
  - *Lepidochelys kempii*
- *Chelonia mydas*
- *Eretmochelys imbricata*

##### • SAURIA

- Gekkonidae
  - *Tarentola delalandii*
  - *Tarentola boettgeri*
  - *Tarentola angustimentalis*
  - *Tarentola gomerensis*
  - *Phyllodactylus europaeus*
  - *Cyrtodactylus kotschyi*
- Agamidae
  - *Agama stellio*
- Chamaeleontidae
  - *Chamaeleo chamaeleon*
- Lacertidae
  - *Algyroides nigropunctatus*
  - *Algyroides moreoticus*
  - *Algyroides fitzingeri*
  - *Algyroides marchi*
  - *Ophisops elegans*
  - *Lacerta lepida*
  - *Lacerta parva*
  - *Lacerta princeps*
  - *Lacerta viridis*
  - *Lacerta schreiberi*
  - *Lacerta trilineata*
  - *Lacerta agilis*
  - *Lacerta monticola*
  - *Lacerta bedriagae*
  - *Lacerta horvathi*
  - *Lacerta graeca*
  - *Lacerta dugesi*
  - *Gallotia (Lacerta) simonyi*
  - *Gallotia galloti*
  - *Gallotia stehlini*
  - *Podarcis muralis*
  - *Podarcis lilfordi*
  - *Podarcis sicula*
  - *Podarcis filfolensis*
  - *Podarcis pityusensis*
  - *Podarcis tiliguerta*
  - *Podarcis wagleriana*
  - *Podarcis melisellenis*
  - *Podarcis taurica*
  - *Podarcis erhardi*
  - *Podarcis peloponnesiaca*
  - *Podarcis milensis*

##### • Anguidae

- *Ophisaurus apodus*

##### • Scincidae

- *Ablepharus kitaibellii*
- *Chalcides ocellatus*
- *Chalcides bedriagai*
- *Chalcides viridiamus*
- *Chalcides sexlineatus*
- *Chalcides occidentalis*
- *Ophiomorus punctatissimus*

##### • OPHIDIA

###### • Colubridae

- *Coluber hippocrepis*
- *Coluber najadum*
- *Coluber viridiflavus*
- *Coluber gemonensis*
- *Coluber jugularis*
- *Elaphe situla*
- *Elaphe quatuorlineata*
- *Elaphe longissima*
- *Natrix tessellata*
- *Coronella austriaca*
- *Telescopus fallax*

###### • Viperidae

- *Vipera ursinii*
- *Vipera latasti*
- *Vipera ammodytes*
- *Vipera xanthina*
- *Vipera lebetina*
- *Vipera kaznakovi*

## Direttiva Habitat

Consiglio CEE 92/43 del 21.05.1992 (G.U. CEE n. L206/7 del 25.07.1992)  
sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche.  
Italia 8.09.1997 n. 357, "Regolamento recante attuazione ... " (Supp. G.U. n. 219/L del 23.10.1997).

La recente emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 in data 8 settembre 1997, (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 248 del 23.10.1997, N. 219/L) cambia radicalmente l'approccio al problema delle reintroduzioni e introduzioni di anfibi e rettili sul territorio italiano. Fino ad allora, infatti non esisteva alcuna normativa valida sull'intero territorio nazionale, per quanto riguardasse le "immissioni erpetologiche" in ambiente naturale. Per questi gruppi, le azioni di immissione venivano al massimo regolamentate dalle normative regionali. Il D.P.R. n. 357 finalmente regola le reintroduzioni e introduzioni di un gran numero di specie animali su tutto il territorio nazionale; esso è infatti il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Questo decreto disciplina le procedure previste per l'adozione in Italia della direttiva 92/43/CEE detta "Habitat" che si occupa principalmente della conservazione di habitat e specie animali e vegetali considerate di importanza comunitaria (vedi allegati A e B del D.P.R. n. 357, corrispondenti agli allegati I e H della direttiva 92/43). Inoltre, l'articolo 12 del D.P.R. n. 357 disciplina in modo specifico le introduzioni e reintroduzioni delle specie animali e vegetali incluse nell'allegato D (corrispondente all'allegato IV della "Habitat"). Ci sembra importante riportare integralmente questo articolo che regola reintroduzioni e introduzioni anche di numerose specie di anfibi e rettili.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357

"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"

### Articolo 12. *Introduzioni e reintroduzioni*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, richiedono al Ministero dell'ambiente le autorizzazioni per la reintroduzione delle specie di cui all'allegato D e per l'introduzione di specie non locali, presentando un apposito studio.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, la reintroduzione di specie di cui all'allegato D, può essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente, sentito per quanto di competenza l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o altri organismi tecnico-scientifici competenti, qualora lo studio di cui al comma 1, condotto anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri dell'Unione europea o altrove, assicuri che tale reintroduzione contribuisca in modo efficace a ristabilire uno stato di conservazione soddisfacente per la specie medesima e per l'habitat interessato.

3. L'introduzione di specie non locali può essere autorizzata secondo la procedura di cui al comma 2 qualora lo studio di cui al comma 1 assicuri che non venga arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali, né alla fauna, né alla flora selvatiche locali. Le valutazioni effettuate sono comunicate ai competenti organismi dell'Unione europea.

La tabella 1 riporta tutte le specie di anfibi e rettili presenti sul territorio italiano ed incluse nell'allegato D del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Esse sono dunque quelle soggette alla regolamentazione prevista dall'articolo 12 del sopracitato decreto presidenziale.

Nell'allegato D del D.P.R. n. 357 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale esistono alcuni errori di stampa; i nomi corretti sono indicati a fianco tra parentesi. Inoltre, è importante notare che la nomenclatura utilizzata non risente ancora dei recenti cambiamenti tassonomici: elevazione di sottospecie a specie, cambiamenti nomenclaturali, etc.

(cfr. "Atlante Provvisorio degli anfibi e rettili italiani " pubblicato dalla *Societas Herpetologica Italica* nel 1996).

**Tabella** Elenco degli anfibi e rettili presenti in Italia e citati nell'allegato D del D.P.R, n. 357: Anfibi e Rettili Italiani di interesse Comunitario che richiedono una protezione rigorosa.

Anfibi	Rettili
<i>Euproctus platicephalus</i>	<i>Caretta caretta</i>
<i>Salamandra atra</i>	<i>Chelonia mydas</i>
<i>Salamandra lanzai</i>	<i>Dermochelys coriacea</i>
<i>Salamandra aurorae</i> ( <i>Salamandra atra aurorae</i> )	<i>Emys orbicularis</i>
<i>Salamandrina terdigitata</i>	<i>Testudo hermanni</i>
<i>Triturus carnifex</i>	<i>Testudo graeca</i>
<i>Triturus italicus</i>	<i>Testudo marginata</i>
Proteidae	Sauria
<i>Proteus anguinus</i>	<i>Algyroides fitzingeri</i>
	<i>Algyroides nigropunctatus</i>
Plethodontidae	<i>Lacerta agilis</i>
<i>Speleomantes ambrosii</i>	<i>Lacerta bedriagae</i>
<i>Speleomantes flavus</i>	<i>Lacerta horvathi</i>
<i>Speleomantes genei</i>	<i>Lacerta viridis</i>
<i>Speleomantes italicus</i>	<i>Podarcis filfolensis</i>
<i>Speleomantes supramontes</i> ( <i>supramontis</i> )	<i>Podarcis melisselensis</i>
	<i>Podarcis muralis</i>
Discoglossidae	<i>Podarcis sicula</i>
<i>Bombina variegata</i>	<i>Podarcis tiliguerta</i>
<i>Discoglossus pictus</i>	<i>Podarcis wagleriana</i>
<i>Discoglossus sardus</i>	<i>Chalcides ocellatus</i>
	<i>Cyrtopodion kotschy</i>
Ranidae	<i>Phyllodactylus europaeus</i>
<i>Rana dalmatina</i>	
<i>Rana italica</i>	Ophidia
<i>Rana latastei</i>	<i>Coluber hippocrepis</i>
<i>Rana lessonae</i>	<i>Coluber viridiflavus</i>
	<i>Coronella austriaca</i>
Pelobatidae	<i>Elaphe longissima</i>
<i>Pelobates fuscus</i>	<i>Elaphe quatuorlineata</i>
	<i>Elaphe situla</i>
Bufonidae	<i>Natrix natrix cetti</i>
<i>Bufo viridis</i>	<i>Natrix tessellata</i>
	<i>Telescopus falax</i> ( <i>fallax</i> )
Hylidae	<i>Vipera ammodytes</i>
<i>Hyla arborea</i>	<i>Vipera ursinii</i>
<i>Hyla meridionalis</i>	
<i>Hyla sarda</i>	

L'approvazione dell'articolo 12 è sicuramente un grande passo avanti in quanto finalmente viene regolamentata una materia (quella delle immissioni di animali non mammiferi e non uccelli) che fino ad ora era affidata al solo buon senso. In attesa di conoscere le interpretazioni ufficiali del Ministero dell'ambiente, ci sembra importante sottolineare i seguenti punti:

- 1) Solo le regioni, le province autonome e gli enti di gestione delle aree protette possono richiedere al Ministero dell'ambiente le autorizzazioni per effettuare progetti di reintroduzione e introduzione delle specie dell'allegato D.
- 2) Le specie dell'allegato D necessitano di autorizzazione del Ministero dell'ambiente per essere reintrodotte in qualunque zona del territorio italiano. Non tutte le specie di anfibi e rettili italiani risultano incluse in tale lista; si tratta comunque di 25 specie di anfibi (e una sottospecie) e 33 di rettili, pari a circa il 70 % delle specie italiane (*Societas Herpetologica Italica*, 1996). Per le restanti specie non incluse nell'allegato D continuano a valere le normative regionali precedenti.
- 3) Il Ministero dell'ambiente autorizza le reintroduzioni delle specie dell'allegato D "sentito per quanto di competenza l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (uccelli e mammiferi) o altri organismi tecnico-scientifici competenti". Questo lascia spazio alle società scientifiche di proporsi come organo consultivo competente su specifici problemi di reintroduzione.
- 4) L'introduzione di specie alloctone può essere autorizzata solo nei casi che non arrechino danno ad habitat o a specie animali o vegetali autoctone.
- 5) La sorveglianza per quanto concerne questo decreto viene affidata al Corpo forestale dello Stato (articolo 15 del D.P.R. n. 357).
- 6) Non esistono specifici divieti e non sono previste sanzioni per chi non si adegua a questo regolamento.

#### Bibliografia

*Societas Herpetologica Italica* (1996) - Atlante provvisorio degli anfibi e rettili italiani. Ann. Mus. Civ. St. Nat., "G. Doria", Genova, 91: 95-178.

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (1).

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica onicoterna e per il prelievo venatorio;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti;

Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela

della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'Ambiente, come stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituitiva del medesimo Ministero;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

1. *Campo di applicazione.* - 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate negli allegati D, D ed E al presente regolamento.

2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

2. *Definizioni.* - 1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) *conservazione:* un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed f) del presente articolo;

b) *habitat naturali:* le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;

c) *habitat naturali di interesse comunitario:* gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;

d) *tipi di habitat naturali prioritari:* i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (\*

e) *stato di conservazione di un habitat naturale:* l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie

tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito «soddisfacente» quando:

- 1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in espansione;
- 2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
- 3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera *f)* del presente articolo;

*f)* habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

*g)* specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati *B*, *D* ed *E*, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

- 1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle, la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleratico occidentale;
- 2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;
- 3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;
- 4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

*h)* specie prioritarie: le specie di cui alla lettera *g)* del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato *B* al presente regolamento con un asterisco (\*);

*i)* stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie, possono alterare a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato «soddisfacente» quando:

- 1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
- 2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
- 3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

*l)* sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;

*m)* sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato *A* o di una specie di cui all'allegato *B* in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

*n)* zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il

sito è designato;

*o)* esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato *D* e nell'allegato *E* e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;

*p)* aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;

*q)* reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risultò estinta;

*r)* introduzione: immissione di una entità animale o vegetale in un'area posta al di fuori del suo areale di documentata presenza naturale.

**3. Zone speciali di conservazione.** - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato *A* ed habitat delle specie di cui all'allegato *B* e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai fini della formulazione della proposta del Ministro dell'ambiente alla Commissione europea, dei siti di importanza comunitaria, per costituire la rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».

2. Il Ministro dell'ambiente, in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette, di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (2), designa con proprio decreto i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.

3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce nell'ambito delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (2), le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

4. Il Ministro dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino.

(2) Ripetuta al n. XXVII.

**4. Misure di conservazione.** - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per i siti di importanza comunitaria, entro tre mesi, dall'inclusione nell'elenco definito dalla Commissione europea, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che

implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.

3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadono all'interno delle aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente.

5. *Valutazione di incidenza.* - 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

3. I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (3), e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (4), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, presentano all'autorità competente allo svolgimento di tale procedura una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

4. La relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai contenuti di cui all'allegato G al presente regolamento.

5. Nel caso in cui i progetti si riferiscono ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia.

6. Le autorità di cui ai commi 2 e 3 effettuano la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza comunitaria, entro novanta giorni dal ricevimento della relazione di cui ai commi 2 e 3, accertando che non ne pregiudica l'integrità, tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e progetti, e qualora ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette, sentito l'ente di gestione dell'area. Le Autorità di cui ai commi 2 e 3 possono chiedere una sola volta integrazioni della relazione ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente del piano o progetto deve attenersi. Nel caso in cui la predetta autorità chiede integrazioni della relazione, il termine per la valutazione di incidenza è interrotto e decorre dalla data in cui le integrazioni pervengono all'autorità medesima.

7. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione del piano o del progetto.

8. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente per le finalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

9. Qualora nei siti ricordano tipi di habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto di cui sia

stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

(3) Ripronto al n. VI.

(4) Ripronto al n. LIV.

6. *Zone di protezione speciale.* - 1. Gli obblighi derivanti dall'articolo 4, commi 2 e 3, e dall'articolo 5 del presente regolamento si applicano anche alle zone di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (5).

(5) Ripronta alla voce CACCA.

7. *Monitoraggio.* - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministero dell'ambiente definisce con proprio decreto, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le linee guida per il monitoraggio.

#### TUTELA DELLE SPECIE

8. *Tutela delle specie faunistiche.* - 1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli licitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.

9. *Tutela delle specie vegetali.* - 1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:

a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;

b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

10. *Prelievi.* - 1. Il Ministero dell'ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, qualora risulti necessario, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 7, con proprio decreto stabilisce adeguate misure affinché il prelievo, nell'ambiente naturale, degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare, in particolare, oltre alla prosecuzione del monitoraggio di cui all'articolo 7:

a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;  
b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;

c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;

d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o altre che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;

e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;

f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;

g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale;

h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

11. *Deroghe.* - 1. Il Ministero dell'ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire danni gravi, specificamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per

operazioni di riproduzione necessario a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentite, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.

2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

3. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare:

a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;

c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;

d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;

e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

12. *Introduzioni e reintroduzioni.* - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, richiedono al Ministero dell'ambiente le autorizzazioni per la reintroduzione delle specie di cui all'allegato D e per l'introduzione di specie non locali, presentando un apposito studio.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (6), la reintroduzione di specie di cui all'allegato D, può essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente, sentito per quanto di competenza l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o altri organismi tecnico-scientifici competenti, qualora lo studio di cui al comma 1, condotto anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri dell'Unione europea o altrove, assicuri che tale reintroduzione contribuisca in modo efficace a ristabilire uno stato di conservazione soddisfacente per la specie medesima e per l'habitat interessato.

3. L'introduzione di specie non locali può essere autorizzata secondo la procedura di cui al comma 2 qualora lo studio di cui al comma 1 assicuri che non venga arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali né alla fauna, né alla flora selvatiche locali. Le valutazioni effettuate sono comunicate ai competenti organismi dell'Unione europea.

(6) Riferita alla voce CAJCA.

13. *Informazione.* - 1. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali

risultati del monitoraggio di cui all'articolo 7.

2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente un rapporto, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale sulle attività di valutazione di incidenza di piani e progetti e sulle eventuali misure compensative di cui all'articolo 5.

14. *Ricerca e istruzione.* - 1. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove altresì programmi di ricerca per il monitoraggio di cui all'articolo 7.

2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.

3. Il Ministero dell'ambiente d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat, nonché gli habitat naturali.

15. *Sorveglianza.* - 1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (7), e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (8), esercita le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento.

(7) Ripetuta al n. 1.

(8) Ripetuta al n. XXVII.

16. *Procedura di modifica degli allegati.* - 1. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G fanno parte integrante del presente regolamento.

2. Gli allegati al presente regolamento vengono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria.

17. *Entrata in vigore.* - 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A  
(previsto dall'art. 1, comma 1)

TIPICI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE  
RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Omissis

ALLEGATO B  
(previsto dall'art. 1, comma 1)

SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE  
RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Omissis

ALLEGATO C  
(previsto dall'art. 16, comma 1)

CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA  
COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Omissis

ALLEGATO D  
(previsto dall'art. 1, comma 1)

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA  
PROTEZIONE RIGOROSA

Omissis

ALLEGATO E  
(previsto dall'art. 1, comma 1)

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA  
NATURA E IL CUI SPRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI  
GESTIONE

Omissis

ALLEGATO F  
(previsto dall'art. 10, comma 3, lettera a)

METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHE' MODALITA' DI TRASPORTO  
VIETATI

Omissis

ALLEGATO G  
(previsto dall'art. 5, comma 4)

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI

Omissis

## Legge "Animali Pericolosi"

Decreto Min. 19.04.1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione"  
(G.U. n. 232 del 3.10.1996).

Aggiornamento alla GU 06/01/98

97. COMMERCIO CON L'ESTERO

I) Provvedimenti vari

**D.M. 19 aprile 1996 (1).**

**Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1996, n. 232.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE**

di concerto

**CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA SANITÀ E DELLE RISORSE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI**

Vista la *legge 7 febbraio 1992, n. 150*, recante la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;

Vista la *legge 11 febbraio 1992, n. 157*, recante le «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto il *decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 marzo 1993, n. 59*, recante: «Modifiche ed integrazioni alla *legge 7 febbraio 1992, n. 150*, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione»;

Visto il *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116*, recante la «Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici»;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della *legge 11 febbraio 1992, n. 157*;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari;

Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare riprodotto in cattività;

Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell'attività produttiva;

Visto l'art. 17 della citata *legge 11 febbraio 1992, n. 157*, il quale prevede che le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed

amatoriale;

Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;

Decreta:

1. 1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.

2. 1. Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.

3. 1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell'allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della *legge 11 febbraio 1992, n. 157* (2).

2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116* (3), sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.

(2) Riportata alla voce CACCIA.

(3) Riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE SPECIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 2 E PER LE QUALI E' PROIBITA LA  
DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI

In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto.

Ad esso appartengono:

tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;

tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;

tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.

Con la dizione «tutti i generi, tutte le specie» si intende che l'intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto.

Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.

Classe MAMMALIA

Ordine MARSUPIALIA		
Famiglia Dasyuridae	tutti i generi tutte le specie	Topi e Ratti Marsupiali
Macropodidae	tutti i generi tutte le specie	Canguri
Ordine PRIMATES		
Famiglia Cheirogaleidae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri pigmei
Lemuridae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri
Indriidae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri saltato:
Daubentoniidae	tutti i generi tutte le specie	Aye-aye
Lorisidae	tutti i generi tutte le specie	Lorisini
Tarsiidae	tutti i generi tutte le specie	Tarsidi
Callitrichidae	tutti i generi tutte le specie	Scimmie orso
Cebidae	tutti i generi tutte le specie	Scimmie del nuovo mondo
Cercopithecidae	tutti i generi tutte le specie	Scimmie del vecchio mondo
Hylobatidae	tutti i generi tutte le specie	Gibboni
Pongidae	tutti i generi tutte le specie	Orango, Scimpanzè, Gorilla
Ordine CARNIVORA		
Famiglia Canidae	tutti i generi tutte le specie	Lupi, Volpi, sciacalli, coyote
Ursidae	tutti i generi tutte le specie	Orsi
Procyonidae	tutti i generi tutte le specie	Orsi lavatori
Aliuridae	tutti i generi tutte le specie	Panda
Mustelidae		
Genere Eira	tutte le specie	Tayra
Gulo	tutte le specie	Ghiottone
Mellivora	tutte le specie	Tasso del miele
Meles	tutte le specie	Tassi
Arctonyx	tutte le specie	Tassi
Mydaus	tutte le specie	Tassi
Taxidea	tutte le specie	Tassi
Lutra	tutte le specie	Lontre
Pteronura	tutte le specie	Lontra gigante
Aonyx	tutte le specie	Lontre
Enhydra	tutte le specie	Lontra marina
Hyaenidae	tutti i generi tutte le specie	Iene
Falidae	tutti i generi tutte le specie	Leoni, tigri, pantere, etc.
Ordine PROBOSCIDEA		
Famiglia Elephantidae	tutti i generi tutte le specie	Elefanti
Ordine PERISSODACTYLA		
Famiglia Rhinocerotidae	tutti i generi tutte le specie	Rinoceronti
Ordine ARTIODACTYLA		
Famiglia Suidae	tutti i generi tutte le specie	Cinghiali
Tayassuidae	tutti i generi	

Hippopotamidae	tutte le specie tutti i generi	Pecari
Cervidae	tutte le specie tutti i generi	Ippopotami
Bovidae	tutte le specie tutti i generi tutte le specie	Cervi, alce, daino, etc.
Ordine RODENTIA		Antilopi, bufali, caprini, etc.
Famiglia Hystricidae	tutti i generi tutte le specie	Istrici
Erithizontidae	tutti i generi tutte le specie	Istrici arborei
Hydrochoeridae	tutti i generi tutte le specie	Capibara
Dinomyidae	tutti i generi tutte le specie	Paracana
Dasyproctidae	tutti i generi tutte le specie	Aguti

Classe REPTILIA

Ordine TESTUDINES		
Famiglia Bataguridae		
Genere Mauremys	M. caspica	Mauremide caspica
Famiglia Chelydridae		
Genere Chelydra	C. serpentina	Tartaruga azzannatrice
Macroclermis	M. temminchi	Tartaruga alligatore
Ordine CROCODYLIA		
Famiglia Crocodylidae		
Genere Crocodylus	tutte le specie	Cocodrilli
Tomistoma	tutte le specie	Tomistoma
Osteolaemus	tutte le specie	Osteolemo
Famiglia Alligatoridae		
Genere Alligator	tutte le specie	Alligatori
Caiman	tutte le specie	Caimani
Melanosuchus	tutte le specie	Caimano nero
Ordine SQUAMATA		
Famiglia Helodermatidae		
Genere Heloderma	tutte le specie	Gila
Famiglia Varanidae		
Genere Varanus	tutte le specie	Varani
Famiglia Boidae		
Genere Python	P. reticulatus	Pitone reticolato
Enectes	E. marinus	Anaconda
Famiglia Elapidae	tutti i generi tutte le specie	Cobra, mamba, corallo, etc.
Colubridae		
Genere Atractapsis	tutte le specie	Atrattapsidi
Dispholidus	D. typus	
Thelotornis	T. kirtlandii	
Famiglia Viperidae		
Sottofamiglia Viperinae	tutti i generi tutte le specie	Vipere
Crotalinae	tutti i generi tutte le specie	Mocassini, serpenti a sonagli.

ELENCO DELLE SPECIE ALLEVABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 17  
DELLA LEGGE N. 157 DEL 1992

In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto, e cioè tutti gli individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della *legge 11 febbraio 1992, n. 157*, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali domestici.

Classe MAMMALIA

Ordine CARNIVORA			
Famiglia Canidae			
Genere Vulpes	V. vulpes		Volpe
Ordine ARTIODACTYLA			
Famiglia Suidae			
Genere Sus	S. scrofa		Cinghiale
Famiglia Cervidae			
Genere Cervus	C. elephus		Cervo
Genere Capreolus	C. capreolus		Capriolo
Genere Dama	D. dama		Daino
Famiglia Bovidae			
Genere Ovis	O. orientalis		Mufone



## **Leggi Regionali**

## Leggi Regionali

# LOMBARDIA

### Legge Regionale n. 33 del 27.07.1977 "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica"

§ 4.4.8 - L.R. 27 luglio 1977, n. 33.

Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica.  
(B.U. 29 luglio 1977, n. 30, suppl. ord.).

#### Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1. Finalità.

1. La regione Lombardia, ferme restando le competenze dello Stato, disciplina con la presente legge la tutela dei luoghi di particolare interesse naturalistico locale, di alcune specie animali, del loro ambiente di vita, di alcune specie della flora spontanea, ivi compresi i funghi, e regola gli interventi pubblici e privati a tali beni connessi, ai fini della garanzia dell'assetto ambientale di cui all'art. 3 dello statuto regionale.

#### Titolo II BIOTOPPI E GEOTOPPI SOTTOPOSTI A TUTELA

Artt. 2. - 6. (Omissis) (1).

#### Titolo III TUTELA DEGLI AMBIENTI LACUSTRI E FLUVIALI

##### Art. 7. Divieti ed interventi di ripristino.

1. Nelle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di 100 metri dal limite del demanio è fatto divieto di depositare o immettere rifiuti di qualsiasi genere ed i comuni, secondo le loro competenze a norma della legge 20 marzo 1941, n. 366, curano la pulizia delle rive obbligando anche coloro i quali abbiano abbandonato rifiuti all'asportazione degli stessi ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento.

2. Ove i privati non provvedano i comuni curano l'asportazione, il trasporto e lo smaltimento a nome ed a spese degli stessi.

3. Ugualmente è fatto divieto di immissione di idrocarburi, salvo le normali perdite dei natanti, nelle acque dei laghi e dei fiumi e coloro i quali ne siano responsabili sono obbligati a provvedere alle spese per l'asportazione e lo smaltimento degli stessi che saranno eseguiti a cura delle province.

4. Coloro i quali abbiano direttamente o indirettamente determinato morie di pesci, accertate dai competenti uffici provinciali, sono tenuti a provvedere alla raccolta delle spoglie, alla loro eliminazione ed al ripopolamento delle acque danneggiate secondo le modalità tecniche fissate dalle province stesse.

5. Ove i responsabili non provvedano le province curano gli interventi di cui al precedente comma a nome ed a spese degli stessi.

##### Art. 8. Interventi di emergenza.

1. Nel caso di inquinamenti accidentali che investono ambienti lacustri o fluviali con carattere di eccezionalità e per i quali è necessario un intervento di emergenza, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predisporre o promuove, con gli enti locali ed i privati eventualmente interessati, un programma di interventi di disinquinamento comprensivo del piano tecnico e finanziario e delle modalità di coordinamento e di organizzazione delle iniziative da assumersi.

2. La giunta regionale, in attuazione del programma di cui al precedente comma, assegna agli enti locali i contributi in capitale per la sua realizzazione nel limite dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio regionale. Con lo stesso atto la giunta regionale determina tempi e modalità dell'erogazione dei contributi medesimi.

**Art. 9. Interventi pubblici.**

1. La regione Lombardia interviene per tutelare gli ambienti lacustri e fluviali da compromissioni derivanti da interventi antropici, qualora non sia possibile identificare i responsabili, ovvero conseguenti ad eventi naturali.

2. In particolare saranno curati:

- 1) l'asportazione e trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento dei rifiuti e detriti esistenti sulle acque dei laghi e dei fiumi o accumulati lungo le rive per effetto delle correnti;
- 2) lo sfalcio, l'asportazione dal bacino e l'eliminazione delle macrofite delle sponde lacustri quando l'eccessivo sviluppo di tale vegetazione dia luogo ad un innaturale incremento dell'eutrofizzazione;
- 3) l'asportazione e trasporto presso idonei centri di smaltimento dei detriti e rifiuti accumulatisi lungo le rive per effetto di eventi idrologici;
- 4) l'asportazione delle superfici lacustri e fluviali di idrocarburi;
- 5) la rimozione di materiali sommersi che possano arrecare danno alla navigazione;
- 6) le operazioni di controllo degli equilibri tra le specie ittiche nonché la rimozione delle spoglie di pesci conseguenti a morie;
- 7) l'asportazione di alghe da zone fluviali semi-confinare.

**Art. 10. Deleghe.**

1. Ai sensi dell'art. 45 dello statuto e fatta salva la titolarità dei rapporti con le altre regioni, gli interventi di cui al precedente articolo sono delegati alle province competenti per territorio.

**Art. 11. Riparto dei fondi necessari.**

1. Le spese sostenute dalle province per gli interventi ad esse delegate dal precedente art. 10 sono a carico della regione; le assegnazioni spettanti alle singole province sono determinate sulla scorta di specifici programmi da esse elaborati corredati da preventivi di spesa, articolati in costi direttamente imputabili agli interventi di cui al precedente art. 9 ed in costi generali indivisibili.

2. Le amministrazioni provinciali debbono comunque presentare, entro il 31 ottobre di ciascun anno:

- a) una relazione che illustri le finalità e le caratteristiche degli interventi previsti nell'anno successivo, con specifico riferimento ai luoghi, tempi e modalità di attuazione;
- b) un dettagliato preventivo delle spese da sostenersi nell'anno successivo, articolato per singoli interventi, prevedendo le spese generali indivisibili in modo virtuale in relazione agli atti contabili degli enti stessi.

3. Una quota del 5% della spesa autorizzata per i singoli esercizi è riservata dalla regione alla copertura di spese eccezionali imprevedute e per la parte non utilizzata nell'anno è posta in detrazione della quota relativa all'anno successivo.

4. Con delibera della giunta regionale sono ripartiti i fondi annualmente disponibili tra le province, cui sono erogate le somme di competenza con decreto del presidente della giunta regionale.

5. I presidenti delle giunte provinciali curano annualmente la contabilizzazione dei fondi impiegati, giustificando le spese generali indivisibili in modo virtuale in relazione agli atti contabili degli enti stessi (2).

**Titolo IV  
TUTELA DELLA FAUNA MINORE**

**Art. 12. Formica Rufa.**

1. La distruzione, dispersione o alterazione di nidi di formiche del gruppo «formica Rufa» o l'asportazione di uova, larve, bozzoli e adulti sono vietate.

2. E' altresì vietato commerciare e vendere, salve le attività del corpo forestale per scopi di lotta biologica, nidi di formiche del gruppo Rufa, nonché uova, larve, bozzoli e adulti di tali specie.

3. Le specie protette del gruppo «formica Rufa» sono: formica Lugubris, formica Rufa, formica Aquilonia, formica Polyetena.

**Art. 13. Raccolta per scopi didattici e scientifici.**

1. La raccolta di nidi di formiche del gruppo Rufa, di uova, larve e adulti per scopi scientifici o didattici è ammessa nei modi di cui al successivo art. 20.

**Art. 14. Anfibi e molluschi.**

1. Durante l'intero arco dell'anno la raccolta o distruzione di uova e la cattura od uccisione di girini di tutte le specie di anfibi sono vietate.

2. Dall'1 febbraio al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie di anfibi del genere rana.

3. Dall'1 marzo al 30 settembre è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi del genere *Helix*.
4. Nel restante periodo dell'anno la cattura di rane adulte e di lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore a due kilogrammi per persona.
5. La cattura di rane e di lumache non è ammessa durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
6. La cattura, il trasporto ed il commercio di rospi del genere *Bufo* sono vietati.

**Art. 15. Gamberi.**

1. La cattura, il trasporto ed il commercio di gamberi d'acqua dolce (*Astacus Fluviatilis*) sono vietati.

**Titolo V  
TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA**

**Art. 16. Cortica erbosa superficiale.**

1. La cortica erbosa e lo stato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.
2. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali, restando escluso il trasporto al di fuori del fondo da cui la cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni siano stati prelevati.
3. Sono ammesse le medesime operazioni nel caso di opere edificatorie, di urbanizzazione o di attività estrattive di cava debitamente autorizzate (3).
- 3-bis. Nel provvedimento di concessione o di autorizzazione sarà indicato, ove necessario, il luogo di recapito della cortica erbosa e dello strato superficiale di terreno da asportare. I relativi oneri sono a carico del titolare del provvedimento (4).
4. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo la cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni destinati a vivai.

**Art. 17. Vegetazione erbacea ed arbustiva.**

1. La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, non può essere danneggiata o distrutta, salvo quanto previsto dal precedente art. 9.
- 1 bis. Sono fatti salvi altresì i normali interventi di sfalcio e fresatura per la pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua superficiali, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la loro percorribilità, nonché gli interventi manutentivi connessi all'ordinato esercizio agricolo e quelli ordinati ed autorizzati dalle autorità competenti (5).
- 1 ter. Sono altresì fatti salvi i normali interventi di pulizia e manutenzione lungo le rive dei corpi d'acqua, le separazioni dei terreni agrari e gli arginelli di campagna (5).
2. Sono ammessi gli interventi nelle pertinenze idrauliche regolate dal R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338.
3. Sugli stessi terreni sono peraltro ammessi interventi di modifica della vegetazione volti alla migliore difesa ambientale, ivi compreso l'impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale o, per sua delega, dell'assessore competente, su parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
4. L'eliminazione della vegetazione arborea o arbustiva mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide è vietata lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche (6).

**Art. 18. Flora spontanea protetta.**

1. Agli effetti della presente legge è considerata flora spontanea protetta l'insieme di quelle specie che hanno la loro maggior diffusione nel sottobosco, nei pascoli montani, tra le rocce, sulle rive dei corsi d'acqua, nei prati di pianura e che siano comprese negli appositi elenchi di cui al successivo art. 22.
2. Egualmente rientrano tra le specie di cui al primo comma tutte le specie di funghi e di frutti del sottobosco, quali mirtilli, lamponi, fragole, more e simili.

**Art. 19. Raccolta controllata.**

1. La raccolta controllata della flora spontanea protetta e dei frutti del sottobosco è ammessa con le limitazioni di quantità indicate nel comma seguente (7).
2. Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccoglitore possono essere raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore e un chilogrammo di frutti del sottobosco, ove la raccolta sia operata da più raccoglitori congiuntamente possono essere raccolti complessivamente venticinque esemplari per ogni specie di fiore e

quattro chilogrammi di frutti di sottobosco (7a)

3. I proprietari pubblici o privati di terreni in cui sussista flora spontanea protetta possono chiedere l'autorizzazione alla chiusura dei loro fondi ai raccoglitori.

4. L'autorizzazione è concessa:

- in zona di parco dal presidente del consorzio del parco;
- in zona di biotopo e di geotopo dall'autorità cui è affidato il governo di dette aree;
- nel restante territorio dal presidente della provincia, in considerazione della protezione della flora spontanea di cui al precedente art. 18 e dietro pagamento di un contributo di L. 10.000 per ettaro, da destinarsi alle spese di vigilanza.

5. La chiusura dei fondi deve essere opportunamente indicata a cura del proprietario mediante cartelli di foggia e caratteristiche di apposizione da determinarsi nel provvedimento autorizzativo.

6. Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti di colture.

#### Art. 20. Raccolta a fini scientifici e didattici.

1. Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca scientifica e le scuole pubbliche possono procedere a raccolte anche in deroga agli artt. 12 e 19 purché le persone incaricate siano all'uopo abilitate con atto scritto, da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza, del responsabile dei soggetti suddetti. Tale atto deve indicare nominativamente le persone abilitate, la durata, le modalità e le quantità massime di raccolta.

2. Di tali raccolte deve essere dato preavviso, con anticipo di dieci giorni, agli ispettorati ripartimentali delle foreste i quali possono, in considerazione di esigenze di tutela inibire o limitare le raccolte.

3. Quanto raccolto a norma del presente articolo non può essere soggetto di commercio o di cessione ad alcun titolo.

#### Art. 21. Divieti di danneggiamento.

1. L'estirpazione o il danneggiamento di radici, bulbi, tuberi, miceli e parti aeree propri della flora spontanea protetta, sono vietati.

2. Il divieto, non si applica nei casi in cui tali interventi siano inscindibilmente connessi con le pratiche colturali, come nell'ipotesi di falciatura per fienagioni e simili.

#### Art. 22. Elenchi delle specie di flora protetta. (7b)

1. La giunta regionale, su indicazione di esperti botanici e sentito il parere degli ispettorati ripartimentali delle foreste, predispone, con apposito decreto, l'elenco delle specie floristiche spontanee protette, ivi compresi i funghi ed i frutti del sottobosco.

2. L'elenco oltre all'ordinaria pubblicità legale, è reso noto mediante appositi manifesti da affiggersi agli albi pretori dei comuni e della provincia.

3. I presidenti delle province possono prevedere limiti più restrittivi di quelli indicati al precedente art. 19 e interdire la raccolta di determinate specie protette in tutto il territorio provinciale o in sue parti determinate, in relazione allo stato di sviluppo e diffusione delle specie stesse.

4. Tali provvedimenti sono resi noti con le forme di cui al secondo comma e, nel caso di divieto di raccolta, quando sia opportuno, mediante appositi cartelli affissi a pali lungo i confini delle zone in cui la raccolta è interdetta.

#### Art. 23. Piante officinali.

1. Sono considerate protette ai fini della presente legge le piante officinali spontanee di cui all'elenco del R.D. 26 maggio 1932, n. 772.

2. La loro raccolta, quando non si tratti di piante comprese negli elenchi di cui all'art. 22 della presente legge, è soggetta ad autorizzazione da parte del sindaco competente per territorio previo parere favorevole dell'ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su un modulo fornito dalla regione, contenente le prescrizioni e modalità tecniche di raccolta, disposte dall'ispettorato forestale.

3. I richiedenti, che devono essere in età lavorativa indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta.

4. I nominativi delle persone autorizzate devono essere trascritti su apposito registro da istituirsi presso ogni comune.

#### Art. 24. Tartufi.

1. La procedura stabilita dal precedente art. 23 si applica anche per le autorizzazioni alla raccolta dei tartufi che rimane disciplinata per il resto dalla legge 17 luglio 1970, n. 568.

## Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 25. Ricerche scientifiche.

1. La giunta regionale, nell'ambito delle normative di cui alle leggi regionali 22 aprile 1974, n. 21 e 3 settembre 1974, n. 57, dispone o richiede l'esecuzione di studi, ricerche ed esperimenti atti ad individuare le modalità di tutela dell'ambiente naturale.

### Art. 26. Istruzione e propaganda.

(Omissis) (8).

### Art. 27. Vigilanza.

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalle disposizioni della presente legge è affidata oltre che al personale espressamente autorizzato dagli enti gestori delle aree protette, al personale del corpo forestale impiegato dalla regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate appartenenti al servizio di vigilanza ecologica di cui alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 105 (9).

2. Ai soggetti di cui al comma precedente compete l'accertamento delle trasgressioni, ai sensi delle vigenti leggi regionali (9).

3. Su segnalazione e denuncia inoltrata, con qualunque mezzo senza necessità di atto scritto, da enti, associazioni riconosciute o da singoli cittadini che dichiarano la loro identità, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi dispongono attraverso il personale di cui ai commi precedenti, immediati sopralluoghi e verifiche onde pervenire all'accertamento di eventuali sanzioni stabilite dall'articolo seguente.

4. Della segnalazione o denuncia viene fatta annotazione su apposito registro comunale, con l'indicazione dell'ente o persona da cui essa proviene.

5. Annualmente il registro viene esposto all'albo comunale per 10 giorni consecutivi insieme con l'annotazione relativa all'esito degli accertamenti disposti a seguito delle segnalazioni e denunce pervenute.

### Art. 28. Sanzioni.

1. (Omissis) (10).

2. Per la violazione dei divieti previsti all'art. 7, si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 5.000.000, fermo restando l'obbligo della remissione in pristino stato. L'irrogazione della sanzione spetta al sindaco del comune competente per territorio nei casi previsti dal primo comma dell'art. 7 ed al presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio nei casi previsti dal terzo comma di detto articolo.

3. Per la violazione dei divieti previsti agli artt. 12, 14, 15 e 17 nonché dei divieti previsti agli artt. 16, 21 e 23 primo comma, o posti con i provvedimenti di cui all'art. 22 terzo comma, e 23 secondo comma, ovvero per il mancato rispetto delle limitazioni di quantità di cui all'art. 19, si applica la sanzione amministrativa da L. 80.000 a L. 800.000. L'irrogazione della sanzione spetta al presidente dell'amministrazione provinciale territorialmente competente, salvo che le violazioni siano commesse nelle zone di parco, nel qual caso l'irrogazione spetta al presidente del consorzio del parco.

4. I proventi delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono devoluti agli enti i cui organismi sono rispettivamente competenti per l'irrogazione delle stesse.

5. Gli esemplari di fauna minore protetta o di flora spontanea protetta da chiunque detenuti in quantità superiori a quelle consentite ovvero comunque raccolti o detenuti in contrasto con i divieti e le prescrizioni della presente legge sono soggetti alla confisca amministrativa.

6. Per le violazioni accertate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 28 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 (11).

### Art. 29. Disposizioni finanziarie.

1. Per gli interventi di cui al precedente art. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 1.500 milioni al cui finanziamento si provvede, mediante utilizzazione ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, rispettivamente per L. 520.000.000 e per L. 980.000.000, delle disponibilità residue dei fondi globali per il finanziamento di spese in capitale e di investimento in attuazione del programma regionale di sviluppo iscritti ai capitoli 281100 e 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977, al titolo II, sezione VI, rubrica 4 è istituito il capitolo 264110, cat. 10 con la denominazione «Oneri per interventi di disinquinamento e bonifica di

emergenza di ambienti lacustri e fluviali» e con la dotazione di L. 1.500.000.000.

3. (Omissis) (12).

**Art. 30.** Disposizioni abrogate.

1. E' abrogato il tit. II «Protezione della flora spontanea» della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58.

**Art. 31.** Dichiarazione d'urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

(1) Articoli abrogati dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

(2) Articolo così sostituito dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 71.

(3) Comma così modificato dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 71.

(4) Comma aggiunto dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 71.

(5) Comma aggiunto dalla L.R. 22 maggio 1987, n. 18.

(6) Articolo così sostituito dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 71.

(7) Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 23 giugno 1997, n. 24.

(7a) Comma già modificato dalla L.R. 12 agosto 1989, n. 31, ora così sostituito dall'art. 19 della L.R. 23 giugno 1997, n. 24.

(7b) Con Del. G.R. 27 giugno 1996, n. 6/15217 è stato modificato l'elenco regionale delle specie di flora spontanea protette con l'inserimento della specie *Aruncus dioicus*. Vedi B.U. 3 settembre 1996, n. 36 - 1° suppl. straord.

(8) Articolo abrogato dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

(9) Comma così sostituito dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

(10) Comma abrogato dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

(11) Articolo così sostituito dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 71.

(12) Comma abrogato dalla L.R. 14 settembre 1983, n. 73.

## PIEMONTE

- **Legge Regionale n. 32 del 2.11.1982**

"Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"

"... è vietata la cattura e l'uccisione di tutte le specie di Anfibi e la distruzione delle loro uova ..."  
"... è consentita però la cattura, dal 1 luglio al 30 novembre di 30 rane giornaliere per persona e soltanto di giorno ..."

- **Legge Regionale n. 29 del 21.06.1984**

"... integrazioni e modifiche alla L.R. 32/1982 ..."

"... è ammessa la compravendita delle rane catturate ..."

"... il numero giornaliero di rane di cui è ammessa la cattura è elevato a 100 per persona ..."

"... la sanzione amministrativa ai trasgressori è di L. 100.000 maggiorata di L. 3.000 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita ..."

# VALLE D'AOSTA

Legge Regionale n. 22 del 1.04.1987 "Norme per la tutela dei rettili e anfibi"

Legge regionale 1° aprile 1987,  
n. 22.  
Norme per la tutela  
dei rettili e anfibi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

## Articolo 1

1. È vietato alterare, disperdere e distruggere intenzionalmente, asportare o raccogliere uova di tutte le specie di rettili.

## Articolo 2

1. È vietata la cattura, l'uccisione intenzionale o il commercio delle seguenti specie di rettili, compresi negli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979:

### a) Allegato 2:

- Ramarro (*Lacerta viridis*)
- Colubro di Esculapio (*Elaphe longissima*)
- Coronella (*Coronella austriaca*)
- Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*)

### b) Allegato 3:

- Lucertola vivipara (*Lacerta vivipara*)
- Orbettino (*Anguis fragilis*)
- Biacco (*Coluber viridiflavus*)
- Natrice dal collare (*Natrix natrix*)
- Tutti gli altri rettili.

## Articolo 3

1. È vietata la cattura, l'uccisione intenzionale o il commercio delle seguenti specie di anfibi, compresi negli allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979:

### a) Allegato 2:

- Rospo smeraldino (*Bufo viridis*)
- Raganella (*Hyla arborea*)

### b) Allegato 3;

- Tritone alpino (*Triturus alpestris*)
- Salamandra (*Salamandra salamandra*)
- Salamandra nera (*Salamandra atra*)
- Rospo comune (*Bufo bufo*)
- Tutti gli altri anfibi.

## Articolo 4

1. Solo per motivi scientifico-didattici e previa autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale è consentita la raccolta o cattura di cui gli articoli 1 - 2 - 3 in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta.

## Articolo 5

1. Nelle oasi di protezione e nelle altre zone protette è vietata la cattura o l'uccisione della Vipera aspidice (*Vipera aspis*) e del Marasso (*Vipera berus*), compresi nell'allegato 3 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.

## Articolo 6

1. La Regione dedica particolare attenzione alla salvaguardia di biotopi di elezione di rettili e anfibi, quali paludi, acquitrini, sponde di corsi d'acqua, praterie e boschi, necessari per la loro alimentazione e riproduzione.

## Articolo 7

1. Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale e gli organi di polizia locale e di pubblica sicurezza.

## Articolo 8

1. I contravventori alle norme di cui all'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 120.000.

2. I contravventori alle norme di cui agli articoli 2 - 3 - 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 500.000 per ogni esemplare raccolto o ucciso appartenente all'allegato 2 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 e alla sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 120.000 per ogni esemplare raccolto o ucciso se appartenente all'allegato 3 della Convenzione di cui sopra.

## Articolo 9

1. L'ammontare delle ammende di competenza della Regione sarà iscritto nel Capitolo 7700 «Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni» della Parte Entrate del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 e nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 1° aprile 1987.

Il Presidente  
ROLLANDIN

# LIGURIA

## Legge Regionale n. 4 del 22.01.1992 "Tutela della fauna minore"

Anno XXIII - N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 12.2.1992 - pag. 1190

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1992 n. 4

Tutela della fauna minore.

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo

(Finalità)

La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto e dall'articolo 6 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 ratificata con legge del 5 agosto 1981 n. 503, persegue il fine di assicurare la conservazione della fauna minore quale importante componente delle biocenosi naturali.

2. A tal fine la Regione:

- a) sottopone a tutela le specie maggiormente minacciate o vulnerabili e ne protegge gli habitat;
- b) promuove studi e ricerche sulle diverse specie e incentiva iniziative didattico-divulgative volte a diffondere la conoscenza della fauna oggetto di tutela.

Articolo 2

(Definizione)

Ai fini della presente legge si intende come fauna minore della Liguria l'insieme delle specie animali presenti nella regione con la sola esclusione dei vertebrati omeotermi (uccelli e mammiferi) e dei pesci.

Articolo 3

(Protezione della Formica rufa)

E' vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo Formica rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti.

2. E' altresì vietato detenere e commerciare nidi di suddette formiche.
3. Al Corpo Forestale dello Stato è data facoltà di autorizzare la cessione di nidi per attuare programmi di lotta biologica.

Articolo 4

(Protezione delle chioccioline)

1. Le chioccioline (lumache con guscio con particolare riferimento agli elicidi di interesse alimentare appartenenti alle specie *Helix pomatia*, *Helix aspersa*) che vengono raccolte in natura si presumono destinate all'uso e consumo diretto e ne sono pertanto vietate la vendita e l'acquisto.
2. E' consentito il commercio esclusivamente di chioccioline provenienti da allevamenti; in questo caso i prodotti messi in commercio devono essere accompagnati da idonea certificazione rilasciata dal produttore dalla quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza.

Articolo 5

(Protezione di crostacei, anfibi e rettili)

Sul territorio regionale è vietato danneggiare e uccidere intenzionalmente, nonché molestare, catturare, detenere e commerciare le seguenti specie:

Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*)

Granchio di fiume (*Potamon fluviatile* = *P. edule*)

Salamandra pezzata (*Salamandra salamandra*)

Salamandrina dagli occhiali (*Salamandra atra*)

141

- |  |   |
|--|---|
| drina terdigitata)   | — Geco Verrucoso ( <i>Hemidactylus turcicus</i> )   |
| Tritone crestato ( <i>Triturus carnifex</i> = <i>T. cristatus</i> Auct.)   | Tarantolino ( <i>Phyllodactylus europaeus</i> )   |
| Tritone punteggiato ( <i>Triturus vulgaris</i> )                           | — Lucertola ocellata ( <i>Lacerta lepida</i> )  |
| Tritone alpestre ( <i>Triturus alpestris</i> )                             | Ramarro ( <i>Lacerta viridis</i> )  |
| Geotritone italiano ( <i>Spelaeomantes ambrosii</i> = <i>S. italicus</i> ) | Lucertola muraiola ( <i>Podarcis muralis</i> )  |
| — Ululone dal ventre giallo ( <i>Bombina variegata</i> )                   | — Lucertola campestre ( <i>Podarcis sicula</i> )  |
| Rospo comune ( <i>Bufo bufo</i> )  | Orbettino ( <i>Anguis fragilis</i> )  |
| Rospo smeraldino ( <i>Bufo viridis</i> )                                   | Luscengola ( <i>Chalcides chalcides</i> )   |
| Pelodite punteggiato ( <i>Pelodytes punctatus</i> )                        | Biacco ( <i>Coluber viridiflavus</i> )  |
| Raganella comune ( <i>Hyla arborea</i> )                                   | — Saettone ( <i>Elaphe longissima</i> )   |
| Raganella mediterranea ( <i>Hyla meridionalis</i> )                        | — Colubro bilineato ( <i>Elaphe scalaris</i> )  |
| — Rana agile ( <i>Rana dalmatina</i> )                                     | — Colubro lacertino ( <i>Malpolon monspesulanus</i> )   |
| Rana greca ( <i>Rana italica</i> = <i>R. graeca</i> Auct.)                 | — Biscia d'acqua ( <i>Natrix natrix</i> )   |
| Rana temporaria ( <i>Rana temporaria</i> )                                 | Biscia viperina ( <i>Natrix maura</i> )   |
| — Rana verde minore ( <i>Rana esculenta</i> )                              | Biscia tassellata ( <i>Natrix tassellata</i> )  |
| — Tartaruga marina comune ( <i>Caretta caretta</i> )                       | Colubro liscio ( <i>Coronella austriaca</i> )   |
| Tartaruga franca ( <i>Chelonia mydas</i> )                                 | Colubro di Riccioli ( <i>Coronella girondica</i> )  |
| Tartaruga liuto ( <i>Dermochelys coriacea</i> )                            | e le altre specie di anfibi e rettili presenti allo stato libero nella regione e, in particolare: |
| Tartaruga embricata ( <i>Eretmochelys imbricata</i> )                      | Rana verde maggiore ( <i>Rana ridibunda</i> )   |
| Testuggine d'acqua ( <i>Emys orbicularis</i> )                             | Testuggine comune ( <i>Testudo hermanni</i> )   |
| Geco comune ( <i>Tarentola mauritanica</i> )                               | Testuggine greca ( <i>Testudo graeca</i> )  |
|  | Testuggine marginata ( <i>Testudo marginata</i> )   |

2. Tale divieto concerne sia gli animali adulti

te presenti nell'area interessata ed estinte per cause antropiche.

#### Articolo 8

(Detenzione di animali vivi o di esemplari morti)

Chiunque tenga in cattività animali appartenenti a specie tutelate ai sensi della presente legge è tenuto a darne notizia alla Provincia competente entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale, con lettera raccomandata, specificando la specie e il numero di individui detenuti nonché, quando nota, la provenienza.

2. I possessori sono altresì tenuti a segnalare entro trenta giorni alla Provincia eventuali variazioni intervenute successivamente (fughe accidentali, decessi, nascite), ovvero le nuove acquisizioni effettuate comunque al di fuori del territorio regionale.
3. I possessori di animali morti sono tenuti a fornire l'elenco dettagliato alla Provincia con lettera raccomandata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Restano applicabili le norme contenute nella legge regionale 25 gennaio 1984 n. 7.
4. E' data facoltà alle Province, qualora lo ritengano opportuno per motivi igienico-sanitari, di incolumità pubblica o di tutela della specie, di intervenire per provvedere ad una adeguata sistemazione degli animali detenuti, sentita la Commissione tecnico scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13.
5. Le Province inoltre hanno funzione di raccolta e di divulgazione dei dati sugli animali detenuti in cattività e sulle collezioni di esemplari conservati, anche ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1984 n. 7.

#### Articolo 9

(Tutela dei principali siti di riproduzione, di attività trofica, svernamento ed estivazione)

1. Ai fini della miglior tutela delle specie di cui all'articolo 5, la Regione ne protegge i principali siti di riproduzione, di attività trofica, svernamento ed estivazione.
2. A tale scopo la Regione, avvalendosi anche della collaborazione delle Province, provvede alla formazione di un elenco ed alla individuazione cartografica dei principali siti di cui al comma 1. Tale elenco viene aggiornato ogni cinque anni.
3. Per ciascun sito l'elenco dovrà contenere la descrizione, la localizzazione cartografica, l'indicazione delle principali componenti biologico-ambientali, il grado di vulnerabilità delle singole aree, evidenziando, se necessari, particolari criteri gestionali da adottare per garantirne la conservazione.
4. L'elenco è approvato con deliberazione della Giunta regionale entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione tecnico scientifica di cui all'articolo 13. Con la medesima procedura vengono approvati i successivi aggiornamenti. I siti individuati vengono inseriti con specifica normativa e apposita simbologia nella cartografia del Piano territoriale di coordinamento paesistico (P.T.C.P.).
5. Nei siti compresi nell'elenco non è consentito:
  - a) alterare in alcun modo l'assetto idrogeologico e vegetazionale dell'area ed in particolare effettuare alcun tipo di discarica, movimento di terreno, sbancamento, escavazione, riempimento, arginatura, con la sola eccezione di quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari per assicurare l'incolumità pubblica;
  - b) raccogliere o danneggiare la flora e fauna tipiche dei siti;
  - c) modificare in modo rilevante i parametri fisico-chimici delle acque;
  - d) esercitare la caccia e la pesca e le attività

sia le forme giovanili, gli stati larvali e le uova.

3. Il divieto di raccolta, di commercializzazione e di detenzione vale per gli animali vivi o morti nonché per parti di essi.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, è consentito il commercio di esemplari morti per uso alimentare esclusivamente di rane verdi provenienti da allevamento.
5. I prodotti immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante la specie, l'allevamento di provenienza e il peso complessivo degli animali.
6. L'uccisione della vipera (*Vipera aspis*) è consentita in caso di imminente pericolo e ne è consentita la cattura per la produzione di siero antiofidico.
7. L'elenco delle specie di cui al presente articolo è aggiornato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13, nel caso di variazioni, nuovi rinvenimenti di specie sul territorio regionale o per sopravvenute esigenze di conservazione.
8. Le Province possono proporre alla Giunta regionale di integrare tale elenco con l'aggiunta di ulteriori specie appartenenti alla fauna minore per le quali si ravvisi una necessità di tutela per territorio di competenza.
9. Le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione della detenzione e del commercio, e per le sole specie non indicate come particolarmente protette nell'articolo 11, non si applicano nei centri abitati così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1975 n. 4.

#### Articolo 6

(Prelievi a scopi scientifici e didattici)

Le Province, sentita la Commissione tecnico-

scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13, possono concedere, in deroga agli articoli 4 e 5, per il territorio di propria competenza e per motivi strettamente scientifici, l'autorizzazione alla raccolta e all'allevamento di limitati quantitativi di esemplari, da stabilirsi di volta in volta, per l'effettuazione di studi approvati o condotti direttamente da enti o istituti di ricerca.

2. Al fine di garantire la compatibilità del prelievo a scopi scientifici con l'esigenza di conservare le popolazioni selvatiche, l'autorizzazione alla raccolta deve essere subordinata alla conoscenza dello status della popolazione su cui si intende effettuare il prelievo stesso.
3. Le Province possono altresì autorizzare, anche su richiesta degli enti locali competenti e sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13, interventi specifici sulle popolazioni di fauna minore allo stato libero volti alla tutela, alla conservazione e allo sviluppo delle specie indigene.
4. Ad insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere e allevare in cattività girini di Rospo comune (*Bufo bufo*) per motivi didattici.

#### Articolo 7

(Divieto di introduzione, di reintroduzione e di ripopolamento)

1. E' vietato liberare sul territorio regionale specie di anfibi e rettili autoctoni o estranei alla fauna locale.
2. Le Province possono autorizzare in deroga operazioni di reintroduzione da parte di enti o istituti di ricerca che abbiano elaborato studi e programmi appositi approvati dalla Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13.
3. Tali reintroduzioni potranno riguardare esclusivamente specie un tempo sicuramen-

ad esse connesse (ripopolamenti, pasturazioni, ecc.);

- e) alterare il flusso idrico o captare le acque;
  - f) bonificare i terreni;
  - g) utilizzare diserbanti, insetticidi e fitofarmaci in genere.
6. Per gli interventi previsti in via eccezionale alla lettera a) del comma 5, le Province provvedono, ove occorra, alla messa in opera di manufatti che consentano sia la tutela dei siti sia l'incolumità delle persone.
7. Qualora per la conservazione di siti di particolare interesse siano necessarie ulteriori misure di salvaguardia, oltre a quelle previste nei commi precedenti la Giunta regionale può provvedere a tutelare l'area secondo le indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale integrata a norma dell'articolo 13.
8. Le Province provvedono, entro sei mesi dall'approvazione regionale dell'elenco di cui al presente articolo, alla tabellazione dei siti da tutelare con i relativi divieti.
9. Le Province possono erogare indennità ai conduttori dei fondi vincolati in relazione alle prescrizioni impartite e provvedono a realizzare gli interventi gestionali che si rendono opportuni nelle aree inserite nell'elenco di cui ai commi precedenti al fine di preservarne le caratteristiche ambientali.

#### Articolo 10

(Rapporti con piani e programmi di interesse regionale)

1. Nell'approvazione di piani e programmi che possono interessare i siti compresi nell'elenco di cui all'articolo 9 la Regione verifica la compatibilità delle relative previsioni con le caratteristiche dell'area e adotta, sentita la Commissione tecnico scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13, gli accorgimenti necessari a garantirne l'in-

tegrità, incluso, per i siti più significativi, il divieto di realizzare interventi che alterino la natura degli habitat.

#### Articolo 11

(Sanzioni)

1. Per le infrazioni alle norme stabilite dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 3;
  - b) da lire 10.000 a lire 100.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4;
  - c) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5;
  - d) da lire 200.000 a lire 2.000.000 per le violazioni all'articolo 5 relative alle seguenti specie, che sono considerate particolarmente protette:

Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*)

Granchiò di fiume (*Potamon edule* = *P. fluviatile*)

Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*)

— Tritone punteggiato (*Triturus vulgaris*)

Ululone dal ventre giallo (*Bombina variegata*)

— Rospo smeraldino (*Bufo viridis*)

Pelodite punteggiato (*Pelodytes punctatus*)

— Tartaruga marina comune (*Caretta caretta*)

Tartaruga franca (*Chelonia mydas*)

Tartaruga liuto (*Dermochelys coriacea*)

Tartaruga embricata (*Eretmochelys imbricata*)

Testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*)

Tarantolino (*Phyllodactylus europaeus*)

Lucertola ocellata (*Lacerta lepida*)

Colubro bilineato (*Elaphe scalaris*)

— Colubro lacertino (*Malpolon monspessulanus*)

Testuggine greca (*Testudo graeca*)

Testuggine comune (*Testudo hermanni*)

e) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7;

f) da lire 10.000 a lire 100.000 per ogni esemplare per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 8;

g) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per le violazioni delle lettere a), c), e) e f) del comma 5 dell'articolo 9, oltre all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

h) da lire 50.000 a lire 500.000 per le altre violazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle Province e sono destinati al finanziamento delle attività previste dalla presente legge.

## Articolo 12

(Vigilanza e funzioni amministrative)

Le Province esercitano le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della presente legge.

2. All'accertamento e all'applicazione, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati nell'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Parco e il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica istituito dalla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30.
3. Alle sanzioni amministrative previste all'articolo 11, si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

## Articolo 13

(Integrazione della Commissione tecnico scientifica per l'ambiente naturale)

1. La Commissione tecnico scientifica regionale per l'ambiente naturale istituita con legge regionale 18 marzo 1985 n. 12, per i compiti previsti dalla presente legge e per qualsiasi parere concernente la specie o i siti oggetto di tutela ai sensi della presente legge, è integrata da un esperto in eco-etologia della fauna minore, designato dalla Giunta regionale, su segnalazione del Museo Civico di Storia Naturale di Genova "Giacomo Doria".

## Articolo 14

(Promozione, studi, ricerche)

La Regione e le Province, sentito il parere della Commissione tecnico scientifica regionale per l'ambiente naturale come integrata a norma dell'articolo 13, promuovono studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili interventi di ripristino ambientale e di introduzione

c/o ripopolamento; favoriscono e patrocinano forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 22 gennaio 1992

FERRERO

### LAVORI PREPARATORI E NOTE

*Avvertenza: I testi qui pubblicati sono stati redatti dal Servizio Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

*Proposta di legge n. 10 presentata al Consiglio regionale il 23 ottobre 1990 su iniziativa dei Consiglieri A. Andreotti, R. Benvenuto, V. Besazza, G. Bormacin, M. Denaro, E. Fatuzzo, G. Luzzatto, B. Marengo, V. Pezzuto, M. P. Profumo;*

*assegnata alla IV Commissione ai sensi dell'art. 23 ed alla I Commissione per i pareri di cui agli articoli 24 comma 1 e 25 del regolamento interno il 25 ottobre 1990;*

*espreso parere favorevole dalla I Commissione ai sensi dell'art. 24 comma 1 in data 12 novembre 1990;*

*espreso parere favorevole dalla IV Commissione in data 11 novembre 1991;*

*espreso parere favorevole dalla I Commissione ai sensi dell'art. 25 il 25 novembre 1991;*

*esaminata ed approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 dicembre 1991 (relatore Consigliere A. Andreotti);*

*vistata dal Commissario del Governo con atto n. 02234 del 15.1.1992.*

### Nota all'articolo 1

1. *La legge 5 agosto 1981 n. 503 "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979" è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 250 dell'11 settembre 1981.*

### Nota all'articolo 5

1. *Ai sensi dell'art. 2 della l.r. 18 gennaio 1975 n. 4 "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 24 maggio 1972 n. 8 e 6 febbraio 1974 n. 7 contenenti norme in materia urbanistica pubblicata nel B.U. n. 3 del 22 gennaio 1975", "è considerato centro abitato ogni aggregato di case continue o vicine con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici".*

### Nota all'articolo 8

1. *La legge regionale 25 gennaio 1984 n. 7 "Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione" è pubblicata nel B.U. n. 7 del 15 febbraio 1984.*

### Note all'articolo 12

1. *La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati" è pubblicata nel B.U. n. 50 del 15 dicembre 1982.*
2. *La legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" è pubblicata nel B.U. n. 11 parte I del 23 maggio 1990.*

### Nota all'articolo 13

1. *La legge regionale 18 marzo 1985 n. 12 "Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale 'Bracco-Mesco/Cinque Terre/Montemarcello'. Istituzione della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale" è pubblicata nel I supplemento al B.U. n. 13 del 27 marzo 1986.*

**LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1992  
n. 36**

Modifica ed integrazione alla legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 "Tutela della fauna minore".

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Modifiche all'articolo 8)

1. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 dopo le parole: "nuove acquisizioni" sono soppresse le parole: "effettuate comunque al di fuori del territorio regionale" e sono inserite le parole: "e le cessioni comunque effettuate".
2. Dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

"2 bis. Gli obblighi di cui al primo e secondo comma non si applicano ai commercianti ed agli allevatori autorizzati".

**Articolo 2**

(Modifica all'articolo 11)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 è aggiunto il seguente comma:
- "3. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, i soggetti preposti alla vigilanza possono provvedere alla confisca dell'animale e, ove possibile, alla liberazione immediata sul sito di raccolta".

**Articolo 3**

(Modifica all'articolo 12)

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 dopo le parole: "2 maggio 1990 n. 30" sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè le Guardie Zoofile previste dalla disciplina regionale sul randagismo".

**Articolo 4**

(Aggiunta di articoli)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 sono inseriti i seguenti articoli:

**"Articolo 15**

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione la Regione concede contributi alle Province per gli interventi previsti dalla presente legge fermo restando, per gli anni successivi, il finanziamento ordinario con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 11.

**Articolo 16**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 200.000.000, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 9520: "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

0619 "Spese per studi e ricerche sulla fauna minore e per la formazione dell'elenco e l'individuazione cartografica dei principali siti", con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa, per

gli interventi di cui agli articoli 9 e 14;

4830 "Contributi alle Province per interventi in materia di fauna minore", con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio."

#### Articolo 5

(Riapertura termini)

1. Sono riaperti i termini di cui al primo e terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4. L'adempimento dei relativi obblighi deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### Articolo 6

(Sanatoria)

1. Non sono assoggettabili alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11, primo comma, lettera f) della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 coloro che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 8 nei termini nello stesso indicati.

La presente legge regionale sarà pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 dicembre 1992

FERRERO

#### LAVORI PREPARATORI E NOTA

*Avvertenza: I testi qui pubblicati sono stati redatti dal Servizio Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale*

28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

*Disegno di legge n. 253 presentato dal Consiglio regionale il 7 settembre 1992 su iniziativa della Giunta regionale;*

*assegnato alla IV Commissione ai sensi dell'articolo 23 comma 1 e alla I Commissione ai sensi dell'articolo 25 del regolamento interno il 7 settembre 1992;*

*espresso parere favorevole dalla IV Commissione in data 14 ottobre 1992.*

*espresso parere favorevole dalla I Commissione in data 21 ottobre 1992;*

— *esaminato ed approvato dal Consiglio nella seduta del 3 novembre 1992;*

*vistato dal Commissario del Governo con atto n. 2273 del 3.12.1992.*

#### Nota

*La legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 "Tutela della fauna minore" è pubblicata nel B.U. n. 4 parte I del 12 febbraio 1992.*

**LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990 n. 14**

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia.

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Finalità)

1. La Regione, in considerazione del pubblico interesse legato ai valori estetico-culturali, scientifici, idrogeologici, turistici, ricreativi, paleontologici e paleontologici del patrimonio speleologico e delle aree carsiche esistenti nel territorio, promuove le necessarie iniziative volte alla sua conoscenza, conservazione e valorizzazione, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto regionale.

**Articolo 2**

(Definizioni delle grotte e delle aree carsiche)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge devono intendersi come:

- a) «grotte» le cavità sotterranee naturali di sviluppo superiore ai 5 metri lineari;
- b) «aree carsiche» le zone in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento fisico, idrogeologico, funzionale con fenomeni carsici ipogei.

**Articolo 3**

(Tutela delle grotte)

1. È vietato distruggere, occludere, danneggiare le grotte.

2. All'interno delle grotte è vietato inoltre:

- a) abbandonare rifiuti solidi o liquidi;
- b) alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l'esplorazione ed attuati in ogni caso senza l'impiego di esplosivi;
- c) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paleontologici.

3. Nelle grotte in cui sia consentito il libero accesso il Sindaco del Comune interessato provvede a vietarlo in presenza di situazioni di pericolosità, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica effettuata da gruppi speleologici facenti parte dell'albo regionale di cui all'articolo 10.

4. Lo stesso divieto di accesso è disposto dal Sindaco per grotte in cui siano presenti reperti paleontologici o paleontologici o situazioni fisiche o biologiche di particolare fragilità ed interesse.

5. Fatto salvo il disposto della legge 1° giugno 1939 n. 1089, la Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale integrata ai sensi dell'articolo 8 e la Sovrintendenza Archeologica della Liguria, può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al presente articolo per documentati motivi di interesse pubblico e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.

**Articolo 4**

(Individuazione delle principali aree carsiche)

1. La Regione provvede alla formazione di un elenco ed alla individuazione cartografica delle principali aree carsiche di rilevante importanza idrogeologica, ambientale, paesaggistica.

2. Per ciascuna area carsica l'elenco dovrà contenere la descrizione, la localizzazione car-

tografica, l'indicazione degli acquiferi carsici e del relativo grado di vulnerabilità nonché ogni altra notizia utile.

3. L'elenco dovrà anche comprendere le aree carsiche soggette a sfruttamento per scopi idropotabili.

4. L'elenco è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale integrata ai sensi del successivo articolo 8.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le grotte e le aree carsiche, individuate negli elenchi del Catasto Speleologico Regionale, vengono inserite con specifica normativa e apposita simbologia nella cartografia del Piano territoriale di coordinamento paesistico provvedendosi altresì ai successivi aggiornamenti.

**Articolo 5**

(Tutela delle principali aree carsiche)

1. Nell'approvazione di piani e programmi che possano interessare le aree carsiche comprese nell'elenco di cui all'articolo 4, in particolare con riguardo alle previsioni urbanistiche ed alla localizzazione di cave, la Regione verifica la compatibilità delle relative previsioni con le caratteristiche dell'area e adotta, sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale integrata ai sensi dell'articolo 8, gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità del complesso idrogeologico interessato ivi incluso, per le aree di maggior rilevanza, il divieto di realizzare interventi che alterino l'assetto idrogeologico.

2. Fermo restando quanto previsto per le aree carsiche dall'articolo 5 della legge regionale 1° settembre 1982 n. 38, nelle aree carsiche comprese nell'elenco di cui all'articolo 4 non è consentito effettuare discariche di rifiuti: fanno eccezione le discariche per rifiuti speciali inerti di cui al paragrafo 4, punto 4.2.3.1. della deliberazione in data 27 luglio.

1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, per le quali deve essere comunque garantita l'integrità del complesso idrogeologico.

Articolo 6

(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 e nell'articolo 5 secondo comma comporta la riduzione in pristino e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'alterazione del regime idrico carsico;
- b) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di grotta interessato da distruzione, occlusione o danneggiamento;
- c) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'abbandono di rifiuti;
- d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti;
- e) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'assportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili, reperti;
- f) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione del divieto di accesso di cui all'articolo 3 quarto comma;
- g) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di discarica di rifiuti solidi urbani o di rifiuti speciali non inerti in aree carsiche.

2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.

Articolo 7

(Vigilanza)

quattro esperti in speleologia e carsismo

designati dalla Delegazione Speleologica Ligure, uno per ciascuna provincia;

(Albo regionale dei gruppi speleologici)

1. L'albo regionale dei gruppi speleologici è costituito dall'elenco dei gruppi speleologici aventi sede nella regione, operanti in conformità agli obiettivi della presente legge e aderenti alla Delegazione Speleologica Ligure, rappresentanza regionale della Società Speleologica Italiana.

Articolo 9

(Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche)

1. Il catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche è costituito da:

- a) l'elenco delle grotte della Regione. Per ciascuna grotta devono essere indicati la descrizione, l'indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi speleologici eseguiti nonché ogni altra notizia utile;
- b) l'elenco delle principali aree carsiche di cui all'articolo 4 primo comma.

2. La tenuta del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche è affidata al Catasto Speleologico Ligure (C.S.L.), organo periferico del Catasto Speleologico Nazionale della Società Speleologica Italiana.

3. Per la formazione e l'aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche nonché per le attività scientifiche e divulgative connesse la Regione concede contributi, previa stipula di apposita convenzione, alla Delegazione Speleologica Ligure, che gestisce il Catasto e coordina le attività di acquisizione e aggiornamento dei dati da parte dei gruppi speleologici liguri.

4. La convenzione dovrà prevedere le modalità di acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque ne abbia interesse nonché le connesse attività scientifiche e divulgative.

Articolo 10

(Albo regionale dei gruppi speleologici)

1. L'albo regionale dei gruppi speleologici è costituito dall'elenco dei gruppi speleologici aventi sede nella regione, operanti in conformità agli obiettivi della presente legge e aderenti alla Delegazione Speleologica Ligure, rappresentanza regionale della Società Speleologica Italiana.

2. L'elenco di cui al primo comma e le sue variazioni sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale integrata ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 11

(Utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte)

1. L'utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte è autorizzata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica integrata ai sensi dell'articolo 8, sulla base di un progetto corredato di una relazione esplicativa sulla situazione in atto, sulle variazioni che si intendono apportare e sull'impatto ambientale delle forme di utilizzazione previste.

2. L'esercizio della professione di guida speleologica sarà disciplinato con apposita legge regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983 n. 217.

Articolo 12

(Programmi di interventi e attività)

1. I Comuni, singoli e associati, le Province, le Comunità montane nel cui territorio sono situate le grotte iscritte al Catasto Speleologico presentano entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale i programmi per l'allestimento e la gestione di varie attività di fruizione delle grotte: visite guidate turistiche e didattiche, esposizioni, mostre, stampa di materiale divulgativo e illustrativo, siste-



*Istituzione della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale» è pubblicata nel B.U. 27 marzo 1986, I suppl. al n. 13.*

**Nota all'art. 11**

1. La legge 17 maggio 1983 n. 217 «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» è pubblicata nella G.U. 25 maggio 1983 n. 141. Nell'art. 11, decimo comma, dispone: «È guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali».

*«La Regione — allo scopo di preservare ed elevare le condizioni di vita — tutela l'ambiente naturale predisponendo ed attuando iniziative per la difesa del suolo, per un organico riassetto del territorio e per la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento».*

**Nota all'art. 3**

1. La legge 1° giugno 1939 n. 1080 «Tutela delle cose d'interesse artistico o storico» è pubblicata nella G.U. 8 agosto 1939 n. 184.

**Nota all'art. 5**

1. Secondo l'art. 5 della l.r. 1° settembre 1982 n. 38 «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature» sono ammessi scarichi autorizzati nel suolo e negli strati superficiali del suolo, purché il substrato non sia soggetto a fenomeni carsici.

2. Il d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915 «Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei polidossidifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi» è pubblicato nella G.U. 15 dicembre 1982 n. 343.

**Nota all'art. 7**

1. La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati», è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50. Secondo l'art. 6 oltre agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria possono procedere alla constatazione e all'accertamento delle violazioni anche gli organi e gli agenti dell'ente delegato all'applicazione delle sanzioni amministrative.

**Nota all'art. 8**

1. La legge regionale 18 marzo 1985 n. 12 «Inquadramento e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale Braconco-Misno / Cinque Terre / Montemarcello».

## PROV. AUTONOMA DI TRENTO

### Legge Provinciale n. 16 del 25.07.1973

"Norme per la tutela di alcune specie della fauna minore"

"... è vietata tutto l'anno la cattura di uova e girini di ogni specie di Anfibi ... "

"... è vietata dal 1 marzo al 30 aprile la cattura degli adulti di tutte le specie del genere *Rana* ... "

"... nel restante periodo dell'anno si possono catturare soltanto rane adulte, ma unicamente di giorno e per una quantità giornaliera non superiore a 1 kg per persona. "

"SANZIONI: ... per l'inosservanza dei divieti sono previste la confisca degli esemplari catturati e sanzioni amministrative variabili da L. 10.000 a L. 60.000. "

## PROV. AUTONOMA DI BOLZANO

Legge Provinciale n. 27 del 13.08.1973 "Norme per la Protezione della Fauna"

La Provincia Autonoma di Bolzano o Bozen, con la legge provinciale n. 27 del 13 agosto 1973 (cfr. «Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige» n. 39 dell'11 settembre 1973 «Norme per la Protezione della Fauna») tutela e vieta sia la cattura che la vendita di 11 Anfibi (*Salamandra atra*, *Salamandra salamandra*, *Triturus alpestris*, *Triturus cristatus*, *Triturus vulgaris*, *Bombina variegata*, *Bufo bufo*, *Bufo viridis*, *Hyla arborea*, *Rana esculenta*, *Rana temporaria*) e di 10 Rettili (*Podarcis muralis*, *Lacerta agilis*, *Lacerta viridis*, *Lacerta vivipara*, *Anguis fragilis*, *Coluber viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Elaphe longissima*, *Natrix natrix*, *Natrix tessellata*).

Per una svista, o per incompetenza, del legislatore non è stata considerata *Rana dalmatina* (la cui presenza è invece confermata dalle recenti indagini dell'insegnante e naturalista Werner Schwienbacher). Inoltre sembra più probabile che le rane verdi altoatesine siano *Rana lessonae* piuttosto che *Rana esculenta*: anche se a priori non si possa escludere la presenza di entrambi, come anche quella della *Rana ridibunda* importata anni or sono nella Padania.

La lucertola campestre (*Podarcis sicula*) non è ritenuta presente: a ragione perché, fino a prova contraria, la specie non sembra vivere a nord della bassa Valle Lagarina (Roveretano, Trentino).

La lucertola degli arbusti (*Lacerta agilis*) – trovata pochi anni or sono presso il Lago Vanga e già genericamente segnalata nell'Alto Adige da molti naturalisti – è opinione corrente, da parte dei più esperti eco-erpetologi locali, che sia stata importata da qualche appassionato terrarista a cui poi è fuggita senza acclimatarsi.

La stessa legge prevede deroghe per scopi didattici e scientifici, stabilisce norme per la protezione dei biotopi e prevede (art. 10) sanzioni da 10.000 a 100.000 lire per l'inosservanza della legge.

## VENETO

- **Legge Regionale n. 53 del 15.11.1974**

“Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi”

“... è vietata tutto l'anno la cattura di uova e girini di ogni specie di Anfibi ...”

“... è vietata dal 1 marzo al 30 aprile la cattura degli adulti di tutte le specie del genere *Rana* ...”

“... nel restante periodo dell'anno si possono catturare soltanto rane adulte, ma unicamente di giorno e per una quantità giornaliera non superiore a 1 kg per persona.”

“SANZIONI: ... per l'inosservanza dei divieti sono previste sanzioni amministrative variabili da L. 5.000 a L. 60.000.”

- **Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Asiago (VI), art. 54 bis.**

Delibera del Sindaco e Giunta Municipale del Comune di Asiago del 1992

“ ... è vietata in tutto il territorio comunale la cattura di tutte le specie di Anfibi dei generi *Salamandra*, *Triturus*, *Bufo*, *Rana*, *Hyla* e *Bombina* ... ”

## FRIULI VENEZIA GIULIA

- Legge Regionale n. 34 del 3.06.1981  
"Norme per la Tutela della Natura ...".  
"... è vietata la cattura di Anfibi del genere *Rana*."  
"SANZIONI: ... per l'inosservanza dei divieti sono previste sanzioni amministrative variabili da L. 20.000 a L. 500.000."

## EMILIA ROMAGNA

- Legge Regionale n. 25 del 6.08.1979  
"Protezione e incremento della fauna ittica. Organizzazione delle acque interne ai fini della pesca. Norme per l'esercizio della pesca nell'Emilia Romagna".  
norme che regolamentano la cattura delle rane ...

## TOSCANA

- Legge Regionale n. 82 del 8.11.1982  
"Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell'ambiente naturale"  
anche la fauna minore costituisce patrimonio naturale e che come tale deve perciò essere tutelata ..."

# MARCHE

Proposta di Legge Regionale n. 353/1993 "Tutela della fauna minore nella Regione Marche"

Fogli Notizie dal Gruppo Consiliare Verdi della Regione Marche

Pag. 7

## Per la tutela della fauna minore nelle Marche

Le modifiche ambientali prodotte dalle attività umane hanno comportato, in misura crescente, riflessi negativi sulla fauna anche nelle Marche. Le conseguenze di questa situazione appaiono particolarmente pesanti per quanto riguarda numerose specie viventi divenute ormai rare o in via di estinzione non solo nella nostra regione. Un rischio accentuato dall'incapacità di identificare queste stesse specie o dall'ignoranza circa la loro consistenza numerica e le loro abitudini alimentari e di vita. Alcuni di questi animali, come gechi, salamandre o tritoni, vengono spesso uccisi perché, semplicemente, non piacevoli di aspetto, altri perché sono ingiustamente ritenuti pericolosi. Pochi, ad esempio, sanno che la vipera degli Orsini è insettivora e preda anche piccoli mammiferi. Essendo inoltre dotata di bassa velenosità non risulta per l'uomo più pericolosa di una puntura d'ape. Non ogni serpente è peraltro velenoso, mentre è molto spesso estremamente utile non solo per l'ambiente ma anche per l'uomo e per la stessa agricoltura. Molte specie di rospi, rane,

raganelle, tartarughe di terra e d'acqua dolce stanno scomparendo dai loro habitat. Lo stesso vale per cavallucci marini, pesci ago e aguglie. I gamberi e i granchi di fiume, una volta diffusissimi in tutta Europa, sono oggi dichiarati in pericolo d'estinzione e, ridotti a pochissimi esemplari, sopravvivono in aree molto circoscritte.

Per tutelare tutti questi animali il Gruppo consiliare verde della Regione Marche ha presentato una pdl (n. 353/93, "Tutela della fauna minore nella Regione Marche") che vieta la cattura o la detenzione nonché la distruzione o la raccolta delle uova di 32 specie a rischio, individuando alcune deroghe legate ad attività scientifiche (esclusa la vivisezione) e rendendo più efficaci i controlli sulle attività di commercializzazione dei gamberi di importazione.

I proventi delle sanzioni previste per i contravventori saranno destinati a finanziare attività informative e divulgative per il rispetto della fauna minore da affidare, sulla base di progetti specifici, ad enti, associazioni ambientaliste e zoofile o altri soggetti pubblici o privati.

## ABRUZZO

Legge Regionale n. 50 del 7.9.1993 "Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore".

Delibera Regionale n. 5468 del 10.11.1995 "Modalità per l'applicazione delle sanzioni contenute nella L.R. n. 50 del 7.9.1993, in materia di tutela della fauna cosiddetta minore".

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Anno XXIV - N. 33 (13.9.1993)

### LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE

1993 N. 50

Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO si intende apposto per decorso del termine di legge;

IL VICE PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1 Finalità

La presente legge tutela le specie della fauna selvatica nella Regione Abruzzo vulnerabili, divenute rare o in via di scomparsa nel territorio della Regione Abruzzo, o in via di estinzione e ne protegge gli habitat.

Promuove ed incentiva iniziative scientifiche, didattico-divulgative volte a diffondere la conoscenza della fauna oggetto di tutela.

#### Art. 2 Elencazione della fauna oggetto di protezione

Sono oggetto di tutela le sottoelencate specie e raggruppamenti faunistici:

Austropotamobius pallipes (gambero di fiume)  
Potamon fluviatile (granchio di fiume)  
Palaemonetes antennarius (gamberetto di fiume)

Salamandra salamandra (Salamandra pezzata appenninica)

*Salamandrina terdigitata* (Salamandrina dagli occhiali)  
*Triturus* (intero genere) (Tritone)  
*Speleomantes italicus* (=Hydromantes italicus) (Geotritoneitaliano)  
*Emys orbicularis* (Testuggine europea d'acqua dolce)  
*Testudo hermanni* (Tartaruga di terra comune o Tartaruga di Hermann)  
*Bombina variegata* (Ufalone dal ventre giallo)

*Hyla arborea* (Raganella comune)

*Rana* (intero genere) (Rana)

*Bufo viridis* (Rospo smeraldino)

*Bufo bufo* (Rospo comune)

*Lacerta viridis* (Ramarro)

*Podarcis* (Lucertola)

*Tarentola mauritanica* (Geco comune)

*Hemidactylus turcicus* (Geco verrucoso)

*Anguis fragilis* (Orbetino)

*Chalcides chalcides* (Luscengola)

*Elaphe longissima* (Sietrone)

*Elaphe quatuorlineata* (Cervone)

*Natrix natrix* (Biscia dal collare)

*Coluber viridiflavus* (Bianco maggiore)

*Natrix tessellata* (Biscia tassellata)

*Coronella austriaca* (Cilobro liscio)

*Coronella girondica* (Cilobro di Ricciardi)

*Vipera ursorini* (Vipera dell'Orsini)

*Vipera aspis* (Vipera comune)

*Helix* (intero genere) (Chiocciola)

*Lampetra planeri* (Lampreda di fiume)

*Gasterosteus aculeatus* (Spinarello)  
*Scardinius scardafra* (Scardola)

*Hippocampus hippocampus* (Cavalluccio marino)

*Syngnathus acus* (Pesce ago)

Sono tutelati, inoltre, tutti i Chiroteri (Pipistrelli) e l'intero popolamento della fauna delle grotte dell'Abruzzo.

**Art. 3**  
**Divieti**

Per tutte le specie elencate nel precedente art. 2 è vietata:

- a) ogni forma di cattura, di asportazione dall'habitat naturale, di maltrattamento, di detenzione in cattività e di uccisione;
- b) ogni attività o modificazione che possono provocare l'eccessivo disturbo, la distruzione o il deterioramento, degli ambienti di vita, di riproduzione o di frequentazione;
- c) la raccolta e la detenzione di uova, anche non fecondate o vuote;
- d) l'attività di trasporto, la detenzione e il commercio di esemplari vivi o morti.

**Art. 4**  
**Deroghe ai divieti**

I divieti di cui all'art. 3 non si applicano nei confronti degli Enti o Istituti di ricerca pubblico, Università, Associazioni zoofile o ambientaliste riconosciute dal Ministero per l'Ambiente nonché delle Associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 17 della L.R. 11.2.92 n. 15, autorizzati con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai fini di dare efficacia alla tutela e promuovere la ridiffusione delle specie.

Per Enti o Istituti di ricerca privati, Associazioni zoofile o ambientaliste non riconosciute dal Ministero per l'Ambiente il Presi-

ente della Giunta Regionale si avvale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, del parere obbligatorio del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università dell'Aquila o del Centro Studi Ecologici Appenninici.

Non possono essere rilasciati permessi di cattura finalizzati alla vivisezione o sperimentazione animale o per spettacoli pubblici.

Solo il personale appartenente ad Enti di Ricerca può essere autorizzato al prelievo di parti d'animali senza comprometterne in alcun modo la vita e lo stato di libertà.

Ad insegnanti o personale autorizzato di Istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere ed allevare in cattività uova e girini di Rospo comune (*Bufo bufo*) per motivi didattici; agli animali va comunque assicurato buon trattamento, e la reinmissione, al termine dell'esperienza didattica, nel luogo originario di prelievo o in ambiente idoneo alle necessità della specie.

Non si applicano i divieti di cui al punto b) dell'art. 3 per i generi *Rana*, *Helix* e *Podarcis*, ed, inoltre, per *Tarentola mauritanica*, *Hemidactylus turcicus* e *Lacerta viridis*. Per i Chiroteri tali divieti sono limitati a caverne, cavità naturali e tronchi cavi.

La raccolta del genere *Helix* è consentita per quantitativi non superiori a 1,5 kg al giorno per persona ed esclusivamente nelle ore diurne da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto.

La commercializzazione è consentita unicamente per gli esemplari di *Helix* coltivati in allevamento e la cui provenienza dovrà essere dimostrata da regolare documentazione fiscale.

Il divieto di cui al punto b) del precedente art. 3 non si applica, altresì, a coloro che già detengono in cattività, alla data della pubblicazione della presente legge, individui delle specie protette.

Di tale detenzione è fatto obbligo di denuncia.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 limitatamente alla cattura, detenzione, trasporto

degli animali non si applicano limitatamente agli ofidi durante lo svolgimento, e per un periodo antecedente di sessanta giorni, delle celebrazioni per le feste di San Domenico a Colullo e Pretoro nei rispettivi territori comunali.

Gli ofidi non dovranno subire maltrattamenti ed al termine delle celebrazioni di cui al comma precedente i catturatori e/o detenitori degli stessi dovranno provvedere alla loro liberazione nei luoghi di cattura.

**Art. 5**  
**Obbligo di denuncia**

E' fatto obbligo a chiunque detenga, alla data di pubblicazione della presente legge, esemplari vivi delle specie di cui al precedente art. 2, darne comunicazione, entro 180 giorni, al Servizio Veterinario della U.L.S.S. competente per territorio.

Allo stesso Servizio Veterinario dovrà essere denunciata la detenzione di carapaci di tartarughe e di organismi imbalsamati nonché, entro 3 giorni dall'avvenimento, la morte o la scomparsa degli animali posseduti.

I Servizi Veterinari delle U.L.S.S. sono tenuti, entro il mese di Dicembre di ogni anno, a trasmettere in forma aggregata all'Assessorato Regionale all'Ecologia i dati relativi alle denunce.

**Art. 6**  
**Tutela dei gamberi**

Per la detenzione e commercializzazione dei gamberi d'importazione o d'allevamento i vivai devono munirsi di un apposito registro di carico e scarico da esibire, a richiesta, agli organi di controllo.

Vanno documentati allevamento d'origine o Paese d'importazione nonché quantitativi e date d'acquisto, ditte che esegue la commercializzazione al dettaglio nonché le date ed i quantitativi di venduti e generalità degli acquirenti.

#### Art. 7 Vigilanza

Sono incaricati alla osservanza della presente legge tutti gli organi di polizia; di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale, le guardie ecologiche provinciali ed i servizi veterinari delle ULSS che procederanno alla notifica delle infrazioni ed alla confisca degli esemplari illegalmente detenuti.

Gli esemplari confiscati saranno rapidamente restituiti al loro ambiente naturale di origine o, ove ciò non sia possibile, liberati nell'ambiente più idoneo alle esigenze vitali della specie, purché essa appartenga alla fauna autoctona.

Per la fauna delle grotte le funzioni di vigilanza possono essere affidate a membri volontari dei Gruppi Speleologici aderenti alla Società Speleologica Italiana che ne facciano richiesta ed ai quali deve essere attribuita la qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Tale attività di vigilanza è svolta a titolo gratuito.

Le constatazioni e la identificazione sistematica degli esemplari saranno, ove necessario, effettuate dal Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università dell'Aquila, dai Servizi Veterinari delle ULSS o dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise.

#### Art. 8 Promozione e diffusione

La Regione promuove, con proprie iniziative, la più ampia diffusione della conoscenza delle specie tutelate e del disposto della presente legge.

Sostiene, altresì, anche economicamente, progetti finalizzati ed iniziative di Enti, Associazioni ambientaliste, Associazioni zoofile, soggetti pubblici e privati, concorrenti alla attuazione delle finalità di tutela.

#### Art. 9 Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni di cui alla

presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di L. 300.000 e massima di L. 5.000.000 ed alla confisca degli animali.

La Giunta Regionale è autorizzata a regolamentare le modalità da seguire per quanto previsto dal comma precedente.

#### Art. 10

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1993, in L. 30.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo:

Cap. 324000 denominato «Fondo globale corrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale»  
- in diminuzione L. 30.000.000

Cap. 292422 (di nuova istituzione e iscrizione nel settore 29, tit. II, ctg. 4, sez. 08) denominato: «Interventi per la difesa della biodiversità: tutela della fauna cosiddetta minore»  
- in aumento L. 30.000.000

La partita 3 dell'elenco n. 4 allegata al bilancio è corrispondentemente ridotta.

#### Art. 11 Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 settembre 1993.

Berti De Marinis

- 5468 del 10.11.1995 - Modalità per l'applicazione delle sanzioni contenute nella Legge Regionale 7 settembre 1993, n. 50, in materia di tutela della fauna cosiddetta minore.

Delibera n. 5468 del 10.11.1995

Omissis

**OGGETTO:** Modalità per l'applicazione delle sanzioni contenute nella Legge Regionale 7 settembre 1993, n. 50, in materia di tutela della fauna cosiddetta minore.

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la L.R. n. 7 settembre 1993, n. 50 avente per oggetto «Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore»;

Richiamato, in particolare, l'art. 9, secondo comma, della citata L.R. 50/93 che autorizza la Giunta Regionale a regolamentare le modalità da seguire per le violazioni previste al primo comma del medesimo articolo;

Omissis

**DELIBERA**

- di approvare le Modalità per l'applicazione delle sanzioni contenute nella Legge Regionale 7 settembre 1993, n. 50, in materia di tutela della fauna cosiddetta minore, che in allegato alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante;

- di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

«Modalità per l'applicazione delle sanzioni contenute nella Legge Regionale 7 settembre 1993, n. 50, in materia di tutela della fauna cosiddetta minore.»

**ART. 1**

In esecuzione del disposto di cui all'art. 9, secondo comma, della Legge Regionale n. 50 del 1993 recante disposizioni afferenti ai «Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore» la Giunta Regionale, appositamente con la predetta legge autorizzata, regolamenta con il presente atto le modalità di irrogazione, gestione e rendicontazione delle sanzioni amministrative ivi previste.

**ART. 2**

1. Il coordinamento delle funzioni di vigilanza, controllo e sanzionamento di cui alla L.R. n. 50 del 1993 è affidato all'Ispettorato Regionale delle Foreste che si avvale, a livello territoriale locale, delle strutture decentrate degli Ispettorati Ripartimentali e Distrettuali delle Foreste.

2. L'Ispettorato Regionale delle Foreste è altresì incaricato delle funzioni afferenti all'istruttoria della richiesta di autorizzazione previste dall'art. 4 L.R. n. 50 del 1993 citata:

3. Le associazioni indicate nell'art. 4, comma 1, L.R. n. 50/1993 nei cui confronti non si applicano i divieti previsti dall'art. 3, stessa legge, nonché quelle eventualmente già autorizzate con decreto del Presidente della Giunta Regionale sono tenute, nel termine parentorio di cui all'art. 20 della data di pubblicazione del presente provvedimento, a comunicare i dati relativi al possesso della deroga dell'Ispettorato Regionale delle Foreste che ne curerà l'inserimento in apposito elenco.

4. Al fine del rilascio

dell'autorizzazione delle associazioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, è richiesto il Parete dell'Ispettorato Regionale delle Foreste che deve essere espresso nel termine di gg. 30 dalla data della richiesta. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra il parere s'intende rilasciato positivamente.

5. Entro il 30 marzo di ciascun anno l'Ispettorato Regionale delle Foreste dispone la pubblicazione sul B.O.R.A. dell'elenco aggiornato delle Associazioni cui non si applicano i divieti previsti dall'art. 3 della L.R. n. 50 del 1993.

**ART. 3**

1. L'Ispettorato Regionale delle Foreste cura, in particolare, il procedimento relativo alle sanzioni da irrogare, attraverso la predisposizione di tutti gli atti relativi, comprese le ordinanze-ingiunzioni e la messa in esecuzione delle sanzioni insolute con il sistema delle iscrizioni a ruolo per il tramite del Consorzio Nazionale Esattori.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente, così come stabilite dal comma art. 9 della L.R. 7 settembre 1993, n. 50, affluiscono sul C.C.P. n. 128867 intestato alla Regione Abruzzo - Ispettorato Ripartimentale Foreste - Conciliazione verbali in materia forestale.

IL COMPONENTE LA GIUNTA

(Dott. G. DANFANI)

*Giovanna Danfani*

IL DIRIGENTE

(Dr. Mario Filantoni)

*Mario Filantoni*

PARTE PRIMA  
LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1986, n. 21.

Tutela di alcune specie di fauna minore.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Commissario di Governo ha apposto il visto;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

FINALITÀ

1. La Regione Molise persegue il fine di assicurare la conservazione della fauna selvatica minore e dei suoi habitat con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili.

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE PROTETTE

1. Nella parte dell'approvazione di una normativa generale per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione Molise nell'ambito della propria politica di pianificazione e di sviluppo individua zone meritevoli di particolare protezione ed assume provvedimenti di conservazione.

SPECIE PROTETTE

1. Le specie protette sono quelle descritte nell'allegato A che fa parte integrante della presente legge.

Art. 4

DIVIETI

1. Per le specie di cui all'allegato «A» è vietato:  
a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;

b) il deterioramento o la distruzione del sito di riproduzione e di riposo;

c) il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'alimentazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione al raggiungimento della finalità di cui all'articolo 1;

d) la distruzione o la raccolta di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quando siano vuote;

e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure inibiscibili, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui ciò contribuisca a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

1. È vietata l'uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d'acqua dolce (*Astypomolus pallipes* italiano) e dei granchi di acqua dolce, non provenienti da allevamento.

Art. 6

1. La cattura di tutto lo specie del genere *Helix* (Chiocciola) è vietata da un'ora dopo il tramonto sino a prima della levata del sole ed è consentita per una quantità giornaliera di 1 chilogrammo per persona.

DISPOSIZIONI

1. Gli allevamenti di rane, chioccioline, gamberi e granchi d'acqua dolce sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune competente per territorio. Il Comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico e ne vieta l'esercizio quando l'impianco e la coltivazione non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza.

REQUISITI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

1. Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i produttori devono certificare la specie, la sottospecie, se esiste, l'origine e la destinazione.

RESTITUZIONE ALL'AMBIENTE DEGLI ANIMALI VIVI CATTURATI

1. Chi cattura, i molluschi ed i crostacei vivi catturati, nonché la fauna della presente legge, sono restituiti al loro ambiente naturale, purché appartenenti alla fauna locale.

Art. 10

AMMENDE

1. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di lire 30.000 (L. 263/80) e massima di lire diecimilquattrocento (L. 263/80).

Art. 11

ORGANI DI VIGILANZA

1. Gli organi di polizia forestale nonché le guardie giurate volontarie - istituite ai sensi della normativa vigente - delle associazioni ambientaliste (naturalistiche) sono incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 12

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano per comprovate motivazioni di studio o di ricerca scientifica e nei casi fortuiti di abbattimento, deterioramento o molestia verificatisi nel corso di attività agricole.

Art. 13

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 6 settembre 1986.

Il Presidente  
VENEZIALE

Allegato «A»

- Salamandrina pezzata (*Salamandrina atra*)
- Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*)
- Tritone cretolo (*Triturus cristatus carnifex*)
- Tritone punteggiato (*Triturus vulgaris meridionalis*)
- Tritone italiano (*Triturus italicus*) - presenza da confine
- Grottone italiano (*Hydromantes italicus*)
- Uroloste a ventre giallo (*Bombina variegata pachypus*)
- Rospo comune (*Bufo bufo spinosus*)
- Rospo smeraldino (*Bufo viridis viridis*)
- Ragionella comune (*Lyla italica*)
- Rana agile (*Rana dalesmanii*)
- Rana greca (*Rana graeca*)
- Rana verde minore (*Rana esculenta*)
- Rana del fosci (*Rana lessonae*)
- Tartaruga marina comune (*Caretta caretta caretta*) - presenza
- Testuggine comune (*Testudo hermanni robertmerensi*)
- Testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*)
- Tarantola mauritanica o Ceco (*Tarentola mauritanica*)
- Emidattilo verrucoso (*Hermidactylus turcius turcius*) - presenza
- Ranarolo (*Laerata viridis*)
- Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*)
- Orbetino (*Anguis fragilis fragilis*)
- Lucengola (*Chalcides chalcides chalcides*)
- Biacco (*Coleger viridiflavus viridiflavus*)
- Lucertola campestre (*Podarcis sicula campestris*)
- Carone (*Elyphe quatuorlineata*)
- Stettione (*Elyphe longissima*)
- Bisca del collare (*Natrix helvetica*)
- Bisca laseglata (*Natrix tessellata*)
- Coronella austriaca (*Coronella austriaca*)
- Colubro di Roccioni (*Coronella girondica*)
- Vipera dell'Oraini (*Vipera ursinii ursinii*) - presenza

MOLISE  
Legge regionale 6 settembre 1986 n. 28 "Tutela di alcune specie di fauna minore".

Legge Regionale n. 364 del 4.06.1987 "Tutela di alcune specie della fauna minore"

Venerdì 12 giugno 1987

CORRIERE ROMANO

Approvata una legge regionale che vieta la cattura, l'uccisione o la detenzione di 32 specie di anfibi e rettili

# Da oggi tutelate rane e lucertole

Protette, fra l'altro, salamandre, testuggini, tutti i serpenti della fauna laziale, inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini - L'apporto del Wwf - Multe fino a 170 mila lire - I controlli

**D**a quest'anno zanzari e libere, farfalle e angeli, tassi e gamberi di lacu con tutta una miriade di altre specie di anfibi e rettili entrano, a..... a regione, oltre un vespaio di salite.

Quando il Bollettino ufficiale della Regione pubblica la legge n° 364 approvata il 4 giugno scorso, sarà vietata a chiunque catturare, uccidere o semplicemente detenere 32 specie di anfibi e rettili: la salamandrina peccata, la salamandrina dagli archi, il tritone, il grottolino, l'ulioleone a ventre giallo, i rospi bretoni e sarda, la raganella, le rane rosse, le tartarughe marine, le testuggine terrestri, le testuggine d'acqua, i cobra e l'orotico, il ramarco, l'orbettino, la lucertola, le lucertole muricole e

comparsi, tutti i serpenti della fauna laziale (partono la vipera orotica ma inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini che vive sulle alte vette dell'Appennino laziale).

In più, tranne che negli allevamenti, è assolutamente proibito uccidere, catturare, trasportare e commerciare cobra e gamberi d'acqua dolce. Infine, per la chiavina si sancisce il divieto di raccolta notturna mentre la quantità massima consentita sarà di un cobra a persona. Le multe andranno da 30 mila a 170 mila lire.

Questa avanzata provvedimento, elaborato dal Wwf Lazio e presentato nel dicembre scorso dai consiglieri regionali Bruno Landi (Pli) e Primo Mastrototone (Dc) verrà, pensa la nostra regione tra le più

avanzate nel campo della tutela ambientale, provvedendo ad affiancare lo Stato italiano e il ministero dell'Ambiente nell'attuazione del recepimento della Convenzione di Berna. Oggi solo il Piemonte, la Lombardia e il Trentino-Alto Adige dispongono di leggi simili ma non così complete.

La legge 364 vieta inoltre anche il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione e di riposa (stagioni, acquedotti, sorgenti, fontanelle), la raccolta di uova di anfibi e rettili (sottorana, una buona volta, tutela e protezione di animali selvatici, rari e minacciati di estinzione).

È chiaro che questa normativa normativa debba essere seguita da un'adeguata opera di prevenzione e controllo. Affinché non accada come è

successo con la legge lombarda (art. 1) che vieta la sua vigilanza a monitor nella magone parte del luglio (art. 1) sul l'assenza di controlli e di castelli rende la stessa di fatto inoperante (bisogna che la Regione assumi il proprio impegno nella sorveglianza ordinaria e diffusa (regole e divieti per mezzo di manifesti, pioggetti, volantini, cartelli, transannoni radiotelevisivi).

Il segretario generale del Wwf Arturo Odo ha dichiarato che in quest'opera la Regione potrà contare sull'oblio delle associazioni della società naturalistiche come il Wwf e la Lipe che dispongono di propri agenti volontari di vigilanza. «L'educazione e la prevenzione vanno bene» ha spiegato Odo che è

Roma e all'Asquini - ma anche un po' di loro esperienza ne si vuole per diventare i condali dal distruggere ciò che resta della nostra fauna minore.

Infine, per aiutare le testuggine terrestri, l'associazione ha stilato la campagna «Tuttavia il alato che consiste nel raccogliere tutto le tartarughe detenute da privati e acquistarle al numero verde» che la legge ne vieta il possesso, questi potranno essere consegnati al Wwf Lazio (via Mercadante 18, tel. 5248188) che ha organizzato un centro di cura e di rianimazione per liberare il più in area protetta e uccellate ave l'azione esterna alla natura.



Fulco Pratesi.

Il Consiglio Regionale ha presentato, il 15 dicembre 1986, la proposta di legge n. 364, per la «Tutela di alcune specie della fauna minore», che vieterebbe l'uccisione, la cattura, il trasporto e il commercio (art. 2) delle specie e delle sottospecie di Anfibi e Rettili laziali.

Per una svista del legislatore erano state dimenticate le sottospecie insulari di *Podarcis sicula*: prassi non insonata al disegno di legge che al riguardo è, comunque, superfluo e accademico, perché la tutela di una specie si estende, logicamente e giurisdizionalmente, anche alle sue sottospecie.

Grave è invece, non tanto per l'organo autore della proposta legge, quanto per l'istituzione pubblica o privata che gli ha fornito le basi tecniche dell'operazione, l'assenza, nell'ambito dell'erpetofauna protetta, del tritone alpino (*Triturus alpestris*) e della rana alpina (*Rana temporaria*), oltre che la mancata presa in considerazione del geotritone appenninico (*Hydromantes Speleomantes italicus*).

Nella lista è assente, a ragione, la rana toro (*Rana catesbeiana*), un anuro originario del Nord America introdotto e acclimatato in più località dell'Italia settentrionale (soprattutto) e centrale.

Il Consiglio Regionale, nella seduta del 4 giugno 1987, ha approvato all'unanimità questa legge, includendovi anche - le prima omesse - lucertole campestri insulari, e incorporando in un solo articolo gli art. 2 e 3.

L'art. 3 stabilisce che «gli anfibi e i rettili» vivi «confiscati a norma della presente legge, sono restituiti al loro ambiente naturale, purché appartenenti alla fauna autoctona».

L'art. 4 delibera che «chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di lire 70.000 e massima di lire 170.000 ed alla confisca degli animali».

L'art. 5, inoltre, incarica «della osservanza della presente legge, gli organi di Pubblica sicurezza, di Polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale e i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi».

Sono esenti da dette disposizioni gli «appartenenti alle università, gli enti ed istituti di ricerca pubblici o privati autorizzati con decreto del Presidente della Giunta».

Infine, gli allevamenti di rane «sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio. Il comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico, e ne vieta l'esercizio quando il loro impianto e la loro conduzione non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza. Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i produttori devono certificare la specie, la sottospecie se esiste, l'origine e la destinazione».

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1988, n. 18.  
Tutela di alcune specie della fauna minore.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione persegue il fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatica minore e del loro habitat con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili.

Art. 2.

Nelle more dell'approvazione di una normativa generale per il conseguimento della finalità di cui al precedente articolo, la Regione nell'ambito della propria politica di pianificazione e di sviluppo individua zone meritevoli di particolare protezione ed assume provvedimenti di conservazione.

Art. 3.

Per le specie elencate nel presente articolo è vietato:

- a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
- b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
- c) il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione al raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 1;
- d) la distruzione o la raccolta di uova dell'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;
- e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui ciò contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Le specie di anfibi e rettili protette sono le seguenti:

- Salamandra pezzata (*Salamandra salamandra* glislonii);
- Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina* terdigitata);
- Tritone crestato (*Triturus cristatus* carnifex);
- Tritone punteggiato (*Triturus vulgaris* meridionalis);
- Tritone italiano (*Triturus italicus*);

Geotriton italiano (*Hydromantes italicus italicus*);  
 Uilone : ventre giallo (*Bombina variegata pachypus*);  
 Kospo comune (*Bufo bufo spinosus*);  
 Rospo s. baldino (*Bufo viridis viridis*);  
 Raganella comune (*Hyla arborea arborea*);  
 Rana ag. (*Rana delmadecae*);  
 Rana greca (*Rana graeca*);  
 Tartaruga marina comune (*Caretta caretta caretta*);  
 Tartaruga franca (*Chelonia mydas mydas*);  
 Tartaruga flutto (*Trionichelys coriacea*);  
 Testuggine comune (*Testudo hermanni robertmertensi*);  
 Testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*);  
 Tartarola mauritanica (*Tarentola mauritanica mauritanica*);  
 Emidattilo verrucoso (*Menidactylus turcicus turcicus*);  
 Ramarro : lucerta viridis viridis);  
 Lucertola muraiola (*Podarcis muralis bruggemanni* e *Podarcis muralis nigriventris*);  
 Orbettino (*Anguis fragilis fragilis*);  
 Luscangola (*Chalcides chalcides chalcides*);  
 Biacco maggiore (*Coluber viridiflavus viridiflavus*);  
 Lucertola ampestre (*Podarcis sicula campestris*);  
 Podarcis sicula sicula, Podarcis sicula latastel, Podarcis sicula pasquini e Podarcis sicula patrizii);  
 Cervone (*Lepus quatuorlineatus quatuorlineatus*);  
 Saettone (*Lepus longissima longissima* ed *Elaphe longissima longissima*);  
 Biscia dal collare (*Natrix natrix helvetica*);  
 Biscia tessellata (*Natrix tessellata tessellata*);  
 Coronella istriaca (*Coronella austriaca austriaca*);  
 Coronella della Gironda (*Coronella girondica*);  
 Vipera dell'Orsini (*Vipera ursinii ursinii*).

E' vietata l'abolizione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d'acqua dolce (*Austropotamonius pallipes italicus*) e dei granchi di acqua dolce (*Potamon fluviatile fluviatile*) non provenienti da allevamento.

La cattura di tutte le specie del genere *Helix* (chiocciola) è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

La cattura delle specie di cui al precedente terzo comma è consentita per una quantità giornaliera di 1 chilogrammo per persona.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei laboratori alle università, agli enti ed istituti di ricerca pubblici o privati, autorizzati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 4.

Gli allevamenti di rane, chiocciole, gambari e granchi di acqua dolce sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio. Il comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico e ne vieta l'esercizio quando il loro impianto e la loro conduzione non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza. Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i produttori devono certificare la specie, la sottospecie, se esiste, l'origine e la destinazione.

Art. 5.

Gli anfibi, i rettili, i molluschi ed i crostacei vivi, confiscati a norma della presente legge, sono restituiti al loro ambiente naturale, purché appartenenti alla fauna autoctona.

Art. 6.

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di L. 70.000 e massima di L. 170.000 ed alla confisca degli animali.

Art. 7.

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge, gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale ed i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Boll.ettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 5 aprile 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato opposto il 26 marzo 1988.

## CALABRIA

Legge Regionale n. 27 del 11.7.1986 "Norme per l'organizzazione del territorio ai fini della protezione della fauna e per la disciplina dell'attività venatoria nella Regione Calabria".

PANDA - XXI / 10 / OTT. 1987

### Licenza di uccidere: una legge ispirata al medioevo

Dopo anni di attività finalizzata a promuovere la tutela della cosiddetta «fauna minore» (Anfibi e Rettili in particolare), è con profondo rammarico che siamo venuti a conoscenza di una legge regionale sulla «caccia». (la n. 27 del 11-7-86 - Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) che a dir poco, per una «svista» rasenta i limiti del grottesco. Infatti la suddetta legge, concernente le norme per l'organizzazione del territorio ai fini della protezione della fauna e per la disciplina dell'attività venatoria nella Regione Calabria, non tutela che «a metà» tutte le specie di Anfibi e Rettili regionali: l'articolo 38 di questa legge, vieta la cattura, la detenzione e il commercio degli esemplari di specie appartenenti all'erpeto-fauna calabrese. Paradossalmente non ne vieta l'uccisione; ciò tradotto in termini pratici, equivale all'affermazione del principio per il quale in Calabria si può essere puniti per la cattura di una salamandra, di un cervone o di una testuggine, senza al contrario rischiare nulla, se

gli stessi animali vengono uccisi! Ricercando il motivo di una così incredibile legge, Giuseppe Paolillo del WWF Delegazione Calabria (settore conservazione), ci riferisce che i responsabili dell'approvazione di questo insensato articolo 38, si siano giustificati affermando che «in Calabria ci sono le vipere e non è possibile proteggere le vipere». Ironia della sorte, come lo stesso Paolillo ci scrive: «per paura delle vipere tutti gli Anfibi diventano Rettili, tutti i Rettili serpenti e tutti i serpenti diventano vipere, temutissime e stando alla solita fantasia popolare, numerosissime!». A questo punto penso al filosofo Lucilio Vanini di Taurisano, che nel lontano 1619 venne bruciato vivo a Tolosa semplicemente perché trovato in possesso di un rospo alloggiato in un boccale di vetro. E tra i ricordi scolastici di oscuri periodi storici, per meati di streghe, rospi e vipere, viene spontaneo osservare che da quei lontani tempi ad oggi, non è in fondo cambiato nulla. Chi vuole la vipera morta è degno di ogni

rispetto, chi invece la vuole proteggere è visto con sospetto e non ha neanche il diritto di parlare. Ecco la mentalità distorta del comune cittadino, che conoscendo ben poco della biologia degli esseri viventi, pretende di emettere sentenze di morte per le specie «antipatiche» o «scomode». La *Vipera comune* (*Vipera aspis*) è presente in Calabria con la sottospecie *hugyi* (caratterizzata da una magnifica livrea dorsale), e localizzata nelle aree più selvagge o comunque meno degradate della regione. Le probabilità di incontrare questi animali sono limitatissime. oltretutto la presunta pericolosità delle vipere europee è stata da tempo sminuita dalle ricerche di diversi studiosi, concordi tra loro nel ricordare che un morso curato bene non lascia alcuna conseguenza. In ogni caso, l'uomo non ha diritto di condannare all'estinzione delle specie animali solo perché giudicate «pericolose». Come scriveva il celebre erpetologo Archie Carr, (noto come autorità mondiale per gli studi condotti sulle tartarughe marine) nel suo libro *The Reptiles*: «Se il mondo andrà innanzi così come è avviato, verrà il giorno in cui non ci saranno più rettili. Conosco gente che non sarà affatto addolorata da questo pronostico; ma io mi preoccupo di una tale prospettiva. I rettili popolavano la Terra quando la natura era ancora selvaggia; ed è questo l'ambiente in cui si sono evoluti quel sistema nervoso ed endocrino che, del nostro lontano antenato, hanno fatto una creatura umana. Se permettiamo che i Rettili scompaiano, segno è che sta per scomparire tutto ciò che è selvaggio. E quando ciò sarà avvenuto, noi non saremo più veramente umani».

E sulle parole del celebre erpetologo non rimane che augurarsi un intervento di «correzione» dell'articolo 38 di questa strana legge regionale, e soprattutto vogliamo auspicare tra i nostri soci, una sempre più crescente sensibilità per i problemi di tutela della nostra fauna minore, spesso ingiustamente trascurata.

Claudio Bagnoli



Foto Edoardo Pozio

L.R. 11 luglio 1986, n. 27.

Norme per l'organizzazione del territorio ai fini della protezione della fauna e per la disciplina dell'attività venatoria nella Regione Calabria.

## Titolo I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 1. Finalità della legge.

La Regione Calabria, in attuazione dei principi stabiliti dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 27 dicembre 1977, n. 968, con la presente legge disciplina la tutela della fauna selvatica, la regolamentazione dell'esercizio venatorio e l'organizzazione dei servizi per la difesa del territorio regionale al fine di realizzare un migliore equilibrio faunistico.

A tale uopo, programma gli interventi necessari di cui al successivo articolo 22 e, al fine di responsabilizzare gli enti e le categorie interessate, promuove anche l'istituzione di organismi democratici di partecipazione alla gestione delle attività pertinenti.

Art. 2. Fauna selvatica e sua tutela.

La Regione Calabria riconosce nella fauna selvatica un bene ambientale indisponibile e lo tutela, unitamente agli organismi di partecipazione e di gestione previsti dalla presente legge, nell'interesse della comunità nazionale.

Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela, i mammiferi, gli uccelli, gli anfibi e i rettili, stabilmente o temporaneamente presenti, in stato di libertà naturale, nel territorio della Regione.

2 Sono particolarmente protette le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 968/1977 ed all'art. 6 della Convenzione di Berna, resa esecutiva con la legge 5 agosto 1981, n. 503.

La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole.

In conformità a quanto previsto nei commi precedenti, è vietata, in tutto il territorio regionale, qualsiasi forma di uccellazione. E' vietata, altresì la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

## Titolo IV SPECIE CACCIABILI. CONTROLLO DELLA FAUNA. PERIODI DI CACCIA

Art. 37. Esercizio della caccia controllata.

Il territorio della Regione Calabria è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata. Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazione di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate nell'articolo successivo.

Art. 38. Elenco delle specie cacciabili. Periodi di caccia.

E' vietato, ai fini della presente normativa, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna italiana se non quelli previsti nel comma successivo.

l'Amministrazione comunale ad informare l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

E' altresì vietato, ai fini della presente legge, catturare, detenere o commerciare esemplari di specie di anfibi e rettili appartenenti alla fauna calabrese ed è, inoltre, vietata la raccolta o la distruzione di uova e girini. Deroghe al divieto di cui al presente comma sono consentite, previa autorizzazione della Regione, per allevamenti a scopo alimentare di esemplari appartenenti alla specie *Rana esculenta* e per la raccolta e detenzione di esemplari per scopi scientifici formalmente documentati da enti o istituti. Per la sola specie di *Rana esculenta* è consentita la raccolta di un numero non superiore ai venti esemplari al giorno per ciascun raccoglitore nel periodo compreso tra il 1º luglio ed il 31 agosto di ogni anno. E' comunque vietata l'introduzione a scopo di ripopolamento nel territorio calabrese di specie anfibi e rettili non appartenenti alla fauna autoctona.

## SICILIA

- **Legge Regionale n. 37 del 30.03.1981**

"... normativa venatoria regionale

"art. 3. ... è vietata, su tutto il territorio, la caccia e la cattura di tartarughe e testuggini. "

"SANZIONI: ... sanzioni amministrative per i trasgressori da L. 20.000 a L. 500.000. "

## SARDEGNA

- **Legge Regionale n. 32 del 28.04.1978**

"Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna".

"art. 29. ... è vietata l'uccisione o la cattura di tartarughe ... "

"SANZIONI: ... sanzioni amministrative per i trasgressori da L. 30.000 a L. 150.000, oltre a quelle stabilite anno per anno dal Calendario Venatorio."

- **Calendario Venatorio della Regione Sardegna (a partire dal 1982-1983).**

"art. 12. ... è vietata l'uccisione e la cattura dei rettili: *Emys orbicularis*, *Testudo graeca*, *Testudo hermanni*, *Testudo marginata* e *Caretta caretta*. "

"SANZIONI: ... la sanzione amministrativa per i trasgressori va da L. 400.000 (per le prime tre specie) a L. 15.000.000 (per *Testudo marginata* e *Caretta caretta*). "

# Altre Normative

110

## 17. ANTICITA', BELLE ARTI, MOSTRE, PARTE E MUSEI

A) Norme generali sulla tutela delle cose di interesse storico ed artistico

## D.M. 21 settembre 1984 (1).

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circoli glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 1984, n. 263.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi, ora, il D.L. 27 giugno 1983, n. 312, riportato alla voce BELLEZZE NATURALI.

## IL MINISTRO

## PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Considerato che l'art. 9 della Costituzione affida alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e storico della Nazione;

Considerato che la legge 22 luglio 1973, n. 382 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, hanno affidato allo Stato e alle regioni la tutela del patrimonio paesaggistico, individuando, nella materia, competenze in molti casi cumulative e concorrenti;

Considerato che di fatto, specie nei tempi più recenti, lo Stato, e per esso il Ministero per i beni culturali e ambientali, e le regioni hanno agito convergentemente per la tutela di detti beni;

Rilevato che la molteplicità dei provvedimenti che sono stati o saranno adottati impone l'esigenza di un loro coordinamento metodologico e normativo, che utilizzando gli strumenti giuridici esistenti, configuri nel suo insieme una disciplina coerente e perequata degli interessi in questione su tutto il territorio nazionale, presupposto indispensabile della redazione di piani paesistici;

Considerato che la situazione attuale è resa difforme e sperequata dalle forti disparità di tempi con cui si procede alla redazione dei piani paesistici, e che sono in vigore soltanto dieci piani paesistici;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Ministro per i beni culturali e ambientali ha conservato in materia i seguenti poteri: a) il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme; b) il potere di inibire lavori o disporre la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi regionali;

Rilevato che le zone del territorio nazionale, ricadenti in fasce territoriali che segnano le grandi linee di articolazione del suolo e delle coste costituiscono di per se stesse, nella loro struttura naturale, il primo ed irrinunciabile patrimonio di bellezze naturali e d'insieme dello stesso territorio nazionale;

Considerato perciò che alle coste, ai fiumi, ai torrenti, ai corsi d'acqua, alle montagne, ai ghiacciai, ai circhi glaciali, ai parchi, alle riserve, ai boschi, alle foreste, alle aree assegnate alle Università agrarie, o destinate a usi civici, in quanto attualmente non siano soggetti a vincoli paesistici, deve essere assicurata una specifica tutela per il loro sopra indicato primario valore paesistico, e che detti beni costituiscono una realtà individuata sul territorio da evidenti caratteri fisici;

Rilevata altresì l'assoluta necessità di evitare il crescente degrado del patrimonio ambientale,

pag.

4

inverso anche alla constatazione delle forze politiche e sociali ed a livello parlamentare in occasione della discussione dell'iniziativa legislativa sul condono edilizio;

Ritenuto che tale crescente degrado sottrae ininterrottamente agli organi competenti la possibilità di tener conto, nell'adozione di provvedimenti paesistici, delle essenziali caratteristiche morfologiche ed estetiche del territorio;

Considerato che appare, pertanto, indispensabile per le zone attualmente non disciplinate dai piani territoriali paesistici, il ricorso ai cennati poteri concernenti la individuazione delle zone da proteggere e l'adozione di provvedimenti cautelari urgenti per rendere più incisiva l'attuazione delle prescrizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e il regolamento esecutivo approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nonché l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, di quelle a statuto ordinario e delle altre amministrazioni pubbliche e fermi restando i vincoli paesistici attualmente esistenti;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici che ha espresso in data 19 settembre 1984 il proprio parere ai sensi dell'art. 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1973, n. 805, prescritte per «gli interventi, su e per i beni culturali, di particolare impegno»;

Decreta:

(Giurisprudenza)

1) Ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui ai punti 1, 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono inclusi in essi, e sono quindi sottoposti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge - con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 - i seguenti beni e luoghi:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1800 metri sul livello del mare;
- e) i ghiacciai e circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i boschi e le foreste;
- h) le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continua ad applicarsi la disciplina in vigore alla data di adozione del presente decreto.

(Giurisprudenza)

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela delle bellezze naturali e d'insieme di cui ai

pag. 2

numeri 1), 3) e 4) dell'art. 1 della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, in vista dell'adozione di adeguati provvedimenti di pianificazione paesistica, i competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, individuano con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone sopra indicate, nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497* e ai sensi del *regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357* ed, inoltre, in altre zone di interesse paesistico le aree in cui sono vicinate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori.

Gli organi suddetti trasmettono gli elenchi entro i successivi trenta giorni al Ministro per i beni culturali e ambientali che, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, approva gli elenchi stessi.

La notificazione del decreto avverrà secondo le formalità previste dalla *legge 29 giugno 1939, n. 1497* e dal regolamento di esecuzione approvato con *regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357*.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497* e del regolamento di esecuzione approvato con *regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357*.

## L'ARTICOLO 727

### PENALE

**P**oche righe scritte nella parte "delle contravvenzioni di polizia" del vigente Codice Penale rappresentano l'unica tutela fino ad ora offerta agli animali per proteggerli dalle crudeltà e dalle sevizie. Il reato di "maltrattamento di animali" è infatti punito dall'articolo 727 C.P. con un'ammenda, elevata fino a tre milioni dall'integrazione del testo con i disposti della nuova legge 281/91 in materia di "prevenzione del randagismo". Molti, purtroppo anche fra le forze dell'ordine deputate alla sua applicazione, credono che questo reato sia stato depenalizzato dalla Legge 689/81 (modifiche al sistema penale) mentre nella realtà l'articolo 727 è l'unico reato punito con la sola ammenda che non rientri nel novero di quelli depenalizzati. Questo non significa certamente che c'è da esultare perché nella realtà il testo dell'articolo poco si presta ad operare una seria difesa degli animali, sia per il suo tenore letterale sia per la scarsa efficacia delle sanzioni che non rappresentano certo un valido deterrente contro i maltrattamenti: fatto comune a buona parte delle norme vigenti ma certo scarsamente consolatorio. Quando nel 1931 entrò in vigore il Codice Penale vigente ben diverse erano le realtà e, soprattutto, ben diverso era l'atteggiamento dell'opinione pubblica sulla necessità di tutelare seriamente i diritti degli animali. Sono passati sessant'anni e nonostante tutte le battaglie sostenute dai protezionisti in questo periodo il nostro Parlamento ha approvato

soltanto un inasprimento delle ammende (che erano e restano ridicole) senza preoccuparsi minimamente di riscrivere il testo dell'articolo che risulta antiquato e scarsamente applicabile, permeato di uno specismo ipocrita che mira più a tutelare il sentimento umano dal raccapriccio che può provare nel vedere un animale sevizato che non da una reale volontà di protezione. Lungo sarebbe il discorso sulle motivazioni che hanno portato il nostro Parlamento a lasciare inmutato il testo dell'articolo ed a non aggiungere pene accessorie, ad esempio il divieto di tenere animali per le persone condannate per questo reato, ma certamente vanno smorzate e ben pesate le esultazioni di qualche deputato che ha fatto della Legge 281/91 il proprio "fiore all'occhiello". Forse non si è nemmeno accorto che una parte di questo articolo riguarda ancora i cosiddetti "carrettieri", figure di conducenti di animali da soma che se non ancora completamente estinte sono certamente in via d'estinzione (ma forse i nostri onorevoli hanno voluto tutelare i poveri cavalli che ancora tirano le carrozze nel centro di Roma!). Purtroppo però bisogna lavorare con gli strumenti che si posseggono e l'articolo 727 era e resta l'unico punto fermo: per questo è importante saperlo ben interpretare e conoscere quali sono le possibilità applicative. Cominciamo con il dire che essendo un reato penale è obbligo di tutti gli agenti di polizia giudiziaria (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia, etc.) impedire che questo venga por-

tato ad ulteriori conseguenze, con l'evidente necessità quindi di impedire il permanere di condizioni afflittive per l'animale o gli animali

**ARTICOLO 727 DEL CODICE PENALE**

**"Maltrattamento di animali"**  
 Chiunque, in crudeltà verso animali o senza necessità, li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo. La pena è aumentata se gli animali sono adoperati in giochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie. Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

rebbe il sentimento comune di pietà verso gli animali e nello stesso tempo sarebbe tesa a promuovere l'educazione civile, evitando ciò che abitua l'uomo alla durezza ed all'insensibilità per il dolore altrui (così, ad es., Cass. III 22.4.1985, Guglielmina, R. PEN 1986, 733), e che la ragione della incriminazione va ricercata nella ripugnanza che gli atti di crudeltà verso gli animali destano nella comunità dei consociati (Cass. III 24.9.1982, Bordini, CP 1984, 68) in decisioni più recenti si era rilevato che sono punibili *ex art. 727* non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e miseria verso gli animali (come suggerisce la parola *incrudelire*) o che destino ripugnanza — ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono ed incuria (Cass. III 14.3.1990, Fenati, R. PEN 1990, 546 e CP 1992, 951 con nota adesiva Preziosi, ©); in tal modo dando credito a precedenti interpretazioni dei giudici di merito (Pret. Amelia 7.10.1987, Cecchetti, R. PEN 1988, 167 e Pret. Modena 30.4.1985, FI II, 403) ove si era affermato, tra l'altro, che il concetto di maltrattamento ed incrudelimento verso un animale può essere inteso ed individuato con riferimento al concetto di maltrattamento-dolore. Gli animali in quanto intelligentemente sono esseri viventi dotati di sensibilità fisica, reagiscono a tutte le modifiche che si verificano attorno a loro positivamente entro determinati limiti. Se questi limiti vengono superati l'animale prova dolore e quindi reagisce in vario modo. Il maltrattamento-dolore è quindi una violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche o psichiche di cui l'animale è portatore. Superata la soglia della reattività al dolore e violata cioè le leggi biologiche naturali mediante maltrattamento-dolore, il reato di cui all'art. 727 può dirsi integrato. Ivi, anche precisandosi che se oggetto della tutela è il sentimento di pietà nell'uomo connotato animato verso gli animali, pur tuttavia in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, la norma deve intendersi anche come diretta a tutelare gli animali da forme di maltrattamento ed uccisioni gratuite in quanto essere viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore. Seguendo la originaria impostazione ad es. l'esposizione in pubblico di lucertole che vengono mangiate vive da vipere integrerebbe gli estremi della contravvenzione, in quanto tale fatto non può non destare ribrezzo ed è inquadabile nella *ratio* della incriminazione (Cass. III 22.4.1985, Guglielmina, cit.). Interventute le modifiche al testo della norma incriminatrice, è stato affermato che l'art. 727 tutela l'animale, come essere vivente, da tutte quelle attività dell'uomo che possano comportare l'infrazione di un dolore che superi la normale soglia di tollerabilità. Rientrerebbero, pertanto, nella fattispecie tutte quelle condotte che siano manifestazione di tortura o di sottoposizione a fatica, qualora le sofferenze inflitte siano non indispensabili ovvero superiori a quelle ordinariamente praticabili, o che comunque si rivelino espressione di crudeltà, intesa nel senso di particolare compiacimento o di insensibilità (Cass. 5.11.1993, Battocchio, CP 1995, 929). In conseguenza, dovrebbe rivisitarsi il pensiero, vigente la vecchia formulazione, dominante in dottrina per cui oggetto materiale del reato possono essere soltanto quegli animali che sono comunemente ritenuti sensibili e comunque tali da destare nell'uomo quel senso di pietà e compassione che la legge tutela (per tutti Corpi, © 265) e, difatti, pur non avendo il nuovo testo modificato l'oggetto della tutela, che continua ad identificarsi nel sentimento sociale verso gli animali, percepiti come esseri viventi dotati di una sensibilità, il nuovo testo adegua in varia guisa la dimensione, soprattutto estendendo la previsione tipica a condotte origi-

**727** Maltrattamento di animali. — Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale; in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi dalla licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.

#### BIBLIOGRAFIA

- ① AMONETTO, *Eniti per la protezione degli animali tra costituzione di parte civile ed intervento nel processo penale*, GI, 1993, II, 419; ② COPPARI, *Appunti sull'art. 727*, RDA, 1968, II, 157; ③ COPPI, *Maltrattamento o malgoverno di animali*, ED, XXV, 266; ④ COSSIGNO, *Maltrattamento di animali*, D. PEN, VII, 528; ⑤ MAZZA, *Sui maltrattamenti di animali*, GAL, 1984, 548; ⑥ MUSACCHIO, *Nuove norme contro il maltrattamento di animali*, R. PEN 1994, 253; ⑦ PADOVANI, *Nuove norme contro il maltrattamento degli animali*, L. PEN, 1994, 603; ⑧ PALMIERI, *In tema di maltrattamento di animali*, GAL, 1977, 450; ⑨ PREZIOSI, *In materia di maltrattamenti di animali*, CP, 1992, 953; ⑩ SARATINI, *Maltrattamenti di animali*, Nss. DI X 81; ⑪ SASTOLICI, *Una positiva e interessante evoluzione dell'interpretazione dell'art. 727 c.p.*, R. PEN, 1990, 546; ⑫ SERAFINI, *Proposta per la modifica dell'art. 727 c.p.*, R. PEN, 1971, 548.

SOMMARIO: 1. Oggetto giuridico. — 2. Elemento materiale. — 3. Elemento soggettivo. — 4. Circostranze. — 5. Concorso di norme. — 6. Questioni di costituzionalità.

[1] **Oggetto giuridico.** Anche prima della profonda modifica normativa dell'art. 727, la giurisprudenza aveva mutato orientamento sull'oggetto della tutela penale. Ed invero mentre nel passato si affermava comunemente che la norma tutelava

riamente estranee alla fattispecie (PADOVANI, Q. 604), ma si prosegue, il concetto di animale va oggi inteso in una accezione più lata rispetto a quella prima seguita, siccome comprensiva di tutte le specie verso le quali l'uomo possa adottare atteggiamenti socialmente apprezzabili.

2) **Elemento materiale.** La norma contenuta nell'art. 727 (oggi come allora), come si è ripetutamente detto, non punisce l'uccisione di animali, ma l'incuria e le torture non necessarie usate verso di essi e quindi in caso di morte la sua provocazione mediante gravi sofferenze fisiche in modo che ne scaturisca offesa al sentimento comune di pietà verso gli animali e ripugnanza per gli atti compiuti (per tutte Cass. II 21.3.1987, Grandesso, R PEN 1987, 642); pertanto l'uccisione non necessitata di un animale è punibile ai sensi dell'art. 727 solo quando il mezzo mortale impiegato è particolarmente doloroso (Cass. VI 13.10.1956, Malgara, RIDP 1957, 300) e tuttavia se per necessità debba essere data la morte ad un animale il mezzo da usare deve essere scelto tra quelli più idonei ad evitare inutili patimenti e a non ingenerare ripugnanza (Cass. III 5.1.1993, Baitocchio, cit.). Analogamente pare doversi ancor oggi condividere l'assunto per cui il maltrattamento di animali, pur avendo carattere ommissivo, in quanto consiste sempre in un fatto positivo contrario al sentimento comune tutelato dalla legge, può commettersi mediante azione o mediante omissione (Cass. VI 28.5.1975, Ziboni, CP 1976, 697). Si è avuto modo, poi, di precisare che: — fatica eccessiva è quella che non può essere sopportata da un determinato animale senza notevoli sofferenze fisiche; tortura è invece quella che richiede l'impiego di un mezzo produttivo di gravissimo patimento fisico (Cass. III 20.6.1986, Bianchi, CP 1988, 286); — per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 727 nella ipotesi di sottoposizione di animali a fatica occorre che l'animale sia sottoposto senza necessità a fatica eccessiva, tale cioè che non sia sopportabile senza naturale pericolo o danno per l'animale stesso (Cass. VI 7.12.1967, Troccoli, GI 1968, II, 44); — per atti concreti di crudeltà deve intendersi una determinata azione che infligga all'animale una grave sofferenza fisica (Cass. III 23.10.1983, Garnero Eassa, inedita); — integra il concetto di tortura — crudelimento e sottoposizione dell'animale a sevizie o gravi sofferenze senza giustificato motivo (Cass. VI 3.10.1973, Bonzanini, R PEN 1974, 760). Il concetto di necessità richiamato dall'art. 727 non corrisponde allo stato di necessità previsto dall'art. 54 del codice, dovendo invece nel particolare richiamo che il legislatore formula a proposito tanto del delitto di cui all'art. 638 che della contravvenzione di cui all'art. 727 identificarsi un concetto di necessità più ampio e diverso inerente alla speciale natura di questi reati e al loro specifico oggetto materiale (Cass. II 5.5.1971, Marletta, G PEN 1972, II, 629), e sarebbe appena il caso di aggiungere che la necessità non deve essere confusa con l'utilità e che non tutto ciò che è utile e che soddisfa l'egoismo dell'uomo è necessario (Corpi, Q. 269). Anche il nuovo testo del comma 1 dell'art. 727 richiama il concetto di necessità se pur limitatamente alla condotta di incurdelimento, mentre precedentemente detto concetto era riferito solo alla condotta di « eccessive torture o fatiche »: ebbene si era precisato che la necessità richiesta perché sia lecito sottoporre gli animali a fatiche eccessive o a tortura deve essere innessa come necessità non assoluta, ma relativa, cioè determinata anche da bisogni sociali o da pratiche, generalmente adottate, di una determinata industria, di un mestiere o di uno sport, quando il fatto non sia espressamente vietato da una norma giuridica speciale o non ecceda

dal consentito (Cass. III 20.6.1986, Bianchi, cit.). D'altra parte i limiti posti alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, ed in particolare di quello di proprietà, ed all'utilizzazione degli *offendicula* concernono anche gli animali. L'esigenza di un bilanciamento di interessi che deriva dall'esercizio di un diritto, essendo lo stesso limitato dalla compresenza di altri, aventi uguale o differente forza, comporta di ritenere lecito l'uso degli *offendicula* nei limiti in cui i medesimi appaiono necessari per la difesa di quel diritto e solo qualora non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi, intendendo la pericolosità di questi strumenti nel senso di essere capaci di attentare gli interessi protetti dalla norma incriminatrice con un differente grado, onde occorre scegliere sempre quello che è capace di produrre un danno minore (nella fattispecie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva dichiarato l'imputata non punibile ex art. 51, dal reato di maltrattamento di animali, la SC ha osservato che vi erano altre azioni — uso di cordicelle idonee al soffocamento di gatti — alternative, non crudeli ed, addirittura, più adatte allo scopo — rete metallica, uso di sostanze come la candeggina, atte ad allontanare i gatti — e che la proporzione tra bene difeso e quello aggredito deve essere valutata anche con riferimento agli strumenti utilizzabili ed alla loro pericolosità nonché agli interessi protetti, sicché anche sotto questo profilo sussisteva la violazione dell'art. 51 tanto più che la stessa predisposizione delle cordicelle con le quali era stato soffocato il gatto della parte offesa, poteva essere in astratto pericolosa per i bambini e, quindi, per gli esseri umani) (Cass. III 1.12.1994, Tomasoni, G PEN 1995, II, 677). Richiamandosi anche a normativa sovranazionale, vale ricordare come la convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali firmata a Bonn il 12.7.1973, ratificata anche dall'Italia, contiene principi che devono trovare applicazione anche nei trasporti nazionali: l'obbligo di assicurare agli animali sufficiente spazio, art. 6; l'obbligo di garantire acqua e alimentazione durante il trasporto, art. 6 punto 4; l'obbligo di evitare promiscuità tra animali nel trasporto, art. 7; l'obbligo di utilizzare mezzi adeguati, art. 9; l'obbligo di impedire decisioni sugli animali posti ai livelli inferiori nel caso di sovrapposizione di strutture, art. 39 (Cass. III 14.3.1990, cit.). Applicando per lo più le susposte considerazioni, si è ritenuta condotta punibile: — la detenzione di volatili in piccole gabbie, poiché essa priva l'animale della possibilità di movimento e di espansione, se non al prezzo di sanguinamento e di sofferenza (Cass. III 24.4.1995, Parisi, MCP, 201786); — nel caso di uccelli vivi usati come richiami, legati per la coda mediante fili, stratonati per farli levare in volo breve con ricaduta; infatti si infliggono a tali esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica e capaci di sentire il dolore, ingiustificate gravi sofferenze, con offesa al sentimento comune di pietà verso gli animali (Cass. III 1.1.1995, Catellan, MCP, 202482); — l'allevamento di vitelli in celle tanto ristrette da costringerli a stare sempre in posizione eretta senza potersi mai sdraiare, posto che in tal caso non può considerarsi necessaria l'intervento dell'allevatore ad evitare spese maggiori per assicurare alle bestie uno spazio più ampio, tale da consentire il decubito (Cass. IV 6.7.1966, Rossi, CP 1967, 535); — l'allevamento di vitelli in celle costantemente buie ed a temperatura elevata e tanto strette da impedire che essi possano sdraiarsi per riposare, consentendo solo la possibilità di piegare i ginocchi (Cass. VI 9.5.1967, Zorizzo, CP 1968, 281); — il trasportare un cane nel portabagagli di una autovettura, lasciando il coperchio appena socchiuso e facendo così soffrire il cane per l'insufficienza dell'aria, soprattutto quando l'ambiente sia più o meno impregnato da esalazioni di benzina (Cass. IV 7.4.1965, Bertoni, CP 1967, 74); — il trasporto di ovini

chiusi e legati nel bagagliaio di un'autovettura, dove essi erano esposti a soffocamento per l'angustia del vano, privo di circolazione d'aria e per l'esalazione di gas tossici provenienti dal tubo di scarico del motore (Cass. VI 25.1.1972, Preturi, AP 1972, 527); — lo stimolare con bastoni e verghe aventi puntali accumulati i buoi impiegati in una gara di velocità fra carri (Pret. Larino 25.5.1992, Russo, GM 1993, 743). Sono state, di contro, ritenute condotte lecite: — la applicazione ad alcuni fagiani di allevamento di appositi paracocchi, installati su di una asticciola che perfora una membrana del setto nasale dei pennuti, perché tale applicazione costituisce una pratica profilattica indispensabile diretta ad impedire il cosiddetto fenomeno della pterofagia, cioè l'aggressione dei volatili più deboli da parte dei più forti con continue beccate che provocano dapprima il deplumaggio e successivamente ferite mortali con manifestazioni di cannibalismo (Cass. VI 28.10.1967, Scaramuzzi, CP 1967, 1518); — l'uso del pungolo per i buoi se tenuto nei limiti della necessità (Cass. VI 16.1.1935, Sgobbi, CP 1935, II, 351).

**3** *Elemento soggettivo.* Conformemente al concetto di crudeltà, e pur in presenza di contravvenzione, va osservato come l'elemento soggettivo, nell'ipotesi di tale condotta, consiste necessariamente nel dolo, cioè nella libera e cosciente volontà del fatto (Cass. 3.10.1973, cit.); mentre con riferimento alle altre modalità di esecuzione del reato, si era segnalato che le stesse potevano essere caratterizzate sia dal dolo che dalla colpa (per tutti MANZINI X 1120). E quindi per integrare la fattispecie della sottoposizione di animali ad eccessive fatiche o torture senza necessità preveduta — all'epoca — dal comma 1 dell'art. 727 è sufficiente la libera e cosciente volontarietà del fatto, mentre per la fattispecie di incrudelimento è necessario il dolo (Cass. VI 7.6.1967, Calciolari, GI 1968, II, 43). In questo senso ampio di maltrattamento non punisce soltanto gli atti di scvizie, torture, crudeltà, caratterizzati dal dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psicofisica degli animali, quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorvoli dell'uomo (Cass. VI 22.10.1992, Geiser, CP 1993, 2835). La rinnovata sensibilità del legislatore in tema di maltrattamento di animali ha portato ad affermare, proprio in tema di scusabilità dell'ignoranza, che il cosiddetto dovere di informazione cui il comune cittadino è tenuto è esigibile anche dal cacciatore, che esercita un'attività normativamente disciplinata e condizionata dal rilascio di un'autorizzazione e non può pertanto invocare l'ignoranza scusabile della norma penale (Cass. III 24.4.1995, Parussolo, cit.).

**4** *Circostanze.* La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 è compatibile con il reato di maltrattamenti di animali, in quanto nella fattispecie tipica del reato non rientra, come elemento necessario, la futilità, che indica la sproporzionalità tra l'azione compiuta ed il motivo, per il quale si è agito, o la finalità, che si mirava a conseguire (Cass. III 5.11.1993, Baticchio, cit.).

**5** *Concorso di norme.* L'art. 20 lett. g) l. 2.12.1977, n. 968 per il quale è vietato a chiunque usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo, non funge da scriminante rispetto alla contravvenzione dell'art. 727 che deve trovare applicazione ogni qualvolta in occasione di esercizio del tiro a volo si adottino verso i volatili misure qualificabili come maltrattamenti (C. Cost. 136/1983, CP 1983, 1725). Si sono poi posti, vigente la originaria formulazione della contravvenzione, concreti problemi di operatività con la legge n. 924 del 1991 in tema di vivisezione, da un lato

2624

affermandosi che la violazione dell'art. 727 — quando l'esperimento fuoriesca dai principi generali di necessità e proporzionalità — può senz'altro concorrere con le infrazioni amministrative previste dalla speciale disciplina (MANZINI X 1115) e dall'altro constatando come l'esecuzione di un esperimento con modalità diverse implicherebbe di per sé la violazione di detto art. 727 (Pret. Padova 18.7.1978, R IT M L 1980, 165). Su questa ultima impostazione va segnalata la tesi (PAOVANI, Q. 608) per cui, posto che il nuovo testo dell'art. 727 non ha riprodotto il vecchio comma 2 in tema di esperimenti e posto che per disciplinare gli esperimenti scientifici su animali è intervenuto il d.lg. 27.1.1992, n. 116, ogni condotta sperimentale tenuta in violazione delle prescrizioni del citato d.lg. integra in linea di principio la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727. L'abbandono di animali, oggi previsto espressamente come condotta penalmente rilevante, riprende, ampliandolo, il divieto contenuto nell'art. 5 comma 1 l. 14.8.1991, n. 281, che punisce con sanzione amministrativa, « chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione ». Escluso il ricorso al principio di specialità sancito dall'art. 9 l. mod. sist. pen., non vi sono state opinioni difformi alla interpretazione per cui il nuovo art. 727 ha parzialmente abrogato l'art. 5 l. 281 del 1991; il quale ultimo conserverebbe tuttavia una propria sfera di applicazione, per le ipotesi di abbandono di animali detenuti nell'abitazione che non possono ritenersi né domestici, né addomesticati: come ad es. nel caso di tigr, leoni. Il loro abbandono non sembra allora rappresentare in effetti una forma di maltrattamento dell'animale, ma un eventuale pericolo per l'incolumità delle persone o di altri animali (PAOVANI, Q. 607).

**6** *Questioni di costituzionalità.* Rilevando che deve escludersi la possibilità di adottare una pronuncia dalla quale derivi la creazione di una fattispecie penale ostandovi il principio di legalità sancito dall'art. 25, si è ritenuta inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 727 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 10 Cost., nella parte in cui non assoggetta a pena colui che uccide il proprio animale (C. Cost. 411/1995, CP 1996, 27). Perciò è manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa al nuovo testo dell'art. 727, la cui fattispecie, pur caratterizzata da forma aperta, per la ragione che indica il risultato e non le specifiche modalità del comportamento e pur al tempo stesso racchiudendo elementi normativi extra giuridici, per il fatto che presuppone il concetto « natura dell'animale », tuttavia mantiene il livello di determinatezza che la legge penale richiede in quanto contenendo una descrizione intellegibile della condotta riprovevole e fornendo all'interprete un parametro valutativo costituito, per la specie più nota, dal patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, dal dato delle acquisizioni delle scienze naturali, consente la sussunzione del caso concreto al modello astratto (Cass. III 24.4.1995, Parussolo, cit.).

# Trattiamoli bene

*Una guida pratica alle azioni legali  
che chiunque può intraprendere per  
impedire i maltrattamenti degli animali*

di Emanuela Pasetto,  
avvocato

## CHE COSA FARE IN CASO DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

L'art. 727 del Codice Penale è un reato procedibile d'ufficio. Ciò sta a significare che l'Autorità Giudiziaria ha il potere-dovere di radicare un procedimento penale qualora ravvisi gli estremi di detto reato anche senza un'esplicita istanza. In pratica, tuttavia, è ben difficile che un processo penale per il 727 c.p. prenda vita senza un esposto-denuncia, che viene normalmente presentato dagli enti animalisti e protezionisti.

Sovvente, infatti, accade che chi assiste o comunque viene a conoscenza di un caso di maltrattamento di animali, ne riferisca alle associazioni che si occupano della loro tutela, associazioni che a loro volta presentano denuncia all'Autorità Giudiziaria. La procedibilità d'ufficio del suddetto reato, tuttavia, fa sì che chiunque, pertanto anche il semplice cittadino, possa portare a conoscenza dell'autorità competente un caso di maltrattamento di animali, purché lo faccia entro il termine di prescrizione, che è di due

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG.5

anni dalla data del fatto.

L'esposto-denuncia va indirizzato a un organo della Polizia Giudiziaria (carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili Urbani) oppure alla Procura della Repubblica, presso la Pretura Circondariale del luogo ove il maltrattamento si è verificato. Personalmente trovo più conveniente depositare la denuncia presso la Procura della Repubblica. Ciò consente che il procedimento venga tempestivamente rubricato e che lo stesso venga immediatamente assegnato al magistrato designato dal capo dell'ufficio. *Nell'esposto-denuncia è indispensabile evidenziare i dati esatti di chi lo sottoscrive* (sono infatti inaccettabili le denunce anonime) *ed è indispensabile descrivere, nel modo più dettagliato possibile, quando e come si è realizzato il maltrattamento di animali.* E' inoltre assai opportuno indicare nome, cognome e indirizzo di eventuali testimoni al fatto.

*Indispensabile sarà poi specificare se il maltrattamento è ancora in atto.* In questo caso infatti, per evitare all'animale ulteriori sofferenze, è assolutamente consigliabile fare richiesta di sequestro dell'animale medesimo. Detto provvedimento è disciplinato dall'art. 321 del codice di procedura penale, che testualmente recita "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, a richiesta del Pubblico Ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. *Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.*" Nella mia esperienza professionale ho utilizzato più volte questo prezioso strumento, l'unico in grado di proteggere concretamente l'animale. Nei casi in cui si intenda chiedere il sequestro di animali, è consigliabile, all'atto di depositare l'esposto-denuncia, chiedere di parlare con il Procuratore della Repubblica di turno presso la Pretura (se nell'esposto-denuncia vi sono delle richieste di sequestro, è il magistrato di turno che viene incaricato di seguire il procedimento nascente dalla denuncia) al fine di spiegargli anche a voce la situazione. *Nei casi di richiesta di sequestro, è indispensabile che chi la propone indichi anche chi assumerà la veste di custode.* E' pacifico infatti che l'animale, una volta sequestrato, non potrà

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG.6



essere "custodito in cancelleria" l'altronde è assolutamente scongiabile che venga nominata custode la persona sottoposta a indagini, che normalmente è il proprietario dell'animale maltrattato.

La prassi normale è che, di fronte a una richiesta di sequestro, il Pubblico Ministero disponga lo svolgimento di sommarie indagini al fine di verificare la fondatezza dell'esposto. Nel caso in cui tali indagini confermino l'esistenza di un maltrattamento in atto, il Pubblico Ministero chiederà al giudice per le indagini preliminari l'emanezione del decreto di sequestro. Tale decreto verrà eseguito ad opera della Polizia Giudiziaria, che si recherà nel luogo ove l'animale, o gli animali, maltrattati, si trovano, e provvederà a toglierli materialmente dalla disponibilità del proprietario o comunque del detentore.

Può accadere, sempre in tema di sequestro, che la situazione di maltrattamento in cui versa l'animale sia così grave da non consentire di attendere i tempi "tecnici" necessari per l'emanezione di sequestro preventivo prevista dall'art. 321 c.p.p.. Soccorre in que-

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG.7

sto caso, a mio giudizio, l'art. 354 del codice di procedura penale che, nel disciplinare i compiti della Polizia Giudiziaria, prevede che "gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del Pubblico Ministero. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modificano e il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. *Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti*". Il relativo verbale di sequestro verrà poi trasmesso al Pubblico Ministero che provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, a consolidare il sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria.

#### QUANDO L'ANIMALE VIENE SEQUESTRATO AL PROPRIETARIO


In casi di estrema urgenza, quindi, non vi è neppure il tempo di presentare un esposto-denuncia scritto all'Autorità Giudiziaria, ma è opportuno rivolgersi direttamente alla Polizia Giudiziaria, chiedendo un immediato intervento ai sensi del precitato art. 354 c.p.p.. Occorre chiedersi quale potrà essere la sorte degli animali sequestrati, in quanto non va dimenticato che il provvedimento di sequestro non toglie la titolarità di diritti in capo all'eventuale proprietario, bensì soltanto la materiale disponibilità dell'animale. Varie sono le ipotesi che possono presentarsi.

La prima, e più favorevole, è che la persona denunciata per il reato di cui all'art. 727 c.p.p. venga condannata in forza di decreto penale o, ancor meglio, a seguito di dibattimento.

In tal caso il pretore potrà disporre la confisca dell'animale sequestrato, confisca che permetterà al custode del medesimo di disporne liberamente. Il caso più frequente è che l'animale sequestrato sia custodito presso enti protezionistici i quali, dal momento del provvedimento di confisca, potranno consentirne l'adozione. La seconda ipotesi è poi quella che si verifica qualora l'imputato chieda di essere ammesso al beneficio dell'oblazione, che consiste nel pagamento di un importo pari a un terzo della pena massima, pagamento che estingue il reato facendo cadere anche tutte le

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG.8





#### GLI ANIMALISTI NEI PROCESSI PENALI

Il recente codice di procedura penale affronta il tema dell'intervento degli "enti" nel processo penale. Dopo aver approfondito la materia, con riferimento al reato di maltrattamento di animali, ritengo di poter affermare che, nell'ambito del procedimento che si instaura a seguito di un esposto-denuncia per maltrattamento di animali, durante la fase delle indagini preliminari dinanzi al Pubblico Ministero sia ammissibile esclusivamente l'intervento di cui all'art. 91 c.p.p.

Tale norma prevede che "gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, *anzichè* anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato".

In pratica, l'estrema specificità della norma consente di affermare che non tutti gli enti animalisti e protezionisti, bensì solo

quelli che sono riconosciuti in forza di legge dello Stato, possono intervenire in questa prima fase delle indagini. Per ciò che è a mia conoscenza, tale facoltà spetta all'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), riconosciuta con d.p.r. 31.3.79, e alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, riconosciuta con d.p.r. 922 del 13.8.64. I poteri che spettano agli enti riconosciuti in forza di legge, nella fase delle indagini preliminari, sono piuttosto modesti, ma io consiglio di effettuare comunque questo intervento, se è possibile, per affiancare all'accusa pubblica, un'accusa, per così dire, privata, che potrà farsi garante che l'azione penale venga esercitata nel modo più incisivo possibile. Posso affermare, infatti, che probabilmente per la scarsa attenzione finora riservata al problema del maltrattamento degli animali, anche da parte della magistratura, non sono infrequenti i casi nei quali lo stesso Pubblico Ministero chieda l'archiviazione del procedimento anche in casi laddove la responsabilità è fin troppo evidente.

Una volta terminata la fase delle indagini preliminari, se il P.M. ritiene la notizia di reato fondata, lo stesso può richiedere l'emissione del decreto penale di condanna, ovvero può emettere decreto di citazione a giudizio. In questa seconda ipotesi le associazioni animaliste e protezioniste potranno costituirsi parte civile, chiedendo non solo la condanna penale dell'imputato ma anche il risarcimento del danno.

Con riferimento alla costituzione di parte civile, in tema di maltrattamento di animali, particolarmente utile è la sentenza 28.4.86 della cassazione civile, sez. III, la quale ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile della Unione Amici del Cane e del Gatto, *ente di fatto*. Ritengo, d'accordo con il Pretore di Palermo dott. Sergio Lari che ha emanato in data 29.1.91 una articolatissima sentenza, che per la costituzione di parte civile di un ente animalista o protezionista non vi siano tutte le limitazioni previste dal precitato art. 90 per l'intervento degli enti nel processo penale. In particolare non sarà necessario, per costituirsi parte civile, essere riconosciuti in forza di legge essendo invece sufficiente dimostrare di aver subito un danno a seguito del reato di cui all'art. 727 c.p.

*In ogni caso, sia che si intervenga nel processo penale in forza dell'art. 91 c.p.p., sia che si costituisca parte civile una*

**LE PELLICCE**  
sono  
indossate  
da  
bellissimi  
animali  
e da  
sgradevoli persone



X C M H

*volta emesso il decreto di citazione a giudizio, sarà necessario munirsi di un difensore a cui conferire idonea procura.*

Sono fermamente convinta che la strada che le associazioni devono perseguire è quella di intervenire, con un avvocato, nel processo penale ove si discuta di maltrattamento di animali; le possibilità di successo sono infatti considerevolmente aumentate e, come ho detto, la presenza di un'accusa privata può essere un valido stimolo per la pubblica accusa a perseguire i responsabili di tale reato.

Per completare l'esame di quello che dovrebbe essere il contenuto di un esposto-denuncia, è opportuno chiedere di essere informati in ipotesi di archiviazione del procedimento.

#### SE I COLPEVOLI SONO IGNOTI

Particolare approfondimento meritano gli *esposti-denuncia contro ignoti*. Nella pratica avviene infatti che in molti casi non si sappia o comunque non si sia in grado di provare chi è il responsabile del maltrattamento e dell'uccisione di animali. L'ipotesi che si

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG. 13

verifica più di frequente è quella dell'avvelenamento di gatti. All'interno di questa ipotesi mi pare utile fare la distinzione fra i casi in cui si abbiano dei forti sospetti su una o più persone, e quelli in cui invece non si immagini neppure chi possa aver commesso il reato.

La mia esperienza mi porta ad affermare che molte volte si sospetta, per lo più fondatamente, di alcune persone. Ciò avviene in particolare quando vi siano state, magari a opera di vicini di casa, minacce, intimidazioni, ingiurie o altro.


In tal caso è assolutamente indispensabile, nella narrativa dell'esposto-denuncia, evidenziare che vi sono dei forti sospetti a carico di una o più persone, specificandone i motivi e corredando il tutto con il riferimento di circostanze precise e possibilmente dettagliate. Solo una denuncia contro ignoti che dia qualche spunto per l'individuazione dei responsabili, infatti, può far sperare nella punizione dei colpevoli. Diversamente, se ci si limita a denunciare che uno o più animali sono stati maltrattati non si sa da chi, è assolutamente certo che, decorsi sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, lo stesso verrà archiviato ai sensi dell'art. 415 c.p.p.

Penso, specialmente con riferimento all'avvelenamento di gatti, che purtroppo avviene sistematicamente, che l'importante non sia soltanto arrivare a una condanna dei responsabili, ma anche e soprattutto che chi si permette di maltrattare e uccidere degli esseri indifesi, con la certezza dell'impunità, sappia invece che la sua azione può avere delle conseguenze anche penali. Lo scorso anno ho trattato un caso di avvelenamento di cani e gatti e nell'esposto-denuncia ho evidenziato i forti sospetti a carico di certe persone. Il Pubblico Ministero ne ha disposto il rinvio a giudizio e anche se gli imputati non sono stati condannati in quanto gli indizi contro di loro non sono stati ritenuti univoci e concordanti, ciò non di meno la "grana giudiziaria" loro causata li ha indotti a desistere una volta per tutte dai loro propositi criminosi.

#### NIENTE PAURA: DENUNCIATE!

Prima di concludere questa breve trattazione del "che cosa fare in concreto in caso di maltrattamento di animali", ritengo oppor-

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG. 14



tuno dare due consigli.

Il primo è quello di *non lasciarsi intimidire da eventuali conseguenze derivanti dall'assoluzione* di chi viene denunciato per il reato di maltrattamento di animali. Spesso infatti mi è capitato di sentir manifestare paure e incertezze da parte di chi intendeva presentare una denuncia penale per maltrattamento di animali, in ordine a eventuali richieste di risarcimento danni, spese, e così via, da parte della persona denunciata in caso di assoluzione della stessa. *Questo timore è del tutto infondato*. Come ho già detto, il reato di cui all'art. 727 c.p., è procedibile d'ufficio e non occorre dunque un atto di querela. Ciò porta ad escludere l'applicabilità dell'art. 427 c.p.p. che, nel prevedere la condanna al pagamento delle spese legali e, in caso di colpa grave, anche al risarcimento del danno qualora venga emessa sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, si riferisce esclusivamente ai reati per i quali si procede a querela della persona offesa. Ciò sta a significare che, in caso di denuncia, a meno

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG. 15

che non si verta in tema di calunnia, ipotesi che si verifica qualora in una denuncia si incolpi di un reato qualcuno sapendolo innocente, *l'eventuale assoluzione dell'imputato non può comportare alcuna conseguenza dannosa a carico del denunciante*.

Il secondo consiglio che mi permetto di dare è quello di *non fermarsi, se si intende proporre una denuncia per maltrattamento di animali, qualora i testimoni al fatto o chi comunque sappia dare utili informazioni sull'accaduto, dichiarino che non testificheranno al processo*. Occorre infatti chiarire, una volta per tutte, che la testimonianza non è una facoltà che può, a discrezione, essere o non esercitata, bensì è un dovere a cui nessun cittadino, salvo casi eccezionali, può sottrarsi, *pena l'accompagnamento coattivo*.

Per fare un esempio a me noto, a Verona tale accompagnamento è stato disposto dal Pretore poiché una signora la quale, grazie ai suoi racconti, aveva reso possibile una denuncia per maltrattamento di animali con relativo sequestro, intimorita dalla reazione dell'imputato, non si era presentata al processo provocando così il provvedimento pretorile di accompagnamento. Conviene pertanto sempre indicare, nell'esposto-denuncia, le generalità e il luogo di residenza dei testimoni al fatto in quanto gli stessi verranno citati a cura del Pubblico Ministero o, in caso di costituzione di parte civile, a istanza della stessa.

Vi è il rischio ipotetico che il testimone non dica la verità dinanzi al magistrato, ma in concreto tale rischio è davvero minimo se si consideri che le conseguenze di carattere penale per il reato di falsa testimonianza sono assai pesanti.

#### ANIMALI IN CONDOMINIO

Un problema certamente attuale e tale da ingenerare spesso liti anche giudiziarie è quello relativo agli animali in condominio. Sull'argomento vi è, a mio giudizio, molta confusione. In particolare molte volte mi è capitato di sentir affermare, da protezionisti e animalisti, che la Corte di Cassazione aveva sancito il principio della libertà per il cittadino di dividere la propria abitazione con un animale.

In realtà, purtroppo, tale principio non è mai stato affermato

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG. 16


Soccorre al riguardo l'art. 1138 del Codice Civile che afferma: "le norme del regolamento non possono in alcun modo menzionare i diritti di ciascun condomino quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni".

Normalmente dunque un regolamento non può vietare al condomino di detenere animali nel proprio appartamento e pertanto l'eventuale divieto sarebbe nullo. Quanto alle delibere assembleari, parimenti le stesse non possono efficacemente predisporre tale divieto, neppure con le più qualificate maggioranze, essendo invece necessario il consenso unanime di tutti i condomini.

La dottrina e la giurisprudenza ritengono tuttavia che se il regolamento ha natura contrattuale, essendo stato lo stesso espressamente sottoscritto per accettazione dai condomini, il regolamento medesimo possa validamente limitare i diritti del singolo sui beni di sua esclusiva pertinenza. La Corte di Cassazione, ad esempio, ha affermato che è vincolante un regolamento condominiale, avente natura contrattuale, che vieti al singolo di adibire il proprio appartamento a una determinata attività (studio medico, esercizio commerciale o altro). Alcuni giudici hanno ritenuto, in applicazione di tale principio, legittima la norma del regolamento condominiale, avente natura contrattuale, che vieti la detenzione di animali.

In particolare, con una sentenza che io ho impugnato davanti alla Corte d'Appello di Venezia, il Tribunale di Verona ha disposto l'allontanamento di un cane di proprietà di un condomino asserendo che era del tutto irrilevante che l'animale non disturbasse, in quanto il condomino si era obbligato contrattualmente a non detenere animali nella propria abitazione.

Uguale interpretazione è stata data dal Tribunale di Piacenza con sentenza 10.4.1990. Io dissento nel modo più fermo da questo modo meccanicistico di trasporre un principio di carattere generale alla particolarissima realtà nascente dalla detenzione di un animale. Ho sostenuto infatti, nel giudizio di appello che si concluderà non prima del 1994, che la norma del regolamento condominiale che vieti la detenzione di animali è una norma illegittima e pertanto nulla, perché, tra l'altro, non tiene conto della particolarissima natura della "cosa animale". Trattandosi infatti di un essere senziente, non si comprende come sia lecito disporne



dal Supremo Collegio.

La realtà attuale, che conosco piuttosto bene in quanto più volte mi è capitato di occuparmi di questo problema, è la seguente: *in linea di principio il cittadino ha il diritto a ospitare nella propria casa un animale*. Quando dico "propria casa" mi riferisco anche al diritto che ha l'inquilino che non sia anche proprietario dell'appartamento. Il conduttore, infatti, sull'appartamento dallo stesso occupato in forza di un contratto di locazione, usufruisce del più ampio potere di godimento, potere limitato soltanto dalla necessità che non venga cambiata la destinazione dell'appartamento stesso. *Può capitare che vi siano dei regolamenti condominiali che espressamente vietano la detenzione di animali*, e ciò indipendentemente dal disturbo che gli stessi arrecano.

Occorre allora chiedersi che valore possa avere, rispetto al proprietario o al conduttore, un divieto di tal genere che, in sostanza, va a incidere su quello che è il godimento non tanto delle parti comuni dell'edificio ma bensì delle parti di esclusiva proprietà.



l'allontanamento. Occorre infatti chiedersi che cosa succederebbe qualora il proprietario dell'animale non ottemperasse all'ordine di allontanare lo stesso. A mio giudizio, né il Giudice, né l'Ufficiale Giudiziario, né la Forza Pubblica potrebbero mettere l'animale in mezzo a una strada. Questo, oltre che immorale, è espressamente vietato dalla legge 281/91 di cui ho sopra parlato.

Il problema degli animali in condominio va a mio giudizio risolto alla luce del generale principio dell'art. 844 del Codice Civile che vieta al proprietario di svolgere attività che possano creare per gli altri un disturbo che superi quella che è definita la "normale tollerabilità".

In pratica, così come non è permesso far andare l'impianto stereofonico a tutto volume nel cuore della notte, parimenti non è consentito al proprietario di un animale permettere che lo stesso disturbi in modo eccessivo la quiete degli altri condomini. Se dunque la presenza di un animale cagiona agli altri un disturbo superiore alla normale tollerabilità, il possessore dell'animale potrà

essere citato in giudizio al fine di far cessare il disturbo medesimo.

Ritengo tuttavia che in nessun caso, anche cioè qualora l'animale continuasse a disturbare, *sia possibile l'allontanamento del medesimo*. Di tale opinione sono alcuni illustri giuristi i quali hanno affermato che, in casi del genere, il proprietario potrà essere condannato al risarcimento dei danni ma mai a disfarsi dell'animale. Questa interpretazione fu data ben vent'anni or sono ed è ancor più valida oggi che la legge 281/91 per la prima volta riconosce dei diritti agli animali d'affezione.

In pratica, e concludendo, chi detiene animali è opportuno che, prima di acquistare o prendere in locazione un appartamento, pretenda di esaminare il regolamento condominiale. Se il regolamento non esiste ancora o se, pur esistendo, non prevede alcun divieto, non si corre nessun rischio.

Se invece il regolamento prevede il divieto di detenere animali, tale divieto, secondo la giurisprudenza, sarà vincolante qualora all'atto dell'acquisto o della locazione venga menzionata l'esistenza del regolamento medesimo e venga precisato che lo stesso viene accettato.

In questa seconda ipotesi, sebbene a mio giudizio non potrà essere in ogni caso disposto l'allontanamento dell'animale, l'esistenza di due sentenze, emesse entrambe nel 1990, la prima del Tribunale di Verona e l'altra del Tribunale di Piacenza, che viceversa prevedono l'allontanamento stesso, mi inducono a sconsigliare di stipulare il contratto di acquisto o di locazione.

In ogni caso, e quindi anche indipendentemente dall'esistenza di un regolamento condominiale che si occupi dell'argomento relativo alla detenzione di animali, il detentore di un animale dovrà far sì che l'eventuale disturbo arrecato dallo stesso non superi, per intensità e frequenza, la soglia di "normale tollerabilità" (art. 844 c.c.).

Emanuela Pasetto

# LEGGE 22 NOVEMBRE 1993 N° 473

## NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

**Art.1**

1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque in-crudelisce verso animali senza neces-sità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o la-vori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condi-zioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della catti-vità è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La pena è aumentata se il fatto è com-messo con mezzi particolarmente do-lorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'alleva-mento, della mattazione o di uno spet-tacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la con-danna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali og-getto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di tra-sporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di ser-vizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'eser-cizio dell'attività svolta. Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano com-messi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è au-mentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi." La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto ob-

bligato a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1993

OSCAR LUIGI SCALFARO

CIAMPI.

Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Il Parlamento italiano, nei ritagli di tempo di quest'ultimo periodo decisa-mente burrascoso, ha avuto modo di occuparsi anche di animali ed ha pro-mulgato il nuovo testo che sostituisce integralmente il vecchio articolo 727 del Codice Penale. Questo articolo è stato per decenni l'unico baluardo contro i responsabili di maltrattamenti ad animali, insieme alla sconosciuta legge 611/13, mai abrogata ed ancora attualissima. Il nuovo articolo, pur-troppo, poco si discosta da quello so-stituito e la maggior differenza è costi-tuita dal principio che il maltrattamen-to di animali è punito come reato non per tutelare la sensibilità di quanti vi assistono, come era in precedenza, ma semplicemente per la doverosa neces-sità di difendere gli animali da com-portamenti immotivatamente lesivi. Da un punto di vista etico e culturale questa innovazione costituisce un si-gnificativo passo in avanti in quanto l'animale non è più oggetto di una tu-tela indiretta, che si basava sull'assunto "è vietato maltrattare un animale perchè questo comportamento è con-trario alla sensibilità umana", ma viene ora considerato un soggetto porta-tore di diritti.

Certamente questo ribaltamento posi-tivo è stato ottenuto anche grazie ad un incremento della sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti degli animali, realtà alla quale hanno contribuito in modo determinante le mille e mille battaglie messe in atto dai protezionisti. Questo però, in ve-rità, muta soltanto l'atteggiamento del legislatore nei confronti dell'animale ma non cambia in modo radicale quel-le che sono le possibilità applicative del 727 C.P. Infatti, per sua formula-zione giuridica, il maltrattamento era e resta un reato penalmente perseguibile, punito però soltanto con un'am-

menda: questo consente quindi ai con-travventori, ai sensi dell'art. 162 del Codice Penale, di poter sempre pro-porre, prima dell'apertura del dibatti-mento, domanda di oblazione, che non può essere rifiutata dal Pretore. La conseguenza inevitabile di questo iter porta all'estinzione del reato -pre-vio pagamento di un terzo della san-zione massima- e quindi ben pochi sa-ranno i casi di maltrattamento che ar-riveranno a dibattimento, con la possi-bilità per le associazioni protezionisti-che di potersi, in quest'ultimo caso, costituire parte civile.

Grazie a questo raggio giuridico, per-fettamente legale e proceduralmente ineccepibile, non sarà però possibile procedere all'applicazione delle san-zioni accessorie, quali l'interdizione dalla professione o dal mestiere e la sospensione della licenza. Quindi i contravventori abituali o professionali dell'art.727 potranno giovare di que-sta prassi codificata ed estinguere, con poco danno, il reato commesso. La scarsa entità dell'ammenda suddivisa per la possibilità, remota, di subire ef-fettivi controlli rende di fatto pre-miante la violazione, specie per chi da questa trae profitto come, ad esempio, i macellatori, i commercianti, i tra-sportatori, gli addestratori e chi più ne ha più ne metta.

L'unico concreto strumento, fornito dalla connotazione penale del maltrat-tamento di animali, che può essere uti-lizzato dalla Polizia Giudiziaria quale deterrente è il sequestro penale, che può essere eseguito sia sull'animale (per impedire che il reato venga porta-to ad ulteriore compimento) sia sugli strumenti o sulle attrezzature servite per compierlo (autoveicoli, impianti di macellazione, locali ove si compiono lotte con animali, etc.). In questo mo-do, con l'applicazione rigorosa della stessa norma penale che consente faci-li aggiramenti delle sanzioni più seve-re, si può effettivamente operare un'azione di prevenzione perchè il danno patito, specie in caso di even-tuale confisca, diventa rilevante e quindi può scoraggiare i contravvento-ri, specie quelli professionali. Sarà co-munque necessario, perchè la tutela sia effettiva ed efficace, sensibilizzare ulteriormente le persone amanti degli animali e le Forze di Polizia per otte-nere una reale e capillare applicazione di questa norma.

Aggiornamento alla CU 06/03/98

110. SANITA' PUBBLICA  
Mj. Vivisezione

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 (1).

Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1992, n. 40, S.O.  
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 66 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana il seguente decreto legislativo:

#### Capo I - Disposizioni generali

1. 1. Il presente decreto disciplina la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

2. 1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

- a) «animale»: qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali;
- b) «animali da esperimento»: ogni animale utilizzato o da utilizzare in esperimenti;
- c) «animali da allevamento»: animali allevati appositamente per essere impiegati in esperimenti in stabilimenti approvati dalla autorità competente o registrati presso quest'ultima;
- d) «esperimento»: l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatatura di un animale comunemente accettata come umanitaria; un esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e termina quando non occorrono ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso; l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia

pag.

o dei danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali;

- e) «autorità responsabile del controllo degli esperimenti»: Ministero della sanità;
- f) «persona competente»: chiunque sia provvisto del titolo idoneo a svolgere le funzioni previste nel presente decreto;
- g) «stabilimento»: qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali; può comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;
- h) «stabilimento di allevamento»: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti;
- i) «stabilimento fornitore»: qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati ad essere utilizzati in esperimenti;
- j) «stabilimento utilizzatore»: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti;
- k) «adeguamento anestetizzato»: privato della sensibilità mediante metodi di anestesia locale oppure generale, conformi alla pratica veterinaria;
- l) «uccisione con metodi umanitari»: uccisione di un animale in condizioni che comportino, secondo la specie, la minore sofferenza fisica e psicologica.

3. 1. L'utilizzazione degli animali negli esperimenti oltre che per quelli previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1991, n. 924 (3), come modificata con legge 1° maggio 1991, n. 615, è consentito solo per uno o più dei seguenti fini:

- a) lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di quelle altre sostanze o prodotti che servono:
  - 1) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sull'uomo, sugli animali o sulle piante;
  - 2) per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante;
  - b) la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali.
- 2. Gli esperimenti su animali delle specie elencate nell'allegato I possono aver luogo soltanto su animali da allevamento e negli stabilimenti autorizzati; per quanto riguarda primati non umani, cani e gatti è necessaria anche l'autorizzazione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b) (3a).
- 3. Gli esperimenti sono vietati sugli animali appartenenti a specie in estinzione, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ratifica la Convenzione di Washington, nonché sugli animali appartenenti a specie minacciate ai sensi dell'allegato C1 del regolamento CEE 3626/82.
- 4. L'utilizzazione degli animali è consentita anche negli esperimenti precorinati all'ottenimento di acquisizioni scientifiche di base quando queste siano propedeutiche agli esperimenti di cui al comma 1.
- 5. Le violazioni ai commi 1, 2, 3 e 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale nel caso che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 60 milioni.

(3) Ripartita al n. MI.

pag.

(3/b) *Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1992, n. 294.*

4. I. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali.

2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare alla autorità sanitaria competente la necessità del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra più esperimenti debbono preferirsi:

- 1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
  - 2) quelli che implicano l'impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico;
  - 3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
  - 4) quelli che offrono maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale.
4. Un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica (3/b).
6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.
7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre avere una formazione scientifica atinente alle attività sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorità competente di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite ai sensi dell'art. 727 del codice penale, oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni.

(3/b) *Per il riconoscimento di altri titoli di laurea idonei ed equipollenti a quelli di cui al presente comma, vedi il D.M. 29 settembre 1995, riportato al n. M/III.*

5. 1. Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere, conformemente alle linee di indirizzo dell'allegato II, a che:

- a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa libertà di movimento e fruiscono di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
- b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale;
- c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati;

pag. 3

d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia;

e) siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati.

6.D) 1. Gli esperimenti devono essere effettuati in modo da evitare angoscia e sofferenza o dolore inutili agli animali.

2. Sempreché sia compatibile con le finalità dell'esperimento, l'animale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, soffre molto deve essere trattato in tempo con degli analgesici o, se questo non è possibile, deve venire immediatamente ucciso con metodi umanitari.

3. L'animale mantenuto in vita, al termine di un esperimento, può essere tenuto presso lo stabilimento utilizzatore o altro stabilimento di custodia o rifugio, purché siano assicurate le condizioni di cui all'art. 5.

4. Un medico veterinario controlla la buona esecuzione delle procedure di esperimento, al termine decide se l'animale debba essere mantenuto in vita o soppresso; procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangono condizioni di sofferenza o angoscia oppure quando sia impossibile mantenere l'animale nelle condizioni di benessere di cui all'art. 5.

5. E' vietato eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni ed è altresì vietato il commercio l'acquisto e l'uso per esperimenti di animali resti afoni.

7. D1. Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della sanità, indicando la sede dello stabilimento utilizzatore e producendo a corredo la documentazione atta a dimostrare che l'esperimento è necessario per effettuare un progetto di ricerca mirato ad uno dei fini di cui all'art. 3, comma 1, inevitabile ai sensi dell'art. 4, che siano assicurate le condizioni previste nell'art. 5, e ne invia copia anche alla regione, alla prefettura, al comune ed alla unità sanitaria locale competente per territorio.

2. I progetti di ricerca di cui al comma 1, che non siano relativi a ordinarie prove di qualità, efficacia e innocuità, hanno durata massima di tre anni; ove si preveda che tale termine non sia sufficiente, l'interessato un anno prima della scadenza chiede al Ministero della sanità l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esperimento.

3. In deroga al comma 1, le prove diagnostiche, mediche e medico veterinarie, che prevedono impiego di animali, devono essere eseguite conformemente alle disposizioni del presente decreto, previa comunicazione alla unità sanitaria locale competente per territorio.

#### Capo II - Disposizioni derogatorie

8. D1. Il Ministro della sanità, su domanda, può autorizzare:

a) esperimenti sugli animali di cui all'art. 3, comma 3, a condizione che gli stessi siano conformi al regolamento CEE 3626/82 e che siano mirati alla ricerca ai fini di conservazione delle specie considerate oppure a verifiche medicobiologiche essenziali purché la specie considerata si riveli, eccezionalmente, l'unica adatta allo scopo;

b) esperimenti sui primati non umani, sui cani e sui gatti soltanto quando obiettivo siano verifiche medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento;

2. Il Ministro della sanità stabilisce, con il decreto di autorizzazione, le eventuali prescrizioni da rispettare nell'esecuzione dell'esperimento.

3. In deroga all'art. 3, comma 1, il Ministro della sanità autorizza gli esperimenti a semplice scopo

pag. 4

identificati  
invece;

idrogabili scessi

ia possibile

incorrere

isteni

9. D1. In deroga all'art. 4, comma 3, un esperimento può essere effettuato senza anestesia, soltanto su autorizzazione del Ministro della sanità se l'anestesia è più traumatica per l'animale dell'esperimento stesso oppure eccezionalmente incompatibile con il fine dell'esperimento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 si deve ricorrere ad analgesici o ad altri mezzi adeguati ad assicurare che il dolore, la sofferenza, l'angoscia o il danno siano ridotti e che dolore, sofferenza e angoscia residui non siano forti.

3. Ogni esperimento, che comporta o rischia di comportare gravi lesioni o un forte dolore che potrebbe protrarsi, deve essere specificamente dichiarato per l'autorizzazione del Ministro della sanità, che la concede alle condizioni di cui al comma 1 e solo in caso di eccezionale importanza dell'esperimento.

#### Capo III - Stabilimenti

10. D1. Il comune autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori, tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti autorizzati e ne trasmette copia al Ministero della sanità nonché alla regione e alla prefettura.

2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 4, commi 6 e 7, ed all'art. 5.

3. Il responsabile di uno stabilimento fornitore può ricevere animali solo da uno stabilimento di allevamento o da altri stabilimenti fornitori oppure animali legalmente importati, a condizione che non si tratti di animali selvatici o randagi.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, deve esplicitamente indicare la persona competente che nello stabilimento è incaricata di assicurare direttamente o di organizzare l'assistenza degli animali allevati o tenuti in tale stabilimento nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

11. 1. Il responsabile di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori è tenuto a registrare il numero e le specie degli animali venduti o forniti, la data in cui sono stati venduti o forniti, il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché il numero e la specie degli animali morti negli stabilimenti stessi.

2. L'autorità comunale sottopone a vidimazione i registri che devono essere conservati negli stabilimenti autorizzati per un minimo di tre anni a decorrere dall'ultima registrazione e messi a disposizione dell'autorità che effettua l'ispezione.

12. 1. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento utilizzatore deve ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

2. L'autorizzazione, è concessa se:

1) gli stabilimenti utilizzatori sono dotati di impianti e attrezzature adeguate alle specie animali utilizzate ed agli esperimenti che vi sono effettuati;

2) la concezione, la costruzione ed il funzionamento sono tali da garantire che gli esperimenti siano condotti nel modo più appropriato possibile, al fine di ottenere risultati concreti con il minor numero possibile di animali ed il minimo dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;

3) sono individuate le persone responsabili dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle

4) è disponibile un numero sufficiente di persone qualificate;

5) sono assicurati da parte di un medico veterinario, la consulenza e l'assistenza veterinaria nonché la consulenza sul benessere degli animali.

3. Il responsabile di stabilimenti utilizzatori deve tenere un registro in cui si annotano tutti gli animali utilizzati; in particolare, i registri devono indicare il numero e la specie di tutti gli animali acquistati, la provenienza e la data del loro arrivo, della loro nascita o della morte.

4. I registri, di cui al comma 3, preventivamente vidimati dal Ministero della sanità, devono essere tenuti per almeno tre anni e presentati all'autorità che ne faccia richiesta.

13. 1. Ogni cane, gatto o primato non umano che vive in uno stabilimento d'allevamento, fornitore o utilizzatore deve essere dotato, prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione individuale nel modo meno doloroso possibile.

2. I cani, i gatti o i primati non umani non contrassegnati che sono portati in uno stabilimento per la prima volta dopo lo svezzamento devono essere contrassegnati non appena possibile.

3. Per i cani, i gatti o i primati non umani non ancora svezzati che vengono trasferiti da uno stabilimento di cui al comma 2 ad un altro, che non sia stato possibile contrassegnare in anticipo, lo stabilimento di destinazione dovrà conservare sino alla marchiatura una documentazione contenente informazioni esaurienti, in particolare l'identità della madre.

4. Nei registri degli stabilimenti devono figurare i dati relativi all'identità e all'origine di tutti i cani, i gatti o i primati non umani presenti.

#### Capo IV - Sanzioni

14. 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 30 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva il massimo della sanzione è aumentato fino a 150 milioni.

2. Il medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione degli esperimenti o che le effettua con negligenza o imperizia gravi viene deferito all'ordine dei medici veterinari.

3. Chiunque effettui esperimenti autorizzati senza osservare le prescrizioni delle autorizzazioni è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 20 milioni.

4. Tutte le contravvenzioni alle altre disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a 6 milioni.

#### Capo V - Norme finali e transitorie

15. 1. Il Ministero della sanità raccoglie i dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali in base agli elementi contenuti nelle richieste di autorizzazione, nelle comunicazioni ricevute nonché nelle relazioni presentate e li pubblica almeno ogni tre anni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I dati statistici concernono:

a) il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti;

b) il numero degli animali di cui alla lettera a), suddivisi in categorie selezionate; utilizzati negli esperimenti, di cui all'art. 3;

c) il numero degli animali di cui alla lettera a) suddivisi in categorie selezionate, utilizzati negli esperimenti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Non devono essere pubblicate le informazioni pervenute in applicazione del presente decreto

quando rivestono un particolare interesse commerciale.

16. 1. Al fine di evitare inutili ripetizioni degli esperimenti destinati ad ottemperare a disposizioni legislative e a disposizioni comunitarie relative alla salute o alla sicurezza, il Ministro della sanità, tramite l'Istituto superiore di sanità secondo quanto previsto all'art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

(4):

a) considera, per quanto possibile, validi i dati risultanti dagli esperimenti eseguiti nel territorio di altro Stato membro a meno che non siano necessarie ulteriori prove per proteggere la salute pubblica e la sicurezza;

b) adotta, come metodi ufficiali, quelli che comportano l'impiego di un sempre minor numero di animali come specie e come categorie;

c) adotta, avvalendosi secondo le rispettive competenze dell'Istituto superiore di sanità e della Direzione generale dei servizi veterinari, metodi alternativi per l'ottimizzazione dell'impiego degli animali.

2. Il Ministro della sanità comunica alla Commissione delle Comunità europee informazioni sulla legislazione e sulle pratiche amministrative relative agli esperimenti su animali, ivi compresi gli obblighi cui ottemperare prima di commercializzare i prodotti nonché informazioni su tutti gli esperimenti svolti nel proprio territorio e sulle autorizzazioni o su ogni altro elemento di ordine amministrativo concernente detti esperimenti.

(4) Ripetuta al n. R/L.

17. 1. Nella programmazione e pianificazione dei piani di ricerca scientifica applicata alla sanità umana e animale ed alla salubrità dell'ambiente, saranno preferiti, ove possibile:

a) quelli che non si avvalgono di sperimentazione animale;

b) quelli che si avvalgono di metodi alternativi;

c) quelli che utilizzano un minor numero di animali e comportano procedimenti meno dolorosi;

d) le ricerche su protocolli per il minore impiego di specie e di numero di animali;

e) le ricerche intese allo studio di metodi alternativi.

2. Il Ministro della sanità con proprio decreto da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto stabilisce i requisiti necessari ai fini di cui all'art. 4, commi 6 e 7.

18. 1. Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità, può limitare il numero delle specie di cui all'allegato I o il numero delle razze o categorie all'interno di ciascuna specie.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto può modificare le linee di indirizzo di cui all'allegato II per tener conto dei progressi tecnologici.

3. Il Ministro della sanità adotta con proprio decreto misure più rigorose nell'utilizzazione degli animali negli esperimenti.

19. 1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli, necessarie per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto, sono a carico del richiedente.

20. 1. Le disposizioni della legge 12 giugno 1931, n. 924 (5), come modificata dalla legge maggio 1941, n. 615, sono abrogate, ad esclusione dell'art. 1, commi I e III.

(5) *annettano gli allegati*

# Vivisezione, una legge un inganno

*Piena di buone intenzioni ma ricca di deroghe.  
La nuova legge sulla "sperimentazione animale",  
nasce monca. Ecco dove possono intervenire  
i difensori degli animali*

Roberto Marchesini,  
veterinario, dell'AVI - Associazione Vegetariana Italiana

La legge 116/92, attuazione della direttiva 86/609 della Cee, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, tende a regolamentare la pratica vivisezionaria, con venti articoli e due allegati. Come tutte le leggi o proposte di legge costruite con questa filosofia, è caratterizzata da proponenti apparentemente molto evoluti, che puntualmente vengono disattesi da deroghe ad hoc che lasciano ampie possibilità di evitare il divieto. Sarebbe tuttavia erroneo liquidare la legge con un "nulla di fatto" perché comunque presenta parecchi punti che meritano una riflessione.

## MA C'È QUALCOSA DI BUONO?

Il primo articolo già presenta una fine sottigliezza dialettica affermando che il decreto disciplina la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali. Per quanto riguarda l'art. 2, che va a stabilire le definizioni, è senza dubbio il comma d) che presenta le norme più importanti, in particolare nel far rientrare nella definizione di sperimentazione, e quindi in oggetto di disciplina della legge, i danni temporanei, quelli teratogeni, quelli psicologici e ogni


altro danno anche se effettuato con eliminazione del dolore. In passato infatti gli sperimentatori hanno giocato a escludere dalle norme che "regolavano" la vivisezione certe pratiche di etologia sperimentale, i danni sui nascituri o gli esperimenti sotto anestesia. Con la nuova legge questi esperimenti vengono inequivocabilmente compresi.

L'art. 3 stabilisce i fini per i quali è consentita l'attività vivisezionaria e quali sono le specie sottoponibili a tale pratica. Al riguardo, se nei primi punti si giustifica la pratica vivisezionaria solo per un ben preciso ordine sperimentale, pur vasto ma comunque definito, più avanti lo stesso articolo apre in realtà la strada a ogni tipo di ricerca di base e addirittura l'art. 8 la permette anche a scopo didattico. Allo stesso modo assistiamo in seguito a tutta una serie di divieti che vengono poi aggirati con scappatoie mirate. Così l'art. 3 vieta la vivisezione su cani, gatti, primati non umani e specie in via di estinzione; ma l'art. 8 deroga tutte queste esclusioni.

## ANESTESIA SÌ, MA...

E, ancora una volta, l'art. 4 indica che "tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale", ma l'art. 9 deroga questa norma qualora l'anestesia sia incompatibile con i fini dell'esperimento stesso. Si tende come al solito a far rientrare dalla finestra quello che si era fatto uscire dalla porta. L'articolo 4 nei primi due comma dà alcune indicazioni di buon senso nella scelta del tipo di sperimentazione: "... tra più esperimenti debbono preferirsi quelli che richiedono il minor numero di animali... quelli che causano meno dolore..." e così via. Ritengo tuttavia che sia di difficile impugnazione essendo costantemente sottoposti al giudizio di "validità scientifica". Interessante è, tuttavia, il comma 4 del medesimo articolo, che vieta l'utilizzo di animali per più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.

L'articolo successivo invece è totalmente inadeguato per disciplinare il benessere fisiologico, ecologico ed etologico nella stabilizzazione degli animali. Infatti l'allegato II, a cui l'art. 5 fa riferimento, parla di linee di indirizzo e può essere modificato dal Ministero della Sanità con proprio decreto (art. 18). Tuttavia proprio per la sua genericità è forse quello che si presta maggiormente alla verifica da parte delle associazioni animaliste e ad essere impugnato attraverso una certificazione medico veterinaria.



#### COSÌ SI PUÒ SPERIMENTARE

Per avviare un programma di vivisezione d'ora in avanti è necessario dare comunicazione del piano sperimentale al Ministero della Sanità (art. 7), il quale inoltre è l'unico referente per le autorizzazioni previste dalle disposizioni derogatorie (art. 8, 9). Sono escluse le prove diagnostiche, la cui competenza è demandata all'Unità Sanitaria Locale. L'art. 10 individua nel sindaco, come legale rappresentante del comune, colui che autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di fornitura di animali da esperimento. Questo dovrà essere tenuto presente se si vogliono fare azioni di protesta.

Inoltre si fa divieto di utilizzare animali che non provengono da allevamenti: perciò non più randagi né animali selvatici nei laboratori di vivisezione. Allo stesso modo i due articoli che seguono sono importanti nel disciplinare i registri di carico e scarico e nel prevedere anche l'evento di morte, per gli animali stabulati nelle strutture di allevamento, fornitura e utilizzazione.

Un altro punto della massima importanza è l'art. 12, che stabilisce

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG. 25

che tutte le strutture di vivisezione, comprese le strutture pubbliche, e qui sta la novità, abbiano bisogno per essere attivate di una preventiva autorizzazione del Ministero della Sanità. Inoltre si prevede l'identificazione individuale, attraverso marchi, di ogni cane, gatto o primate non umano presente in questi stabilimenti (art. 15). Per quanto riguarda le sanzioni si va da un minimo di un milione a un massimo di 150 milioni.

#### LA LISTA DELLE VITTIME

I successivi articoli indicano delle linee di programma per evitare la ripetitività degli esperimenti e per limitare il numero di animali coinvolti nell'attività sperimentale, senza tuttavia indicare nemmeno qui delle norme adeguate e precise. Unica certezza, la pubblicazione con cadenza triennale sulla *Gazzetta Ufficiale* dei dati statistici comprendenti il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti, sempre che le informazioni non rivestano un particolare interesse commerciale (art. 15). L'interesse economico come ben si vede viene anteposto alla vita degli animali.

Importante infine l'allegato I, che indica l'elenco degli animali da esperimento, restringendo l'ampissimo e selvaggio elenco degli animali fino ad ora sottoposti alla pratica vivisezione. Ma anche qui c'è puzza di scappatoia. Come mai non si parla di animali transgenici? Il comma d) dell'art. 2 pone in esclusione al presente decreto le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali. Ma come dovrà essere considerata l'ingegneria genetica su pecore, maiali, bovini, tutte specie escluse dall'allegato I ma ampiamente utilizzate? La costruzione di "chimere", le pratiche di standardizzazione genetica, il trasferimento di geni transspecifici non possono di certo essere considerate normali pratiche cliniche veterinarie e tanto meno interventi non sperimentali!

Da segnalare infine alcune amenità come il consiglio, presente in allegato II, di fornire nei locali di permanenza e nelle sale da esperimento un fondo sonoro continuo, quale la musica dolce, mentre non si parla della recente decisione della Cee sullo stop ai test sui cosmetici. Come ben si vede, non tutto è chiaro e questa direttiva, peraltro già datata, corre il rischio di risolversi in un balletto caotico e fumoso.

Roberto Marchesini

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG. 26

# SPERIMENTAZIONE: IL PARLAMENTO APPROVA LE NUOVE NORME SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

LEGGE 12 OTTOBRE 1993 N°413

## NORME SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente Legge:

*Art.1*

*Diritto di obiezione di coscienza*

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto delle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso alla sperimentazione animale.

*Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza*

1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificatamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

*Modalità per l'esercizio del diritto*

1. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della

domanda di assunzione o della partecipazione a concorso.

2. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.

3. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

Le strutture stesse hanno l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.

*Art.4*

*Divieto di discriminazione*

1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.

2. I soggetti che ai sensi dell'art.1 di-

chiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando la medesima qualifica e medesimo trattamento economico.

3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame.

Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 12 ottobre 1993

OSCAR LUIGI SCALFARO

CIAMPI

Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

# IUCN Red-List Categories

**IUCN RED LIST CATALOGUE**

---

**PREPARED BY THE  
IUCN SPECIES SURVIVAL COMMISSION**

**AS APPROVED BY THE  
4TH MEETING OF THE IUCN COUNCIL  
GLAND, SWITZERLAND**

---

**No. 14**



**IUCN**  
The World Conservation Union

# IUCN RED LIST CATEGORIES

## I. INTRODUCTION

1. The threatened species categories now used in Red Data Books and Red Lists have been in place, with some modification, for almost 30 years. Since their introduction these categories have become widely recognised internationally, and they are now used in a whole range of publications and listings, produced by IUCN as well as by numerous governmental and non-governmental organisations. The Red Data Book categories provide an easily and widely understood method for highlighting those species under higher extinction risk, so as to focus attention on conservation measures designed to protect them.

2. The need to revise the categories has been recognised for some time. In 1984, the SSC held a symposium, 'The Road to Extinction' (Fitter & Fitter 1987), which examined the issues in some detail, and at which a number of options were considered for the revised system. However, no single proposal resulted. The current phase of development began in 1989 with a request from the SSC Steering Committee to develop a new approach that would provide the conservation community with useful information for action planning.

In this document, proposals for new definitions for Red List categories are presented. The general aim of the new system is to provide an explicit, objective framework for the classification of species according to their extinction risk.

The revision has several specific aims:

to provide a system that can be applied consistently by different people;

to improve the objectivity by providing those using the criteria with clear guidance on how to evaluate different factors which affect risk of extinction;

to provide a system which will facilitate comparisons across widely different taxa;

to give people using threatened species lists a better understanding of how individual species were classified.

3. The proposals presented in this document result from a continuing process of drafting, consultation and validation. It was clear that the production of a large number of draft proposals led to some confusion, especially as each draft has been used for classifying some set of species for conservation purposes. To clarify matters, and to open the way for modifications as and when they became necessary, a system for version numbering was applied as follows:

**Version 1.0: Mace & Lande (1991)**

The first paper discussing a new basis for the categories, and presenting numerical criteria especially relevant for large vertebrates.

**Version 2.0: Mace *et al.* (1992)**

A major revision of Version 1.0, including numerical criteria appropriate to all organisms and introducing the non-threatened categories.

**Version 2.1: IUCN (1993)**

Following an extensive consultation process within SSC, a number of changes were made to the details of the criteria, and fuller explanation of basic principles was included. A more explicit structure clarified the significance of the non-threatened categories.

**Version 2.2: Mace & Stuart (1994)**

Following further comments received and additional validation exercises, some minor changes to the criteria were made. In addition, the Susceptible category present in Versions 2.0 and 2.1 was subsumed into the Vulnerable category. A precautionary application of the system was emphasised.

**Final Version**

This final document, which incorporates changes as a result of comments from IUCN members, was adopted by the IUCN Council in December 1994.

All future taxon lists including categorisations should be based on this version, and not the previous ones.

4. In the rest of this document the proposed system is outlined in several sections. The Preamble presents some basic information about the context and structure of the proposal, and the procedures that are to be followed in applying the definitions to species. This is followed by a section giving definitions of terms used. Finally the definitions are presented, followed by the quantitative criteria used for classification within the threatened categories. It is important for the effective functioning of the new system that all sections are read and understood, and the guidelines followed.

**REFERENCES**

- Fitter, R., and M. Fitter, ed. (1987) *The Road to Extinction*. Gland, Switzerland: IUCN.
- IUCN. (1993) *Draft IUCN Red List Categories*. Gland, Switzerland: IUCN.
- Mace, G. M. *et al.* (1992) "The development of new criteria for listing species on the IUCN Red List." *Species* 19: 16-22.
- Mace, G. M., and R. Lande. (1991) "Assessing extinction threats: toward a reevaluation of IUCN threatened species categories." *Conserv. Biol.* 5.2: 148-157.
- Mace, G. M. & S. N. Stuart. (1994) "Draft IUCN Red List Categories, Version 2.2." *Species* 21-22: 13-24.

## II. PREAMBLE

The following points present important information on the use and interpretation of the categories (= Critically Endangered, Endangered, etc.), criteria (= A to E), and sub-criteria (= a, b etc., i, ii etc.):

**1. Taxonomic level and scope of the categorisation process**

The criteria can be applied to any taxonomic unit at or below the species level.

The term 'taxon' in the following notes, definitions and criteria is used for convenience, and may represent species or lower taxonomic levels, including forms that are not yet formally described. There is a sufficient range among the different criteria to enable the appropriate listing of taxa from the complete taxonomic spectrum, with the exception of micro-organisms. The criteria may also be applied within any specified geographical or political area although in such cases special notice should be taken of point 11 below. In presenting the results of applying the criteria, the taxonomic unit and area under consideration should be made explicit. The categorisation process should only be applied to wild populations inside their natural range, and to populations resulting from benign introductions (defined in the draft IUCN Guidelines for Re-introductions as "...an attempt to establish a species, for the purpose of conservation, outside its recorded distribution, but within an appropriate habitat and eco-geographical area").

## 2. Nature of the categories

All taxa listed as Critically Endangered qualify for Vulnerable and Endangered, and all listed as Endangered qualify for Vulnerable. Together these categories are described as 'threatened'. The threatened species categories form a part of the overall scheme. It will be possible to place all taxa into one of the categories (see Figure 1).

## 3. Role of the different criteria

For listing as Critically Endangered, Endangered or Vulnerable there is a range of quantitative criteria; meeting any one of these criteria qualifies a taxon for listing at that level of threat. Each species should be evaluated against all the criteria. The different criteria (A-E) are derived from a wide review aimed at detecting risk factors across the broad range of organisms and the diverse life histories they exhibit. Even though some criteria will be inappropriate for certain taxa (some taxa will never qualify under these however close to extinction they come), there should be criteria appropriate for assessing threat levels for any taxon (other than micro-organisms). The relevant factor is whether any one criterion is met, not whether all are appropriate or all are met. Because it will never be clear which criteria are appropriate for a particular species in advance, each species should be evaluated against all the criteria, and any criterion met should be listed.

4




Figure 1. Structure of the Categories.

## 4. Derivation of quantitative criteria

The quantitative values presented in the various criteria associated with threatened categories were developed through wide consultation and they are set at what are generally judged to be appropriate levels, even if no formal justification for these values exists. The levels for different criteria within categories were set independently but against a common standard. Some broad consistency between them was sought. However, a given taxon should not be expected to meet all criteria (A-E) in a category; meeting any one criterion is sufficient for listing.

## 5. Implications of listing

Listing in the categories of Not Evaluated and Data Deficient indicates that no assessment of extinction risk has been made, though for different reasons. Until such time as an assessment is made, species listed in these categories

5

should not be treated as if they were non-threatened, and it may be appropriate (especially for Data Deficient forms) to give them the same degree of protection as threatened taxa, at least until their status can be evaluated.

Extinction is assumed here to be a chance process. Thus, a listing in a higher extinction risk category implies a higher expectation of extinction, and over the time-frames specified more taxa listed in a higher category are expected to go extinct than in a lower one (without effective conservation action). However, the persistence of some taxa in high risk categories does not necessarily mean their initial assessment was inaccurate.

#### **6. Data quality and the importance of inference and projection**

The criteria are clearly quantitative in nature. However, the absence of high quality data should not deter attempts at applying the criteria, as methods involving estimation, inference and projection are emphasised to be acceptable throughout. Inference and projection may be based on extrapolation of current or potential threats into the future (including their rate of change), or of factors related to population abundance or distribution (including dependence on other taxa), so long as these can reasonably be supported. Suspected or inferred patterns in either the recent past, present or near future can be based on any of a series of related factors, and these factors should be specified.

Taxa at risk from threats posed by future events of low probability but with severe consequences (catastrophes) should be identified by the criteria (e.g. small distributions, few locations). Some threats need to be identified particularly early, and appropriate actions taken, because their effects are irreversible, or nearly so (pathogens, invasive organisms, hybridization).

#### **7. Uncertainty**

The criteria should be applied on the basis of the available evidence on taxon numbers, trend and distribution, making due allowance for statistical and other uncertainties. Given that data are rarely available for the whole range or population of a taxon, it may often be appropriate to use the information that is available to make intelligent inferences about the overall status of the taxon in question. In cases where a wide variation in estimates is found, it is legitimate to apply the precautionary principle and use the estimate (providing it is credible) that leads to listing in the category of highest risk.

Where data are insufficient to assign a category (including Lower Risk), the category of 'Data Deficient' may be assigned. However, it is important to recognise that this category indicates that data are inadequate to determine the degree of threat faced by a taxon, not necessarily that the taxon is poorly known. In cases where there are evident threats to a taxon through, for example, deterioration of its only known habitat, it is important to attempt the threatened listing, even though there may be little direct information on the biological status of the taxon itself. The category 'Data Deficient' is not a threatened category, although it indicates a need to obtain more information on a taxon to determine the appropriate listing.

#### **8. Conservation actions in the listing process**

The criteria for the threatened categories are to be applied to a taxon whatever the level of conservation action affecting it. In cases where it is only conservation action that prevents the taxon from meeting the threatened criteria, the designation of 'Conservation Dependent' is appropriate. It is important to emphasise here that a taxon require conservation action even if it is not listed as threatened.

#### **9. Documentation**

All taxon lists including categorisation resulting from these criteria should state the criteria and sub-criteria that were met. No listing can be accepted as valid unless at least one criterion is given. If more than one criterion or sub-criterion was met, then each should be listed. However, failure to mention a criterion should not necessarily imply that it was not met. Therefore, if a re-evaluation indicates that the documented criterion is no longer met, this should not result in automatic down-listing. Instead, the taxon should be re-evaluated with respect to all criteria to indicate its status. The factors responsible for triggering the criteria, especially where inference and projection are used, should at least be logged by the evaluator, even if they cannot be included in published lists.

#### **10. Threats and priorities**

The category of threat is not necessarily sufficient to determine priorities for conservation action. The category of threat simply provides an assessment of the likelihood of extinction under current circumstances, whereas a system for assessing priorities for action will include numerous other factors concerning

conservation action such as costs, logistics, chances of success, and even perhaps the taxonomic distinctiveness of the subject.

#### 11. Use at regional level

The criteria are most appropriately applied to whole taxa at a global scale, rather than to those units defined by regional or national boundaries. Regionally or nationally based threat categories, which are aimed at including taxa that are threatened at regional or national levels (but not necessarily throughout their global ranges), are best used with two key pieces of information: the global status category for the taxon, and the proportion of the global population or range that occurs within the region or nation. However, if applied at regional or national level it must be recognised that a global category of threat may not be the same as a regional or national category for a particular taxon. For example, taxa classified as Vulnerable on the basis of their global declines in numbers or range might be Lower Risk within a particular region where their populations are stable. Conversely, taxa classified as Lower Risk globally might be Critically Endangered within a particular region where numbers are very small or declining, perhaps only because they are at the margins of their global range. IUCN is still in the process of developing guidelines for the use of national red list categories.

#### 12. Re-evaluation

Evaluation of taxa against the criteria should be carried out at appropriate intervals. This is especially important for taxa listed under Near Threatened, or Conservation Dependent, and for threatened species whose status is known or suspected to be deteriorating.

#### 13. Transfer between categories

There are rules to govern the movement of taxa between categories. These are as follows: (A) A taxon may be moved from a category of higher threat to a category of lower threat if none of the criteria of the higher category has been met for 5 years or more. (B) If the original classification is found to have been erroneous, the taxon may be transferred to the appropriate category or removed from the threatened categories altogether, without delay (but see Section 9). (C) Transfer from categories of lower to higher risk should be made without delay.

#### 14. Problems of scale

Classification based on the sizes of geographic ranges or the patterns of habitat occupancy is complicated by problems of spatial scale. The finer the scale at which the distributions or habitats of taxa are mapped, the smaller will be the area that they are found to occupy. Mapping at finer scales reveals more areas in which the taxon is unrecorded. It is impossible to provide any strict but general rules for mapping taxa or habitats; the most appropriate scale will depend on the taxa in question, and the origin and comprehensiveness of the distributional data. However, the thresholds for some criteria (e.g. Critically Endangered) necessitate mapping at a fine scale.

### III. DEFINITIONS

#### 1. Population

Population is defined as the total number of individuals of the taxon. For functional reasons, primarily owing to differences between life-forms, population numbers are expressed as numbers of mature individuals only. In the case of taxa obligately dependent on other taxa for all or part of their life cycles, biologically appropriate values for the host taxon should be used.

#### 2. Subpopulations

Subpopulations are defined as geographically or otherwise distinct groups in the population between which there is little exchange (typically one successful migrant individual or gamete per year or less).

#### 3. Mature individuals

The number of mature individuals is defined as the number of individuals known, estimated or inferred to be capable of reproduction. When estimating this quantity the following points should be borne in mind:

Where the population is characterised by natural fluctuations the minimum number should be used.

This measure is intended to count individuals capable of reproduction and should therefore exclude individuals that are environmentally, behaviourally or otherwise reproductively suppressed in the wild.

In the case of populations with biased adult or breeding sex ratios it is appropriate to use lower estimates for the number of mature individuals which take this into account (e.g. the estimated effective population size).

Reproducing units within a clone should be counted as individuals, except where such units are unable to survive alone (e.g. corals).

In the case of taxa that naturally lose all or a subset of mature individuals at some point in their life cycle, the estimate should be made at the appropriate time, when mature individuals are available for breeding.

#### 4. Generation

Generation may be measured as the average age of parents in the population. This is greater than the age at first breeding, except in taxa where individuals breed only once.

#### 5. Continuing decline

A continuing decline is a recent, current or projected future decline whose causes are not known or not adequately controlled and so is liable to continue unless remedial measures are taken. Natural fluctuations will not normally count as a continuing decline, but an observed decline should not be considered to be part of a natural fluctuation unless there is evidence for this.

#### 6. Reduction

A reduction (criterion A) is a decline in the number of mature individuals of at least the amount (%) stated over the time period (years) specified, although the decline need not still be continuing. A reduction should not be interpreted as part of a natural fluctuation unless there is good evidence for this. Downward trends that are part of natural fluctuations will not normally count as a reduction.




Figure 2. Two examples of the distinction between extent of occurrence and area of occupancy. (a) is the spatial distribution of known, inferred or projected sites of occurrence. (b) shows one possible boundary to the extent of occurrence, which is the measured area within this boundary. (c) shows one measure of area of occupancy which can be measured by the sum of the occupied grid squares.

#### 7. Extreme fluctuations

Extreme fluctuations occur in a number of taxa where population size or distribution area varies widely, rapidly and frequently, typically with a variation greater than one order of magnitude (i.e., a tenfold increase or decrease).

#### 8. Severely fragmented

Severely fragmented is refers to the situation where increased extinction risks to the taxon result from the fact that most individuals within a taxon are found in small and relatively isolated subpopulations. These small subpopulations may go extinct, with a reduced probability of recolonisation.

#### 9. Extent of occurrence

Extent of occurrence is defined as the area contained within the shortest continuous imaginary boundary which can be drawn to encompass all the known, inferred or projected sites of present occurrence of a taxon, excluding cases of vagrancy. This measure may exclude discontinuities or disjunctions within the overall distributions of taxa (e.g., large areas of obviously unsuitable habitat) (but see 'area of occupancy'). Extent of occurrence can often be measured by a minimum convex polygon (the smallest polygon in which no internal angle exceeds 180 degrees and which contains all the sites of occurrence).

#### 10. Area of occupancy

Area of occupancy is defined as the area within its 'extent of occurrence' (see definition) which is occupied by a taxon, excluding cases of vagrancy. The measure reflects the fact that a taxon will not usually occur throughout the area of its extent of occurrence, which may, for example, contain unsuitable habitats. The area of occupancy is the smallest area essential at any stage to the survival of existing populations of a taxon (e.g. colonial nesting sites, feeding sites for migratory taxa). The size of the area of occupancy will be a function of the scale at which it is measured, and should be at a scale appropriate to relevant biological aspects of the taxon. The criteria include values in km<sup>2</sup>, and thus to avoid errors in classification, the area of occupancy should be measured on grid squares (or equivalents) which are sufficiently small (see Figure 2).

#### 11. Location

Location defines a geographically or ecologically distinct area in which a single event (e.g. pollution) will soon affect all individuals of the taxon present. A location usually, but not always, contains all or part of a subpopulation of the taxon, and is typically a small proportion of the taxon's total distribution.

#### 12. Quantitative analysis

A quantitative analysis is defined here as the technique of population viability analysis (PVA), or any other quantitative form of analysis, which estimates the extinction probability of a taxon or population based on the known life history and specified management or non-management options. In presenting the results of quantitative analyses the structural equations and the data should be explicit.

12

## IV. THE CATEGORIES<sup>1</sup>

### EXTINCT (EX)

A taxon is Extinct when there is no reasonable doubt that the last individual has died.

### EXTINCT IN THE WILD (EW)

A taxon is Extinct in the wild when it is known only to survive in cultivation, in captivity or as a naturalised population (or populations) well outside the past range. A taxon is presumed extinct in the wild when exhaustive surveys in known and/or expected habitat, at appropriate times (diurnal, seasonal, annual), throughout its historic range have failed to record an individual. Surveys should be over a time frame appropriate to the taxon's life cycle and life form.

### CRITICALLY ENDANGERED (CR)

A taxon is Critically Endangered when it is facing an extremely high risk of extinction in the wild in the immediate future, as defined by any of the criteria (A to E) on pages 15, 16 and 17.

### ENDANGERED (EN)

A taxon is Endangered when it is not Critically Endangered but is facing a very high risk of extinction in the wild in the near future, as defined by any of the criteria (A to E) on pages 17 and 18.

### VULNERABLE (VU)

A taxon is Vulnerable when it is not Critically Endangered or Endangered but is facing a high risk of extinction in the wild in the medium-term future, as defined by any of the criteria (A to D) on pages 19, 20 and 21.

### LOWER RISK (LR)

A taxon is Lower Risk when it has been evaluated, does not satisfy the criteria

13

for any of the categories Critically Endangered, Endangered or Vulnerable. Taxa included in the Lower Risk category can be separated into three subcategories:

1. **Conservation Dependent (cd).** Taxa which are the focus of a continuing taxon-specific or habitat-specific conservation programme targeted towards the taxon in question, the cessation of which would result in the taxon qualifying for one of the threatened categories above within a period of five years.
2. **Near Threatened (nt).** Taxa which do not qualify for Conservation Dependent, but which are close to qualifying for Vulnerable.
3. **Least Concern (lc).** Taxa which do not qualify for Conservation Dependent or Near Threatened.

#### **DATA DEFICIENT (DD)**

A taxon is Data Deficient when there is inadequate information to make a direct, or indirect, assessment of its risk of extinction based on its distribution and/or population status. A taxon in this category may be well studied, and its biology well known, but appropriate data on abundance and/or distribution is lacking. Data Deficient is therefore not a category of threat or Lower Risk. Listing of taxa in this category indicates that more information is required and acknowledges the possibility that future research will show that threatened classification is appropriate. It is important to make positive use of whatever data are available. In many cases great care should be exercised in choosing between DD and threatened status. If the range of a taxon is suspected to be relatively circumscribed, if a considerable period of time has elapsed since the last record of the taxon, threatened status may well be justified.

#### **NOT EVALUATED (NE)**

A taxon is Not Evaluated when it is has not yet been assessed against the criteria.

*1 Note: As in previous IUCN categories, the abbreviation of each category (in parenthesis) follows the English denominations when translated into other languages.*

## **V. THE CRITERIA FOR CRITICALLY ENDANGERED, ENDANGERED AND VULNERABLE**

### **CRITICALLY ENDANGERED (CR)**

A taxon is Critically Endangered when it is facing an extremely high risk of extinction in the wild in the immediate future, as defined by any of the following criteria (A to E):

- A. Population reduction in the form of either of the following:
  1. An observed, estimated, inferred or suspected reduction of at least 80% over the last 10 years or three generations, whichever is the longer, based on (and specifying) any of the following:
    - (a) direct observation
    - (b) an index of abundance appropriate for the taxon
    - (c) a decline in area of occupancy, extent of occurrence and/or quality of habitat
    - (d) actual or potential levels of exploitation
    - (e) the effects of introduced taxa, hybridisation, pathogens, pollutants, competitors or parasites.
  2. A reduction of at least 80%, projected or suspected to be met within the next ten years or three generations, whichever is the longer, based on (and specifying) any of (b), (c), (d) or (e) above.
- B. Extent of occurrence estimated to be less than 100 km<sup>2</sup> or area of occupancy estimated to be less than 10 km<sup>2</sup>, and estimates indicating any two of the following:

Severely fragmented or known to exist at only a single location.

2. Continuing decline, observed, inferred or projected, in any of the following:

- (a) extent of occurrence
- (b) area of occupancy
- (c) area, extent and/or quality of habitat
- (d) number of locations or subpopulations
- (e) number of mature individuals.

3. Extreme fluctuations in any of the following:

- (a) extent of occurrence
- (b) area of occupancy
- (c) number of locations or subpopulations
- (d) number of mature individuals.

C. Population estimated to number less than 250 mature individuals and either:

1. An estimated continuing decline of at least 25% within 3 years or one generation, whichever is longer or

2. A continuing decline, observed, projected, or inferred, in numbers of mature individuals and population structure in the form of either:

- (a) severely fragmented (i.e. no subpopulation estimated to contain more than 50 mature individuals)
- (b) all individuals are in a single subpopulation.

D. Population estimated to number less than 50 mature individuals.

E. Quantitative analysis showing the probability of extinction in the wild is at least 50% within 10 years or 3 generations, whichever is the longer.

#### **ENDANGERED (EN)**

A taxon is Endangered when it is not Critically Endangered but is facing a very high risk of extinction in the wild in the near future, as defined by any of the following criteria (A to E):

A. Population reduction in the form of either of the following:

1. An observed, estimated, inferred or suspected reduction of at least 50% over the last 10 years or three generations, whichever is the longer, based on (and specifying) any of the following:

- (a) direct observation
- (b) an index of abundance appropriate for the taxon
- (c) a decline in area of occupancy, extent of occurrence and/or quality of habitat
- (d) actual or potential levels of exploitation
- (e) the effects of introduced taxa, hybridisation, pathogens, pollutants, competitors or parasites.

2. A reduction of at least 50%, projected or suspected to be met within the next ten years or three generations, whichever is the longer, based on (and specifying) any of (b), (c), (d) or (e) above.

B. Extent of occurrence estimated to be less than 5000 km<sup>2</sup> or area of occupancy estimated to be less than 500 km<sup>2</sup>, and estimates indicating any two of the following:

Severely fragmented or known to exist at no more than five locations.

2. Continuing decline, inferred, observed or projected, in any of the following:
  - (a) extent of occurrence
  - (b) area of occupancy
  - (c) area, extent and/or quality of habitat
  - (d) number of locations or subpopulations
  - (e) number of mature individuals.
3. Extreme fluctuations in any of the following:
  - (a) extent of occurrence
  - (b) area of occupancy
  - (c) number of locations or subpopulations
  - (d) number of mature individuals.
- C. Population estimated to number less than 2500 mature individuals and either:
  1. An estimated continuing decline of at least 20% within 5 years or 2 generations, whichever is longer, or
  2. A continuing decline, observed, projected, or inferred, in numbers of mature individuals and population structure in the form of either:
    - (a) severely fragmented (i.e. no subpopulation estimated to contain more than 250 mature individuals)
    - (b) all individuals are in a single subpopulation.
- D. Population estimated to number less than 250 mature individuals.
- E. Quantitative analysis showing the probability of extinction in the wild is at least 20% within 20 years or 5 generations, whichever is the longer.

#### VULNERABLE (VU)

A taxon is Vulnerable when it is not Critically Endangered or Endangered but is facing a high risk of extinction in the wild in the medium-term future, as defined by any of the following criteria (A to E):

- A. Population reduction in the form of either of the following:
 

An observed, estimated, inferred or suspected reduction of at least 20% over the last 10 years or three generations, whichever is the longer, based on (and specifying) any of the following:

  - (a) direct observation
  - (b) an index of abundance appropriate for the taxon
  - (c) a decline in area of occupancy, extent of occurrence and/or quality of habitat
  - (d) actual or potential levels of exploitation
  - (e) the effects of introduced taxa, hybridisation, pathogens, pollutants, competitors or parasites.
2. A reduction of at least 20%, projected or suspected to be met within the next ten years or three generations, whichever is the longer, based on (and specifying) any of (b), (c), (d) or (e) above.
- B. Extent of occurrence estimated to be less than 20,000 km<sup>2</sup> or area of occupancy estimated to be less than 2000 km<sup>2</sup>, and estimates indicating any two of the following:
  1. Severely fragmented or known to exist at no more than ten locations.
 

Continuing decline, inferred, observed or projected, in any of the following:

    - (a) extent of occurrence
    - (b) area of occupancy

- (c) area, extent and/or quality of habitat
- (d) number of locations or subpopulations
- (e) number of mature individuals.

3. Extreme fluctuations in any of the following:

- (a) extent of occurrence
- (b) area of occupancy
- (c) number of locations or subpopulations
- (d) number of mature individuals.

C. Population estimated to number less than 10,000 mature individuals and either:

1. An estimated continuing decline of at least 10% within 10 years or 3 generations, whichever is longer, or
2. A continuing decline, observed, projected, or inferred, in numbers of mature individuals and population structure in the form of either
  - (a) severely fragmented (i.e. no subpopulation estimated to contain more than 1000 mature individuals)
  - (b) all individuals are in a single subpopulation.

D. Population very small or restricted in the form of either of the following:

1. Population estimated to number less than 1000 mature individuals.
2. Population is characterised by an acute restriction in its area of occupancy (typically less than 100 km<sup>2</sup>) or in the number of locations (typically less than 5). Such a taxon would thus be prone to the effects of human activities (or stochastic events whose impact is increased by human activities) within a very

short period of time in an unforeseeable future, and is thus capable of becoming Critically Endangered or even Extinct in a very short period.

E. Quantitative analysis showing the probability of extinction in the wild is at least 10% within 100 years.